SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 13 aprile 2012 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della giustizia

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Salami Rached, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03845)*

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Balbi Juan José, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta. *(12A03846)*

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Holzer Veronika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(12A03847)*

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Höhn Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(12A03848)*

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciocan Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore in tecniche psicologiche. *(12A03849)*

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rottensteiner Brigitta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta. *(12A03850)*

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Alber Susanne, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta. *(12A03851)*

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Ferreira Delgado Jaques Mauricio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(12A03852)*

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Begnini Ethel Terezinha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(12A03853)*

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Decó Katja, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta. *(12A03854)*

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Zanotto Fabian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(12A03855)*

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Caldonazzi Ivonne, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(12A03856)*

DECRETO 14 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Wojciechowska Justyna Elzbieta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(12A03857)*

DECRETO 15 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mikula Ewa Halina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(12A03858)*

DECRETO 16 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mateescu Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03859)*

DECRETO 16 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Leustean Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03860)*

DECRETO 16 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Marin Simona Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03861)*

DECRETO 16 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Oprescu Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03862)*

DECRETO 16 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Martin C-Tin Luminita Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03863)*
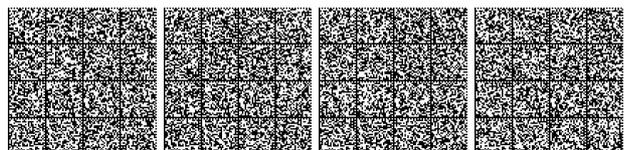
DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Schwendtke Doreen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03864)*

DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Wedde Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03865)*

DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Guido Sabina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03866)*

DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ewald Dagmar Carolin Elisabeth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03867)*

DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Antico Vincent Ronald, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03868)*

DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pinto Araújo Sara Manuela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03869)*

DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Natoni Silvia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03870)*

DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Freitag Isabell, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03871)*

DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Koch Dennis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03872)*

DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Moroz Oksana Mykolayivna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03873)*

DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Verena Egger, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia. *(12A03874)*

DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Gyongyike Kallos, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra specialista in ortognatodonzia. *(12A03875)*

DECRETO 20 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Konstanze Jung, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A03876)*

DECRETO 20 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Alecse Mihaela Lacramioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03877)*

DECRETO 20 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pinzariu Iulia Delia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03878)*

DECRETO 20 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Antony Samy Antru Amala Rajitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03879)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumitrascu Luminita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03880)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Voiculescu Mariana Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03881)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Saumya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03882)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Jincy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03883)*

DECRETO 22 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Alvarez Rosa Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A03884)*

DECRETO 22 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Julia Wild, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A03885)*

DECRETO 22 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Klaus Laimer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale. *(12A03886)*

DECRETO 22 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Cristian Razvan Ticulescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare. *(12A03887)*

DECRETO 23 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sava Mirela Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03888)*

DECRETO 23 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Stan Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03889)*
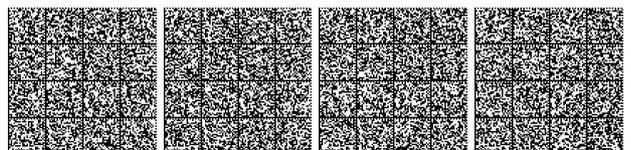
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012, n. **40**.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2012, n. 90, concernente il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 4-*ter*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, gli articoli 1, comma 3, e 2267, comma 2;

Visto il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2011;

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 novembre 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni in materia di organizzazione e funzioni

1. Al libro primo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola: «codice», sono inserite le seguenti: «dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'ora in avanti denominato 'codice'»;

b) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 82 *(Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni).* — 1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, è istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

c) all'articolo 84, comma 4, dopo le parole: «progetti di contratto», sono inserite le seguenti: « , di importo pari o superiore alla soglia per gli appalti dei lavori di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,»;

d) all'articolo 85, comma 9, le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;

e) l'articolo 87 è sostituito dal seguente:

«Art. 87 *(Altri organismi consultivi e di coordinamento).* — 1. Nell'ambito del Ministero della difesa operano i seguenti organi collegiali a elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali, nella composizione determinata con decreto del Ministro della difesa:

a) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti a incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;

b) Commissione italiana di storia militare;

c) Comitato etico.

2. La partecipazione agli organi di cui al comma 1 è onorifica e può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.»;

f) all'articolo 88, comma 1, le parole: «e 68, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «68, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

g) all'articolo 127, comma 1, le parole: «Ufficio del Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Segretariato generale della difesa»;

h) all'articolo 143:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'inquadramento definitivo del personale avviene nell'ambito dell'organico determinato ai sensi del comma 1.»;

2) i commi 7 e 8 sono abrogati;

i) all'articolo 152:

1) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «I livelli ordinativi delle grandi unità dell'Esercito italiano sono i seguenti:»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I livelli ordinativi delle unità, dei reparti e delle articolazioni di rango inferiore sono i seguenti:

a) reggimento;

b) battaglione; gruppo squadroni per la cavalleria; gruppo per l'artiglieria;

c) compagnia; squadrone per la cavalleria; batteria per l'artiglieria;

d) plotone; sezione per l'artiglieria;

e) squadra.»;
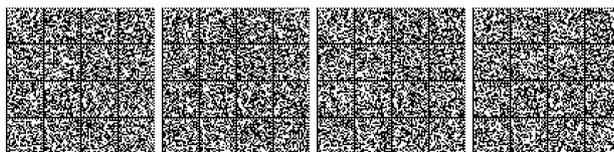
3) al comma 3, le parole: «tattica delle unità dell'Esercito italiano» sono sostituite dalle seguenti: «ordinativa e tattica delle unità di cui al presente articolo»;

l) all'articolo 156:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Centri di addestramento e formazione e di selezione»;

2) al comma 3, le parole: «reclutamento e addestramento e selezione» sono sostituite dalle seguenti: «di addestramento e formazione e di selezione»;

m) all'articolo 165:

1) alla rubrica, le parole: «Servizi non Dipartimentali» sono sostituite dalle seguenti: «servizi dipartimentali e non dipartimentali»;

2) al comma 1:

2.1) dopo la parola: «servizi», sono inserite le seguenti: «dipartimentali e»;

2.2) al primo periodo, dopo le parole: «Marina militare», sono inserite le seguenti: «, che ne definisce le dipendenze»;

n) all'articolo 233, il comma l è sostituito dal seguente: «1. Per il mantenimento delle competenze dell'Aeronautica militare in materia di servizio per l'assistenza al volo, concernente il traffico aereo militare sugli aeroporti militari ovvero che non segue le procedure per l'aviazione civile, nonché per il traffico aereo civile sugli aeroporti militari o su quelli civili con i servizi di navigazione aerea forniti ai sensi dell'articolo 230, possono essere costituiti organi di coordinamento generale o di coordinamento operativo, l'individuazione, la composizione e le modalità di funzionamento dei quali, sia a livello centrale che periferico, sono disciplinate con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tali organi, destinati, fra l'altro, a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la permeabilità degli spazi aerei si applica l'articolo 88.»;

o) l'articolo 238 è sostituito dal seguente:

«Art. 238 *(Sede di servizio)*. — 1. Il militare dell'Arma dei carabinieri non può:

a) prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l'imparzialità nell'espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell'Istituzione;

b) essere comunque assegnato a stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell'arruolamento.

2. Il militare dell'Arma dei carabinieri che intende contrarre matrimonio, comunica tale decisione al proprio comando per consentire all'Amministrazione di decidere sulla sua conferma o sul trasferimento ad altra sede entro il termine previsto dall'articolo 1040 dalla data dell'avvenuta comunicazione. Analoghi obblighi sono osservati per le convivenze.»;

p) l'articolo 240 è sostituito dal seguente:

«Art. 240 *(Disposizione all'interno di contingenti interforze)*. — 1. Il personale dell'Arma dei carabinieri prende il posto che è a esso di volta in volta assegnato quando:

a) si tratta di operazioni o di esercitazioni militari le quali richiedono per la loro natura, l'impiego di una Forza armata o di un corpo a preferenza di altra Forza armata o di altro corpo;

b) considerazioni di opportunità consigliano diversamente all'autorità militare dalla quale i contingenti dipendono.»;

q) all'articolo 244, comma 2, dopo le parole: «attività lavorative» sono inserite le seguenti: «connesse alle funzioni di cui all'articolo 132 del codice»;

r) all'articolo 246:

1) al comma 5, in fine, dopo le parole: «datore di lavoro» sono inserite le seguenti: «per il personale, le strutture e i materiali assegnati»;

2) al comma 7, la parola: «attribuite» è sostituita dalla seguente: «attribuiti»;

s) all'articolo 252:

1) comma 1, le parole: «istituiscono apposite strutture ordinative cui compete» sono sostituite dalla seguente: «assicurano»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte da distinte unità organizzative competenti per le funzioni di prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza di cui agli articoli 259 e seguenti.»;

t) all'articolo 253, comma 8:

1) le parole: «Salvo quanto previsto al comma 7, gli importi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi»:

2) le parole: «titolo III» sono sostituite dalle seguenti: «capo III del titolo I»;

u) all'articolo 261, comma 1 la parola: «Segretario» è sostituita dalla seguente: «Segretariato»;

v) all'articolo 269, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e un rappresentante del Ministero della salute»;

z) all'articolo 277, comma 1, lettera *l)*, dopo le parole: «trasporti e», è inserita la seguente: «dei»;

aa) all'articolo 278, comma l, lettera *c)*, le parole: «selezione,» sono soppresse;

bb) all'articolo 279, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Aeronautica militare:

a) Istituto di scienze militari aeronautiche;

b) Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;

c) Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;

d) Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare;

e) Istituto di perfezionamento e addestramento in medicina aeronautica spaziale;

f) Scuole di volo;

g) Scuola lingue estere dell'Aeronautica militare;

h) Istituto superiore per la sicurezza del volo;

i) Comando aeroporto-Centro storiografico e sportivo dell'Aeronautica militare;

l) Reparto addestramento controllo spazio aereo;

m) Rappresentanze all'estero per lo svolgimento di corsi di addestramento al volo per ufficiali.».

Art. 2.

Disposizioni in materia di beni

1. Al libro secondo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 283, comma 4, la parola: «Ministero» è sostituita dalla seguente: «Ministro»;

b) all'articolo 292, comma 1, le parole: «del Presidente della Repubblica, su proposta» sono soppresse;

c) all'articolo 304, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il comando delle unità navali è affidato, per le unità navali della Guardia di finanza, al personale appartenente ai ruoli ufficiali e ispettori del predetto Corpo che abbia conseguito l'abilitazione, dopo un corso teorico-pratico stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.»;

d) agli articoli 312, comma 1, e 343, comma 2, lettera *c)* punto 1.3), la parola: «Segretario» è sostituita dalla seguente: «Segretariato»;

e) all'articolo 332:

1) comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le proroghe temporanee al rilascio degli alloggi di servizio, previste dall'articolo 286, comma 3, del codice, possono essere concesse:

a) ai concessionari di alloggi ASGC, ASIR e ASI, quando non vi sono esigenze di reimpiego immediato dell'alloggio;

b) ai concessionari di alloggi AST che non sono incorsi nella revoca anticipata della concessione. In tal caso, salvo quanto previsto al comma 3, la proroga o l'insieme di proroghe concesse in tempi successivi non possono superare la durata massima di un anno decorrente dalla data in cui si è verificata la perdita del titolo;

c) al coniuge superstite del concessionario dell'alloggio o ad altro familiare già convivente, finché permanga inalterato lo stato civile, per una durata massima pari a tre mesi decorrenti dal novantesimo giorno successivo al decesso del concessionario per gli alloggi ASGC, ASIR e ASI e pari al periodo occorrente per il completamento dei previsti anni di utilizzazione aumentati di un ulteriore anno, per gli alloggi AST;

d) al coniuge o ai figli superstiti del concessionario di alloggio ASI o AST, riconosciuto vittima della criminalità o del terrorismo o del dovere o equiparato a quest'ultima categoria, che sono considerati aventi titolo alla concessione ai sensi dell'articolo 317, finché permanga inalterato lo stato civile, per il periodo di un anno, rinnovabile a richiesta degli interessati.»;

2) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: «6-*bis*. Ai concessionari degli alloggi di cui al comma 1, trasferiti d'autorità, il canone di cui all'articolo 286, comma 3-*bis*, del codice, si applica dalla data stabilita per il rilascio del medesimo alloggio, compresa entro il novantesimo giorno dalla data di cessazione o di revoca della concessione ai sensi degli articoli 329 e 331.»;

f) all'articolo 341, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I modelli delle comunicazioni e degli atti formali, comunque denominati, relativi alla concessione di alloggi di servizio, sono individuati agli articoli da 345 a 349, da 352 a 357 e da 384 a 386, e sono aggiornati, nelle rispettive partizioni e voci, con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare.»;

g) all'articolo 372, comma 1:

1) all'alinea, le parole: «i generali comandanti di divisione e dell'Ispettorato scuole» sono sostituite dalle seguenti: «il comandante delle scuole, il comandante delle unità mobili e specializzate e i comandanti interregionali»;

2) alla lettera *b)*, le parole: «della divisione o dell'ispettorato» sono sostituite dalle seguenti: «delle scuole o delle unità mobili e specializzate o interregionali»;

h) all'articolo 401, comma l, lettera *c)*:

1) le parole: «articolo 143» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 143 del codice degli appalti»;

2) le parole: «153 del codice degli appalti» sono sostituite dalle seguenti: «153 del medesimo codice»;

i) all'articolo 404:

1) al comma 4, lettera *a)*, le parole: «, compreso il costo della necessaria garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa», sono soppresse;

2) al comma 5, lettera *a)*, le parole: «, e del 5 per cento nel caso di acquisto dell'usufrutto», sono soppresse.

Art. 3.

Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità

1. Al libro terzo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 450 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le competenze del direttore possono essere attribuite al Capo ufficio amministrazione, con qualifica o grado dirigenziale, quando previsto dagli ordinamenti di Forza armata.»;

b) all'articolo 451, comma 7, le parole: « del comparto amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: « dell'Arma stessa»;

c) al comma 1 dell'articolo 459 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La paga e gli altri emolumenti comunque denominati possono essere corrisposti con le modalità e le cadenze temporali di cui all'articolo 457. »;

d) all'articolo 463, comma 1 , lettera *b)*, le parole: «l'ufficio del Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «il Segretariato generale della difesa»;

e) all'articolo 485, comma 1, lettera *d)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo Corpo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.»;

f) all'articolo 505, comma 6, dopo la parola: «Se» è inserita la seguente: «non»;

g) all'articolo 515, comma 1, dopo le parole: «Forza armata o interforze» sono inserite le seguenti: « , anche in attuazione del Sistema europeo dei conti (SEC), di cui al regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223/96, e succes-

sive modificazioni, d'ora in avanti denominato 'sistema SEC', secondo istruzioni unitarie adottate con le modalità di cui all'articolo 446, comma 4»;

h) all'articolo 519, comma 1:

1) al secondo periodo, dopo le parole: « estremi di codificazione», sono inserite le seguenti: « e secondo i criteri del sistema SEC»;

2) al terzo periodo, dopo le parole: «ai fini logistici», sono inserite le seguenti: « e della contabilità economico-analitica»;

i) all'articolo 520, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Nei documenti contabili ciascun materiale è descritto con l'indicazione del numero unificato di codificazione, della denominazione, dell'unità di misura e del prezzo unitario di inventario, nonché con i criteri di rilevazione del sistema SEC. Tali dati sono desunti dai cataloghi compilati e diramati dal competente organo centrale. Dall'anno 2012:

a) è indicato il prezzo unitario di acquisto di ciascun materiale, comprensivo d'imposta sul valore aggiunto;

b) i valori unitari di acquisto sono soggetti ad ammortamento, in base alla tipologia merceologica dei beni. I valori risultanti al 31 dicembre 2011 dei materiali assunti in carico al prezzo unitario di inventario, rivalutato o svalutato, sono assoggettati ad ammortamento sulla base degli importi calcolati a tale data;

c) i valori dei beni in carico ai magazzini, quando suscettibili di ammortamento, sono assoggettati a tale procedura a decorrere dall'immissione in servizio dei materiali presso gli enti, i distaccamenti o i reparti utilizzatori;

d) i valori dei beni appartenenti alla V categoria patrimoniale, con esclusione dei materiali mobili rientranti nelle voci 'attrezzature e macchinari per altri usi specifici' e 'altri beni mobili e arredi per uso specifico', nonché alla VII categoria patrimoniale, non sono soggetti ad ammortamento. I relativi prezzi di acquisto sono rivalutati o aggiornati ove i materiali stessi sono sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria, ovvero sono utilizzati ai fini di cui all'articolo 518, comma 6;

e) per lo scarico dei materiali in uscita dai magazzini, è utilizzato il metodo contabile 'primo entrato, primo uscito' (F.I.F.O. - first in first *out)*, di cui all'articolo 2426, primo comma, numero 10), del codice civile;

f) il competente organo centrale definisce i valori dei beni quando non è possibile rilevarne i prezzi di acquisto dai documenti commerciali e di consegna o dagli atti negoziali, né dai contratti relativi a forniture provenienti da Forze armate estere o da agenzie della NATO.»;

l) all'articolo 529, comma 7, la parola: «quindicesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo»;

m) agli articoli 531, comma 5, e 534, comma 5, le parole: «a ordinamento militare» sono soppresse;

n) all'articolo 569:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Condizioni delle permute»;

2) il comma 1 è abrogato;

3) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «l . Le convenzioni e i contratti di permuta di cui all'articolo 545 del codice rispettano le seguenti condizioni:»;

o) all'articolo 573, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo fine di consentire le prestazioni, quando necessario può essere concesso l'utilizzo strettamente strumentale e temporaneo di porzioni di aree, superfici, immobili e infrastrutture in uso al Ministero della difesa.».

Art. 4.

Disposizioni in materia di personale militare

1. Al libro quarto del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 575, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Esso è rinnovato ad ogni cambiamento di categoria del militare.»;

b) all'articolo 582, comma 1:

1) alla lettera *e)*:

1.1) il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) l'anafilassi, le reazioni allergiche/pseudoallergiche, le intolleranze a farmaci ed alimenti, con manifestazioni cliniche severe, anche in fase asintomatica, diagnosticate tramite valutazioni cliniche e procedure laboratoristiche appropriate, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;»;

1.2) al numero 4), la parola: «sistemiche» è sostituita dalle seguenti: «e le vascoliti»;

2) alla lettera *l)*:

2.1) il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) le gravi turbe del ritmo cardiaco, le anomalie del sistema specifico di conduzione, le canalopatie, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;»;

2.2) al numero 6), le parole: «altre» e «quelle» sono soppresse;

2.3) al numero 7), la parola: «o» è sostituita dalla seguente: «e»;

3) la lettera *p)* è sostituita dalla seguente: «*p)* apparato urogenitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica, dell'uretra e dell'apparato genitale maschile e femminile o i loro esiti che sono causa di rilevanti e permanenti alterazioni funzionali, trascorso se occorre, il periodo di inabilità temporanea;»;

4) alla lettera *r)*:

4.1) il numero 11) è abrogato;

4.2) il numero 12) è sostituito dal seguente: «12) i disturbi di personalità (paranoide, schizoide, schizotipico, antisociale, borderline, istrionico, narcisistico, evitante, dipendente, ossessivo compulsivo di personalità), trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;»;

4.3) il numero 13) è sostituito dal seguente: «13) i disturbi nevrotici e reattivi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;»;
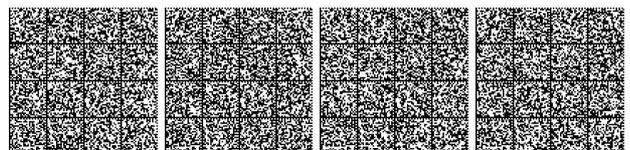
4.4) il numero 14) è sostituito dal seguente: «14) i disturbi psicotici trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;»;

5) alla lettera *t)*, numero 2), le parole: «maggiore di 65 dB» sono sostituite dalle seguenti: «uguale o maggiore di 50dB»:

c) all'articolo 598, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I corsi di cui agli articoli 608, comma 2, e 611, comma 1, non possono essere ripetuti, salvi i casi di forza maggiore documentati e quelli di cui al comma 3.»;

d) all'articolo 601:

1) al comma 4, lettera *a)*, numero 2), le parole: «lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *c)*»;

2) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i frequentatori delle scuole sottufficiali della Marina militare sono formate distinte graduatorie di merito secondo le categorie e le specialità.»;

e) all'articolo 610, comma 2, il numero: «609» è sostituito dal seguente: «601»;

f) all'articolo 623:

1) al comma l , dopo le parole: «corso pluritematico,», sono inserite le seguenti: «se attivato dal Capo di stato maggiore dell'Esercito,»;

2) al comma 2:

2.1) le parole: «, propedeutico al corso pluritematico,» sono soppresse;

2.2) le parole: «a livello di brigata o livello equivalente» sono sostituite dalle seguenti: «del livello ordinativo individuato dalla Forza armata e negli organi di vertice»;

3) al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* operare nell'ambito degli Stati maggiori dei comandi nazionali e multinazionali del livello ordinativo individuato dalla Forza armata e negli organi di vertice;»;

g) all'articolo 624, comma l :

1) le parole: «appartenenti ai ruoli normali» sono sostituite dalle seguenti: «ed, eccezionalmente, i maggiori, appartenenti ai ruoli normali, sulla base di particolari esigenze individuate dallo Stato maggiore»;

2) dopo le parole: «dell'avanzamento», sono inserite le seguenti: «previsti per il grado di capitano»;

h) all'articolo 625, comma 1, il numero: «617» è sostituito dal seguente: «639»;

i) all'articolo 629, comma 2, il numero: «618» è sostituito dal seguente: «628»;

l) all'articolo 631:

1) al comma l;

1.1) dopo le parole: «ufficiali frequentatori», sono inserite le seguenti: «che hanno superato l'esame finale»;

1.2) dopo le parole: «punteggi conseguiti», sono inserite le seguenti: «risultanti dalla media aritmetica del punteggio di cui all'articolo 629, comma 2, e del punteggio conseguito»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli ufficiali inseriti nella graduatoria di cui al comma l sono dichiarati idonei alle funzioni di stato maggiore; ad essi è rilasciato il relativo diploma.»;

m) all'articolo 632, il comma 1 è sostituito dal seguente: «l. Il rinvio d'autorità per motivi di servizio, autorizzato dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano solo per esigenze inderogabili di Forza armata e nei soli casi in cui non si sia già verificato alcuno dei rinvii previsti dal presente articolo, può essere disposto al solo corso di Stato maggiore immediatamente successivo a quello al quale l'ufficiale avrebbe dovuto partecipare.»;

n) all'articolo 639:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono ammessi al corso pluritematico, se attivato e nel numero stabilito dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano per ciascuno dei ruoli di cui all'articolo 809, comma l lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del codice, gli ufficiali utilmente collocati nella graduatoria di merito relativa al ruolo di appartenenza formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli posseduti non inferiore a 18/30.»;

2) al comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* il punteggio di cui all'articolo 631, comma l;»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria sono effettuate da una commissione nominata dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.»:

o) l'articolo 679 è sostituito dal seguente:

«Art. 679 *(Requisiti per ricoprire incarichi relativi al servizio di stato maggiore dell'Esercito italiano).* — 1. Possono ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ovvero di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, determinati dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, gli ufficiali superiori che hanno assolto gli obblighi di comando o di servizio ovvero le attribuzioni specifiche previsti dal codice, per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente, e hanno superato il corso superiore di Stato maggiore interforze ovvero il corso di cui all'articolo 2226 del codice.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, da assegnare agli ufficiali che rivestono il grado di maggiore ovvero tenente colonnello, non hanno natura dirigenziale.

3. Gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ricoperti dagli ufficiali che rivestono il grado di colonnello ovvero di tenente colonnello, in caso di temporanea assenza dei titolari e in attesa delle decisioni delle competenti autorità, sono ricoperti dagli ufficiali di cui al presente comma, nell'ordine di priorità di seguito indicato e nel rispetto dell'anzianità di grado tra gli ufficiali appartenenti alla stessa categoria:

a) ufficiali idonei al servizio di stato maggiore, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo;

b) ufficiali che hanno superato il corso superiore di stato maggiore interforze, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo;

c) ufficiali idonei al servizio di stato maggiore, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo;

d) ufficiali che hanno superato il corso superiore di stato maggiore interforze, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo;

e) ufficiali idonei alle funzioni di stato maggiore, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo;

f) ufficiali idonei alle funzioni di stato maggiore, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo.

4. Nei casi di cui al comma 3, escluso quello di cui alla lettera *a)*, gli ufficiali dello stesso ruolo del titolare ricoprono l'incarico in sede vacante.»;

p) all'articolo 685, comma 1, lettera *h)*, numero 1), le parole: «dal regolamento di disciplina militare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1462 del codice»;

q) nel modello 'C' di cui al comma 4 dell'articolo 689, le parole: «della legge 1034/71» sono sostituite dalle seguenti: «del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo n. 104 del 2010»;

r) all'articolo 695, comma 1, le parole: «dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni di cui all'articolo l, comma 6, del codice»;

s) nei modelli 'A' e 'B' di cui all'articolo 698, comma 1, le parole: «della legge n. 1034 del 1971» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo n. 104 del 2010»;

t) all'articolo 704, comma 1, le parole: «nel regolamento di disciplina militare» sono sostituite dalle seguenti: «con normativa disciplinare»;

u) all'articolo 710, comma 4, le parole: «annessi al regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «previsti con decreto del Ministro della difesa»;

v) all'articolo 724, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le istruzioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e adeguatamente diffuse negli enti o reparti militari secondo modalità dettate dalle medesime. Le istruzioni di cui al comma l, lettera *a)*, riguardano il servizio di presidio, le bandiere, le insegne, gli onori, le cerimonie e le riviste militari, nonché le presentazioni e le visite ufficiali delle autorità militari; esse sono adottate con apposite direttive, ferme restando le disposizioni generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cerimoniale e precedenze.»;

z) all'articolo 748:

1) al comma 1, è aggiunto. in fine, il seguente periodo: «Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi di assenza per motivi di salute, il militare, senza ritardo, deve trasmettere, al superiore diretto, il certificato medico recante la prognosi, nonché, al competente organo della sanità militare, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinché, nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 181 del codice, venga verificata la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari militari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare, restando salva e impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di effettuare, tramite la sanità militare, ovvero del Corpo della Guardia di finanza per il proprio personale, le visite di controllo per l'idoneità psico-fisica previste dalle norme in vigore. Le modalità per l'eventuale trasmissione telematica dei certificati medici agli organi della Sanità militare sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della salute, e del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»;

3) al comma 3, le parole: « la malattia da cui il militare è affetto e» sono soppresse;

aa) all'articolo 751, comma 1, lettera *a)*, numero 12), le parole: «del regolamento di disciplina militare» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa disciplinare»;

bb) all'articolo 761, comma 2, lettera *i)*, le parole: «dal regolamento di disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «con normativa disciplinare»;

cc) all'articolo 767, comma 3, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «tre»;

dd) all'articolo 785, comma 2, lettera *b)*, le parole: «guerra;» sono sostituite dalle seguenti: «guerra.»;

ee) all'articolo 796, comma 1, lettera *a)*, la parola: «delle» è sostituita dalla seguente: «della»;

ff) alla rubrica dell'articolo 837, dopo la parola: «Concessione», è inserita la seguente: «ripetuta»;

gg) l'articolo 842 è sostituito dal seguente:

«Art. 842 *(Concessione e norma di rinvio)*. 1. La Medaglia militare al merito di lungo comando è concessa dal Ministero della difesa, che rilascia il relativo brevetto di autorizzazione a fregiarsene. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le istruzioni per la concessione. Alla medesima Medaglia si applicano anche le disposizioni di cui alla sezione III del presente capo.»;

hh) all'articolo 844, comma 2, il numero: «12» è sostituito dal seguente: «10»;

ii) all'articolo 846, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La medaglia d'onore per lunga navigazione è concessa dal Ministero della difesa per i militari

dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri, ovvero dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli iscritti nelle matricole della gente di mare, nonché dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza per il relativo personale.»;

ll) all'articolo 850, comma l, le parole: «all'articolo 851, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4»;

mm) dopo l'articolo 861, è inserito il seguente:

«Art. 861-*bis* *(Distintivo d'onore dei Volontari della libertà).* — 1. Il distintivo d'onore dei Volontari della libertà per i militari di cui all'articolo 1464, comma 1, lettera *m)*, del codice, è concesso in conformità al modello e ai criteri stabiliti dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350.»;

nn) all'articolo 862, comma 4, le parole: «competente ministro o comandante generale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa, ovvero dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per il relativo personale»;

oo) all'articolo 932, comma 1, le parole: « , comma 5, » sono soppresse;

pp) all'articolo 953:

1) al comma l:

1.1) le parole: «marescialli aiutanti» sono sostituite dalle seguenti: «primi marescialli o corrispondenti»;

1.2) le parole: «degli orchestrali dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «dei musicisti della rispettiva Forza armata»;

2) al comma 2, le parole: «degli orchestrali dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «dei musicisti della rispettiva Forza armata»;

qq) all'articolo 954, comma 3, lettera *b)*, la parola: «ai» è sostituita dalla seguente: «di»;

rr) all'articolo 959:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 957 e»;

1.2) alla lettera *a)*, le parole: «degli atleti dei» sono sostituite dalle seguenti: «il reclutamento nei»;

1.3) alla lettera *b)*, le parole: «gli atleti da reclutare» sono sostituite dalle seguenti: «il reclutamento»;

2) al comma 2, lettera *d)*, le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 957, comma 4, e».

Art. 5.

Disposizioni in materia di docenti civili

1.Al libro quinto del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 968:

1) all'alinea del comma l:

1.1) le parole: «Ministero della difesa su proposta del» sono soppresse;

1.2) dopo le parole: «ente interessato» sono inserite le seguenti: «in esito alla procedura di cui al comma 3»;

2) al comma 4, le parole: «provvederà alla stipulazione della convenzione da inoltrare al Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «autorizza la stipula della convenzione, ai sensi dell'articolo 565»;

b) all'articolo 974, comma 3:

1) la parola: «Ministro» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;

2) le parole: «trattativa privata» sono sostituite dalle seguenti: «procedura negoziata».

Art. 6.

Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e trattamento dei dati personali

1 . All'articolo 1059 del decreto del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: «6-*bis*. I dati relativi alla diagnosi apposta sul certificato medico del personale militare possono essere utilizzati dal competente organo della sanità militare per le finalità dirette ad accertare la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego e, in caso di accertata inidoneità, comunicati alle Commissioni mediche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Vengono comunicati al superiore diretto, invece, solo i dati riguardanti l'inidoneità privi di elementi riguardanti la diagnosi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al Corpo della Guardia di finanza.».

Art. 7.

Disposizioni in materia di trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio

1. Al libro settimo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo I, capo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Soggetti che hanno contratto infermità o patologie tumorali per particolari condizioni ambientali od operative»;

b) all'articolo 1078, il comma l è sostituito dal seguente: «l . Ai fini del presente capo, si intendono:

a) per missioni di qualunque natura, le attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di

polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;

b) per teatro operativo all'estero, l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, è stato o è ancora presente personale delle Forze armate e di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto umanitario;

c) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente > 4000 Kg/m^3), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio);

d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;

e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato.»;

c) all'articolo 1079:

1) il comma 1 , è sostituito dal seguente: «l. Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice è corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, l e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, l della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma l, lettere *d)* ed *e)*, ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso.»;

2) al comma 2:

2.1) all'alinea, le parole: «beneficiari dell'elargizione» sono soppresse;

2.2) alla lettera *a)*, la parola: «internazionali» è sostituita dalle seguenti: «di qualunque natura»;

2.3) alle lettere *c)* e *d)*, le parole: «di conflitto» sono sostituite dalle seguenti: «operativi all'estero»;

2.4) alla lettera *f)*, il numero: «1907» é sostituito dal seguente: «603»;

d) all'articolo 1080:

l) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Avvio dei procedimenti»;

2) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La Direzione generale procede all'istruttoria e alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, tenendo conto anche dell'ordine cronologico degli eventi più remoti nel tempo che hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali.»;

3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-*bis*. In relazione alle modifiche apportate agli articoli 603 e 1907 del codice dall'articolo 5, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, si considerano valide tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 2010 e restano validi tutti gli atti già adottati. La Direzione generale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente comma, provvede d'ufficio a chiedere il riesame delle domande sulle quali il Comitato di verifica, di cui all'articolo 1081, comma 3, si è espresso negativamente.»;

e) all'articolo 1081, il comma l è sostituito dal seguente: «1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o patologie tumorali, ai sensi dell'articolo 1079, comma l , è effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.»;

f) all'articolo 1083:

1) al comma l, il numero: «1907» è sostituito dal seguente: «603»;

2) al comma 3:

2.1) il numero: «1907» è sostituito dal seguente: «603»;

2.2) le parole: «e dai soggetti non dipendenti pubblici» sono soppresse;

2.3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti non dipendenti pubblici la Direzione generale, in conformità al giudizio espresso dalle Commissioni mediche ospedaliere nonché al parere del Comitato di verifica di cui all'articolo 1081, adotta il provvedimento di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione.».

Art. 8.

Disposizioni di coordinamento e transitorie

1. Al libro nono del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma l dell'articolo 1116 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo Corpo continuano ad applicarsi le previsioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 agosto 1998, n. 325, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 2002; trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal libro primo, titolo IV, capo I, del presente regolamento.»;

b) all'articolo 1120, il comma l è sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell'articolo 2193 del codice e nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale ivi previsto, si intendono destinate alla difesa militare le aree

portuali già in consegna al Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del codice, incluse nell'ambito dei seguenti porti:

a) Ancona (r.d. 30 luglio 1888, n. 5629);

b) Brindisi (r.d. 18 aprile 1915, n. 662);

c) Carloforte (r.d. n. 5629 del 1888);

d) Gaeta (r.d. 7 agosto 1887, n. 5053);

e) La Spezia (r.d. n. 5629 del 1888);

f) Livorno (r.d. n. 5053 del 1887);

g) Napoli (r.d. n. 5629 del 1888);

h) Olbia (r.d. 25 giugno 1899, n. 310);

i) Oristano (r.d. n. 5629 del 1888);

l) Otranto (r.d. 9 maggio 1907, n. 331);

m) Porto Torres (L. 12 luglio 1906, n. 430);

n) Ravenna (r.d. 25 novembre 1919, n. 2632);

o) S. Benedetto del Tronto (r.d. 10 gennaio 1907, n. 71);

p) Taranto (r.d. n. 5629 del 1888);

q) Venezia (r.d. n. 5629 del 1888);

r) Augusta (r.d. n. 5629 del 1888);

s) La Maddalena (r.d. n. 5629 del 1988);

t) Santo Stefano (r.d. 5629 del 1888);

u) Cagliari (art. 159).»;

c) all'articolo 1124:

1) al comma 1, le parole: «capo II del titolo VI del libro IV del» sono soppresse;

2) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Al personale in congedo a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stato adottato il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le disposizioni:

a) del regolamento per le matricole del regio esercito, approvato con decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941;

b) del regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina militare, approvato con regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236;

c) del regolamento per la tenuta della matricola dei militari dell'Aeronautica militare, approvato con decreto del Ministro in data 15 ottobre 1938.».

Art. 9.

Modifiche del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461

1. Al regio decreto 14 giugno 1934, n. l169, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo e agli articoli 2, 7, 9, 51, 66, 72, 75, 77, 78, 79, 80, 81 e 82, ovunque ricorrono, le parole: «carabinieri reali» sono sostituite dalla seguente: «carabinieri»;

b) all'articolo 9, le parole: «comandanti di presidio e dai corrispondenti comandi della Regia marina e della Regia aeronautica, dai prefetti, dai presidenti di corti o tribunale e dai procuratori del Re» sono sostituite dalle seguenti: «comandanti di presidio dell'Esercito italiano e dai corrispondenti comandanti della Marina militare e della Aeronautica militare, dai prefetti, dai presidenti di corti o tribunale e dai procuratori della Repubblica»;

c) agli articoli 66, primo comma, e 73, primo comma, la parola: «podestà» è sostituita, rispettivamente, dalle seguenti: «sindaci» e «sindaco»;

d) all'articolo 71, primo comma, le parole: «di divisione» sono sostituite dalla seguente: «interregionali».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «degli articoli 52 e 54 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 162, comma 1, del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;

b) all'articolo 1, comma 3, le parole: «Carabinieri guardie della Repubblica, unità speciale dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 54 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «Corazzieri, unità speciale dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 162, comma 1, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;

c) agli articoli 1, comma 4, 2, comma 5, 7, commi 2, 3 e 4, e 9, comma 1, le parole: «Carabinieri guardie della Repubblica», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «Corazzieri»;

d) all'articolo 7:

1) al comma 2, le parole: «dall'articolo 54 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 162, comma 1, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;

2) al comma 3, le parole: « dall'articolo 52 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 162, comma 1, del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;

3) il comma 5 è abrogato.

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 dopo le parole: «codice dell'ordinamento militare», sono inserite, in fine, le seguenti: «, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'ora in avanti denominato 'codice dell'ordinamento militare'».

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'adempimento dei compiti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti*

FORNERO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

BALDUZZI, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012
Registro n.2, foglio n. 353

N O T E

AVVERTENZE:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, commi 1 e 4-*ter*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. - 4-*bis* (*Omissis*).

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 2010, n. 106.

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* dell'18 giugno 2010, n. 140.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Convocazione)*. — 1. (*Omissis*).

2. La convocazione è effettuata, se non ricorre l'ipotesi di cui all' articolo 3 del presente titolo, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti ordinari del Consiglio e a coloro che sono stati invitati ai sensi dell' articolo 3 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'ora in avanti denominato «codice», di norma cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza.».

— Si riporta il testo dell'art. 82 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 82 *(Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)*. — 1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, è istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 84 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 84 *(Comitato consultivo sui progetti di contratto)*. — 1. – 3. (*Omissis*).

4. Il parere del comitato è richiesto sui progetti di contratto, di importo pari o superiore alla soglia per gli appalti dei lavori di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti e su quelli attuativi di programmi approvati con legge o con decreto del Ministro della difesa ai sensi di quanto previsto nell' articolo 536 del codice.

5. – 6. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 85 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 85 *(Commissione consultiva militare unica per la concessione o la perdita di ricompense al valor militare)*. — 1. – 8. (*Omissis*).

9. La Commissione è convocata per ordine del presidente e l'avviso di convocazione è comunicato, a cura della segreteria, ai soli membri effettivi di cui al comma 1, lettera *b)*, interessati alle proposte di conferimento poste all'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima del giorno di seduta, onde sia possibile provvedere tempestivamente all'eventuale sostituzione di quelli di essi che non possano intervenirvi, con i rispettivi membri supplenti.

10. (*Omissis*).».
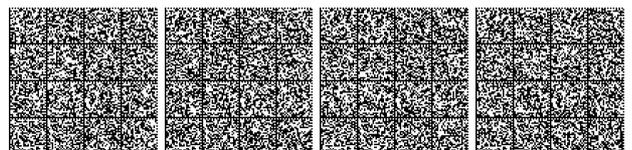
— Si riporta il testo dell'art. 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 87 *(Altri organismi consultivi e di coordinamento).* — 1. Nell'ambito del Ministero della difesa, operano i seguenti organi collegiali a elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali, nella composizione determinata con decreto del Ministro della difesa:

a) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti a incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;

b) Commissione italiana di storia militare;

c) Comitato etico.

2. La partecipazione agli organi di cui al comma 1 è onorifica e può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.».

— Si riporta il testo dell'art. 88 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 88 *(Durata e proroga delle commissioni e dei comitati consultivi e di coordinamento).* — 1. Alle commissioni e ai comitati consultivi e di coordinamento disciplinati dal codice e, comunque, operanti presso il Ministero della difesa, si applicano gli articoli 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 68, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 127 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 127 *(Iscrizione nel registro nazionale).* — 1. Le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese di cui all'art. 44 del codice, devono essere presentate al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa - Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento.

2. - 3. (*Omissis*)».

— Si riporta il testo dell'art. 143 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 143 *(Personale dell'Agenzia).* — 1. – 3. (*Omissis*).

4. L'inquadramento definitivo del personale avviene nell'ambito dell'organico determinato ai sensi del comma 1.

5. Il personale di cui al comma 1 che non ha ottenuto l'inquadramento definitivo è restituito al Ministero della difesa, anche per l'eventuale applicazione delle procedure previste dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il servizio prestato dal predetto personale presso l'agenzia è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato presso il Ministero della difesa.

6. Al personale inquadrato in via definitiva nell'agenzia continua a essere mantenuto l'inquadramento per aree, posizione economica e profilo in godimento sino alla stipula del contratto integrativo collettivo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Tale contratto non si applica al personale delle unità trasformate in società per azioni, a decorrere dal momento della trasformazione.

7. *(abrogato)*.

8. *(abrogato)*.».

— Si riporta il testo dell'art. 152 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 152 *(Unità e reparti dell'Esercito italiano).* — 1. I livelli ordinativi delle grandi unità dell'Esercito italiano sono i seguenti:

a) corpo d'armata;

b) divisione;

c) brigata.

2. I livelli ordinativi delle unità, dei reparti e delle articolazioni di rango inferiore sono i seguenti:

a) reggimento;

b) battaglione; gruppo squadroni per la cavalleria; gruppo per l'artiglieria;

c) compagnia; squadrone per la cavalleria; batteria per l'artiglieria;

d) plotone; sezione per l'artiglieria;

e) squadra.

3. L'articolazione e la denominazione ordinativa e tattica delle unità di cui al presente articolo sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.».

— Si riporta il testo dell'art. 156 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

« Art. 156 *(Centri di addestramento e formazione e di selezione).* — 1. – 2. (*Omissis*).

3. I Centri di addestramento e formazione e di selezione sono comandati da Ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina militare.».

— Si riporta il testo dell'art. 165 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 165 *(Comandi e servizi dipartimentali e non dipartimentali).* — 1. Sono comandi e servizi dipartimentali e non dipartimentali quelli indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, che ne definisce le dipendenze; per la parte tecnico-amministrativa e didattica, essi sono alla diretta dipendenza del Capo di stato maggiore della Marina militare o delle autorità indicate con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

2. (*Omissis*).

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 233 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 233 *(Organismi di coordinamento).* — 1. Per il mantenimento delle competenze dell'Aeronautica militare in materia di servizio per l'assistenza al volo, concernente il traffico aereo militare sugli aeroporti militari ovvero che non segue le procedure per l'aviazione civile, nonché per il traffico aereo civile sugli aeroporti militari o su quelli civili con i servizi di navigazione aerea forniti ai sensi dell'art. 230, possono essere costituiti organi di coordinamento generale o di coordinamento operativo, l'individuazione, la composizione e le modalità di funzionamento dei quali, sia a livello centrale che periferico, sono disciplinate con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tali organi, destinati, fra l'altro, a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la permeabilità degli spazi aerei, si applica l'art. 88.

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 238 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 238 *(Sede di servizio).* — 1. Il militare dell'Arma dei carabinieri non può:

a) prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l'imparzialità nell'espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell'Istituzione;

b) essere comunque assegnato a stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell'arruolamento.

2. Il militare dell'Arma dei carabinieri che intende contrarre matrimonio, comunica tale decisione al proprio comando per consentire all'Amministrazione di decidere sulla sua conferma o sul trasferimento ad altra sede entro il termine previsto dall'art. 1040 dalla data dell'avvenuta comunicazione. Analoghi obblighi sono osservati per le convivenze.».

— Si riporta il testo dell'art. 240 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 240 *(Disposizione all'interno di contingenti interforze).* — 1. Il personale dell'Arma dei carabinieri prende il posto che è a esso di volta in volta assegnato quando:

a) si tratta di operazioni o di esercitazioni militari le quali richiedono per la loro natura, l'impiego di una Forza armata o di un corpo a preferenza di altra Forza armata o di altro corpo;

b) considerazioni di opportunità consigliano diversamente all'autorità militare dalla quale i contingenti dipendono.».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 244 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 244 *(Applicazione della normativa in materia di sicurezza).* — 1. (*Omissis*).

2. Le norme del presente capo si applicano anche alle attività lavorative connesse alle funzioni di cui all'articolo 132 del codice svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza.».
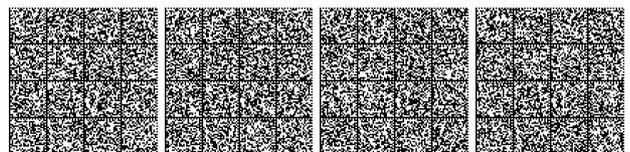
— Si riporta il testo dei commi 5 e 7 dell'art. 246 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 246 *(Individuazione del datore di lavoro)*. — 1. – 4. (*Omissis*).

5. Per le basi e i comandi NATO e UE multinazionali presenti sul territorio nazionale, il comandante del comando nazionale alla sede o quartier generale è responsabile, nelle funzioni di supporto della nazione ospite, del rispetto dell'applicazione della normativa nazionale e dei regolamenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assumendo, a tal fine, le funzioni di datore di lavoro per il personale, le strutture e i materiali direttamente assegnati.

6. (*Omissis*).

7. Con il provvedimento di cui al comma 6 possono essere altresì attribuiti alcuni specifici obblighi propri del datore di lavoro a unità organizzative, a livello centrale o periferico, istituzionalmente competenti in materia.».

— Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 252 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 252 *(Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa)*. — 1. Gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa, sulla base delle specifiche esigenze, assicurano il coordinamento centrale delle attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte da distinte unità organizzative competenti per le funzioni di prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza, di cui agli articoli 259 e seguenti.

3. – 4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 253 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 253 *(Attività e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari)*. — 1. – 7. (*Omissis*).

8. Gli importi dei pagamenti in sede amministrativa previsti dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, eventualmente irrogate al personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa per violazione commesse presso organismi militari, sono imputate, in via transitoria sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, fatta salva ogni rivalsa dell'Amministrazione nei confronti degli interessati che siano riconosciuti responsabili per dolo o colpa grave a seguito di specifica inchiesta disposta ai sensi del capo III del titolo I del libro III.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 261 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 261 *(Organizzazione dei servizi di vigilanza)*. — 1. L'unità organizzativa di vigilanza costituita nell'ambito dell'ufficio del Segretariato generale della difesa individuato ai sensi dell'art. 252, comma 4, svolge le funzioni in applicazione delle direttive adottate dal Segretariato generale della difesa, sentito lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, con l'eventuale supporto tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonché con quello tecnico-amministrativo delle direzioni generali.

2. – 3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 269 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 269 *(Qualificazione del personale)*. — 1. (*Omissis*).

2. Le attività professionali per l'assolvimento delle funzioni previste dal presente capo, sono effettuate dal personale del Ministero della difesa in possesso degli stessi requisiti previsti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. La formazione professionale e l'abilitazione di detto personale competono al Ministero della difesa secondo i criteri e le modalità stabiliti dal decreto legislativo n. 230 del 1995. L'abilitazione è rilasciata previo esame di apposite commissioni delle quali fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un rappresentante del Ministero della salute.».

— Si riporta il testo del comma 1, lettera *l)*, dell'art. 277 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 277 *(Enti e istituti di istruzione dell'Esercito italiano)*. — 1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Esercito e per le attività di studio e ricerca cartografica sono i seguenti:

a) - i) (*Omissis*);

l) Scuola dell'arma dei trasporti e dei materiali;

m) - t) (*Omissis*).

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 1, lettera *c)*, dell'art. 278 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 278 *(Enti e istituti di istruzione della Marina militare)*. — 1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale della Marina militare e per le attività di studio e ricerca idrografica sono i seguenti:

a) - b) (*Omissis*);

c) Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 279 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 279 *(Enti e istituti di istruzione dell'Aeronautica militare)*. — 1. Sono enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Aeronautica militare:

a) Istituto di scienze militari aeronautiche;

b) Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;

c) Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;

d) Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare;

e) Istituto di perfezionamento e addestramento in medicina aeronautica spaziale;

f) Scuole di volo;

g) Scuola lingue estere dell'Aeronautica militare;

h) Istituto superiore per la sicurezza del volo;

i) Comando aeroporto-Centro storiografico e sportivo dell'Aeronautica militare;

l) Reparto addestramento controllo spazio aereo;

m) Rappresentanze all'estero per lo svolgimento di corsi di addestramento al volo per ufficiali.

2. (*Omissis*).».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 283 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 283 *(Tenuta del registro e modalità d'iscrizione)*. — 1. - 3. (*Omissis*).

4. L'iscrizione nel registro è effettuata su domanda dell'amministrazione dello Stato interessata. La domanda è corredata dei certificati degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi secondo le vigenti disposizioni di legge. A conclusione dell'istruttoria da parte di NAVARM, per l'accertamento dei requisiti, l'iscrizione è disposta con decreto del Ministro della difesa, nel quale è riportata l'indicazione dei dati identificativi del naviglio e del tipo di navigazione al quale è abilitato secondo la procedura di certificazione.

5. – 6. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 292 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 292 *(Iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare di unità navali dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto)*. — 1. L'iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato delle unità navali in dotazione all'Esercito italiano,

all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo delle capitanerie di porto, è disposta con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro interessato.

2. – 4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 304 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 304 *(Comando delle unità navali della Guardia di finanza)*. — 1. Il comando delle unità navali è affidato, per le unità navali della Guardia di finanza, al personale appartenente ai ruoli ufficiali e ispettori del predetto Corpo che abbia conseguito l'abilitazione, dopo un corso teorico-pratico stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della difesa.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 312 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

« Art. 312 *(Competenze generali)*. — 1. Lo Stato maggiore della difesa definisce i criteri generali per la determinazione degli incarichi che consentono l'assegnazione degli alloggi di servizio. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Segretariato generale della difesa determinano gli elenchi degli incarichi concernenti i destinatari degli alloggi di servizio, nel presente titolo denominati «elenchi degli incarichi», con le modalità di cui all'articolo 343.

2. – 3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 332 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 332 *(Proroghe per il rilascio)*. — 1. (*Omissis*).

2. Le proroghe temporanee al rilascio degli alloggi di servizio, previste dall' articolo 286, comma 3 del codice, possono essere concesse:

a) ai concessionari di alloggi ASGC, ASIR e ASI quando non vi sono esigenze di reimpiego immediato dell'alloggio;

b) ai concessionari di alloggi AST che non sono incorsi nella revoca anticipata della concessione. In tal caso, salvo quanto previsto al comma 3, la proroga o l'insieme di proroghe concesse in tempi successivi non possono superare la durata massima di un anno decorrente dalla data in cui si è verificata la perdita del titolo;

c) al coniuge superstite del concessionario dell'alloggio o ad altro familiare già convivente, finché permanga inalterato lo stato civile, per una durata massima pari a tre mesi decorrenti dal novantesimo giorno successivo al decesso del concessionario per gli alloggi ASGC, ASIR e ASI e pari al periodo occorrente per il completamento dei previsti anni di utilizzazione aumentati di un ulteriore anno, per gli alloggi AST.;

d) al coniuge o ai figli superstiti del concessionario di alloggio, ASI o AST, riconosciuto vittima della criminalità, o del terrorismo, o del dovere, o equiparato a quest'ultima categoria, che sono considerati aventi titolo alla concessione, ai sensi dell'art. 317, finché permanga inalterato lo stato civile, per il periodo di un anno, rinnovabile a richiesta degli interessati.

3. – 6. (*Omissis*).

6-*bis*. Ai concessionari degli alloggi di cui al comma 1, trasferiti d'autorità, il canone di cui all'art. 286, comma 3-*bis*, del codice, si applica dalla data stabilita per il rilascio del medesimo alloggio , compresa entro il novantesimo giorno dalla data di cessazione o di revoca della concessione ai sensi degli articoli 329 e 331.».

— Si riporta il testo dell'art. 341 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 341 *(Formalità per le comunicazioni)*. — 1. Le comunicazioni riguardanti gli atti formali dei comandi competenti e quelle inoltrate dal concessionario sono notificate a norma di legge. Le comunicazioni da parte dei concessionari possono essere presentate a mano ai competenti comandi, i quali sono tenuti a rilasciare apposita ricevuta completa della data di ricezione. I modelli delle comunicazioni e degli atti formali, comunque denominati, relativi alla concessione di alloggi di servizio, sono individuati agli articoli da 345 a 349, da 352 a 357 e da 384 a 386, e sono aggiornati, nelle rispettive partizioni e voci, con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare.».

— Si riporta il testo del comma 2, lettera *c)*, punto 1.3), dell'art. 343 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 343 *(Procedimento per l'individuazione e variazioni degli incarichi che danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio classificati ASGC, ASIR e* ASI). — 1. (*Omissis*).

2. Le variazioni degli incarichi sono effettuate con le modalità indicate nelle seguenti lettere:

a) - *b)* (*Omissis*);

c) alloggi ASI:

1) gli incarichi che danno titolo alla concessione degli alloggi ASI possono essere oggetto di variazioni o di aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le variazioni sono proposte:

1.1) dallo Stato maggiore della difesa, che le approva, per l'area interforze e NATO;

1.2) dagli Stati maggiori di Forza armata per l'area tecnico-operativa;

1.3) dal Segretariato generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa. Le variazioni di cui ai numeri 2 e 3 devono pervenire allo Stato maggiore della difesa per le valutazioni e l'eventuale approvazione.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 372 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 372 *(Commissione per gli alloggi)*. — 1. In sede locale, il comandante delle scuole, il comandante delle unità mobili e specializzate e i comandanti interregionali nominano tre distinte Commissioni per l'assegnazione degli alloggi ufficiali, sottufficiali e appuntati e carabinieri, composta da:

a) Presidente: Comandante del corpo competente;

b) un ufficiale dell'ente amministrativo nominato dal Comandante delle scuole o delle unità mobili e specializzate o interregionali;

c) tre membri della categoria interessata, designati dal Consiglio di base della rappresentanza corrispondente

2. – 6. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 1, lettera *c)*, dell'art. 401 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 401 *(Alloggi assegnati al personale che svolge particolari incarichi di servizio e alloggi assegnati per una durata determinata rinnovabile, in ragione delle esigenze di mobilità e abitative)*. — 1. Il Ministero della difesa realizza nuovi alloggi di servizio o procede all'acquisizione a vario titolo degli stessi o alla ristrutturazione degli alloggi esistenti, appartenenti alle categorie di cui all' articolo 399, comma 1, lettere *a)* e *b)*, mediante:

a) specifiche assegnazioni sui pertinenti capitoli di bilancio;

b) introiti derivanti dalla vendita degli alloggi del Ministero della difesa, ritenuti non più funzionali per le esigenze istituzionali delle Forze armate, dichiarati alienabili ai sensi dell' articolo 403;

c) lo strumento dei lavori pubblici di cui al codice degli appalti, e in particolare con applicazione del disposto dell' articolo 143 del codice degli appalti, nonché delle procedure di cui all' articolo 153 del medesimo codice e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005. L'Amministrazione della difesa prevede la possibilità di cessione all'appaltatore, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali. Ai sensi dell' articolo 297, comma 3, del codice, i canoni degli alloggi di servizio realizzati mediante l'istituto della concessione di lavori pubblici sono direttamente e interamente versati al concessionario al fine del perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, ai sensi dell' articolo 143, comma 8, del codice degli appalti;

d) – f) (*Omissis*).

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dei commi 4, lettera *a)* e 5, lettera *a)*, dell'art. 404 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 404 *(Criteri di vendita)*. — 1. – 3. (*Omissis*).

4. Hanno diritto:

a) di opzione all'acquisto dell'usufrutto i conduttori ultrasessantacinquenni e quelli nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai conduttori ultrasessantacinquenni con reddito familiare lordo, nella presente sezione denominato «reddito», non superiore a quello stabilito dal decreto di gestione annuale di cui all'articolo 306, comma 2, del codice, nella presente sezione denominato «decreto di gestione annuale», è data facoltà di rateizzare il relativo corrispettivo in rate mensili
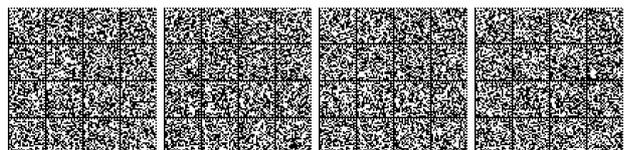
di importo non superiore al 20 per cento del reddito mensile. In caso di esercizio dell'acquisto dell'usufrutto con diritto di accrescimento in favore del coniuge o di altro membro del nucleo familiare di cui al presente comma il prezzo sarà determinato e corrisposto ai sensi di legge;

b) alla continuazione della conduzione dell'alloggio esclusivamente i conduttori con reddito non superiore a quello stabilito dal decreto di gestione annuale, ovvero il cui nucleo familiare convivente, considerato fino al primo grado di parentela o affinità rispetto al concessionario, comprenda un portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'offerta di cui al comma 2, i conduttori, a pena di decadenza dal diritto ad acquistare l'alloggio, trasmettono, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale l'atto di esercizio del diritto con le modalità indicate nel comma 2, allegando:

a) a titolo di caparra confirmatoria, un assegno circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, intestati al Ministero della difesa, di importo pari al 10 per cento del prezzo di vendita, nel caso di acquisto della proprietà dell'alloggio;

b) – d) (*Omissis*).

6. – 21. (*Omissis*).».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 450 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 450 *(Competenze del direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza)*. — 1. Il direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza, con grado o qualifica dirigenziale, dirige e coordina, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dal comandante da cui dipende, le attività logistico-amministrative dell'unità organica o del complesso di unità organiche alle quali la direzione o il centro di intendenza sono di supporto. Esercita i poteri di spesa nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma ed espleta le funzioni di comandante dell'organismo logistico-amministrativo diretto. Le competenze del direttore possono essere attribuite al Capo ufficio amministrazione con qualifica o grado dirigenziale, quando previsto dagli ordinamenti di Forza armata.».

— Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 451 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 451 *(Organi della gestione amministrativa e competenze)*. — 1. – 6. (*Omissis*).

7. Nell'Arma dei carabinieri le cariche di capo del servizio amministrativo, di capo della gestione finanziaria e di capo della gestione patrimoniale sono ricoperte da ufficiali dell'Arma stessa.

8. - 9. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 459 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 459 *(Paga e indennità dei militari di truppa)*. — 1. Ai militari di truppa, la paga e le altre indennità sono corrisposte entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello cui si riferiscono, a cura dei reparti di appartenenza, se il pagamento non è accentrato presso l'ufficio cassa dell'organismo provvisto di autonomia amministrativa. Per il computo degli assegni giornalieri, i mesi sono calcolati per il numero dei giorni di cui effettivamente si compongono e conseguentemente gli assegni sono corrisposti fino al giorno fissato per il congedamento. La paga e gli altri emolumenti comunque denominati possono essere corrisposti con le modalità e le cadenze temporali di cui all'articolo 457.

2. – 4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 463 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 463 *(Definizioni ai fini dell'assistenza morale, benessere e protezione sociale)*. — 1. Ai fini della presente sezione:

a) sono denominati alti comandi periferici tutti i comandi militari individuati, in relazione alle specifiche strutture ordinative di ciascuna Forza armata, dalle vigenti disposizioni normative;

b) sotto la denominazione di Ministero sono compresi il Segretariato generale della difesa, gli uffici centrali e le altre direzioni generali del Ministero della difesa competenti per materia;

c) sotto la denominazione di autorità centrale sono compresi i Capi degli stati maggiori della difesa e di Forza armata, il Segretario generale della difesa, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 485 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

« Art. 485 *(Partecipanti)*. — 1. Alle mense di servizio partecipano:

a) personale militare e dipendenti civili facenti parte delle unità organiche presso le quali le mense sono costituite;

b) personale militare e civile di cui sopra che si trovi in servizio, senza diritto al trattamento di missione, presso altre unità ove è costituita la mensa;

c) personale militare e civile in servizio alle mense;

d) personale del Corpo della Guardia di finanza, su richiesta dei comandi di appartenenza. Al medesimo Corpo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.

2. - 5. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 505 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

« Art. 505 *(Atti del cassiere)*. — 1. - 5. (*Omissis*).

6. Se non è possibile pagare tutti i creditori compresi in uno stesso ordine di pagamento, l'ammontare delle somme erogate è considerato denaro e il titolo parzialmente quietanzato, pur costituendo parte integrante delle disponibilità della cassa corrente, non va computato nel limite di cui all' articolo 503, comma 3.

7. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 515 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 515 *(Disposizioni generali sulla gestione dei materiali)*. — 1. La gestione logistica dei materiali è disciplinata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze, anche in attuazione del Sistema europeo dei conti (SEC), di cui al Regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223/96 e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato «sistema SEC», secondo istruzioni unitarie adottate con le modalità di cui all'articolo 446, comma 4. Essa comprende le funzioni:

a) della conservazione, della distribuzione, della manutenzione, della revisione, della riparazione, della gestione statistica delle scorte, comprese quelle acquisite con contratti di locazione;

b) - f) (*Omissis*).

2. - 3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 519 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 519 *(Scritture contabili)*. — 1. Gli agenti che hanno in consegna materiali per debito di custodia o di vigilanza documentano con scritture cronologiche e sistematiche, nelle quali sono indicate, a quantità e a valore, le consistenze iniziali, gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei materiali stessi al termine dell'esercizio finanziario o della gestione. In tali scritture i materiali sono indicati con gli estremi di codificazione e secondo i criteri del sistema SEC. Le scritture sono integrate dai dati relativi alla dislocazione dei materiali e da qualsiasi ulteriore dato utile ai fini logistici e della contabilità economico-analitica. Le operazioni che comportano variazioni nelle consistenze dei materiali sono registrate con la stessa data in cui sono effettuate.

2. - 5. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 520 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 520 *(Classificazione e codificazione dei materiali)*. — 1. - 7. (*Omissis*).

8. Nei documenti contabili ciascun materiale è descritto con l'indicazione del numero unificato di codificazione, della denominazione, dell'unità di misura e del prezzo unitario di inventario, nonché con i criteri di rilevazione del sistema SEC. Tali dati sono desunti dai cataloghi compilati e diramati dal competente organo centrale. Dall'anno 2012:

a) è indicato il prezzo unitario di acquisto di ciascun materiale, comprensivo d'imposta sul valore aggiunto;

b) i valori unitari di acquisto sono soggetti ad ammortamento, in base alla tipologia merceologica dei beni. I valori risultanti al 31 dicem-

bre 2011 dei materiali assunti in carico al prezzo unitario di inventario, rivalutato o svalutato, sono assoggettati ad ammortamento sulla base degli importi calcolati a tale data;

c) i valori dei beni in carico ai magazzini, quando suscettibili di ammortamento, sono assoggettati a tale procedura a decorrere dall'immissione in servizio dei materiali presso gli enti, i distaccamenti o i reparti utilizzatori;

d) i valori dei beni appartenenti alla V categoria patrimoniale, con esclusione dei materiali mobili rientranti nelle voci «attrezzature e macchinari per altri usi specifici» e «altri beni mobili e arredi per uso specifico», nonché alla VII categoria patrimoniale, non sono soggetti ad ammortamento. I relativi prezzi di acquisto sono rivalutati o aggiornati ove i materiali stessi sono sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria, ovvero sono utilizzati ai fini di cui all'articolo 518, comma 6;

e) per lo scarico dei materiali in uscita dai magazzini, è utilizzato il metodo contabile «primo entrato, primo uscito» (F.I.F.O. - first in first *out)*, di cui all'articolo 2426, primo comma, numero 10), del codice civile;

f) il competente organo centrale definisce i valori dei beni quando non è possibile rilevarne i prezzi di acquisto dai documenti commerciali e di consegna o dagli atti negoziali, né dai contratti relativi a forniture provenienti da Forze armate estere o da agenzie della NATO.

9. - 11. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 529 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 529 *(Scuole militari)*. — 1. - 6. (*Omissis*).

7. Le paghe nette giornaliere spettano agli allievi dalla data del compimento del sedicesimo anno di età, nelle seguenti misure, in vigore dal 1° luglio 2009:

a) - c) (*Omissis*).

8. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 531 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 531 *(Organizzazione penitenziaria militare)*. — 1. - 4. (*Omissis*).

Al personale appartenente alle Forze di polizia detenuto nelle carceri militari, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è corrisposto lo stesso trattamento previsto per i militari delle Forze armate. Le spese di mantenimento del predetto personale sono rimborsate dalle amministrazioni da cui dipende, anche se tale personale detenuto sia stato espulso dai rispettivi corpi o comunque sia stato cancellato dai ruoli di appartenenza. A tal fine, il Ministero della difesa determina annualmente la misura dell'assegno giornaliero. L'amministrazione alla quale appartiene il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare rimborsa anche le spese di viaggio per il ritorno del personale ai corpi o ai comuni di residenza al termine della detenzione, le somme addebitate ai detenuti per danni, e non recuperate, le perdite di materiali, nonché quelle dipendenti da altre cause. I detenuti conservano l'equipaggiamento individuale, a eccezione della divisa speciale, che è sostituita da oggetti di corredo personali.».

—Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 534 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 534 *(Morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio degli animali)*. — 1. - 4. (*Omissis*).

5. Gli animali idonei, ma in soprannumero rispetto alle esigenze della Forza armata, possono essere dichiarati fuori servizio e, previa autorizzazione della competente autorità logistica centrale, alienati, secondo le norme di cui all' articolo 421, ovvero ceduti a pagamento, in seguito a specifica richiesta effettuata da Forze di polizia, da organizzazioni di pubblica utilità e da organizzazioni civili convenzionate con il Ministero della difesa o con la Forza armata.».

— Si riporta il testo dell'art. 569 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 569 *(Condizioni delle permute)*. — 1. (abrogato).

2. Le convenzioni e i contratti di permuta di cui all'articolo 545 del codice rispettano le seguenti condizioni:

a) è ammessa la permuta tra materiali ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche. Se le prestazioni non sono economicamente equivalenti, è fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la disuguaglianza economica tra le prestazioni. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Ministero della difesa sono pagati quali entrate erariali, con versamento in tesoreria;

b) nella permuta di materiali ovvero di prestazioni, è garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni. Al tal fine, le parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 573 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 573 *(Autorità competenti in ordine all'individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare)*. — 1. Per le esigenze dell'area tecnico-operativa, il Capo di stato maggiore della difesa, di iniziativa o su proposta degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, individua i materiali e le prestazioni che possono costituire oggetto di permuta. Al solo fine di consentire le prestazioni, quando necessario può essere concesso l'utilizzo strettamente strumentale e temporaneo di porzioni di aree, superfici, immobili ed infrastrutture in uso al Ministero della difesa.

2. (*Omissis*).».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 575 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 575 *(Giuramento)*. — 1. (*Omissis*).

2. Il giuramento si presta in forma solenne, alla presenza della bandiera e del comandante del corpo. Esso è rinnovato ad ogni cambiamento di categoria del militare.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 582 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 582 *(Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare)*. — 1. Sono causa di non idoneità al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermità:

a) - d) (*Omissis*);

e) Immunoallergologia:

1) l'asma bronchiale allergica e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

2) l'anafilassi, le reazioni allergiche/pseudoallergiche, le intolleranze a farmaci ed alimenti, con manifestazioni cliniche severe, anche in fase asintomatica, diagnosticate tramite valutazioni cliniche e procedure laboratoristiche appropriate, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

3) le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

4) le connettiviti e le vascoliti;

f) - i) (*Omissis*);

l) Apparato cardiovascolare:

1) le malformazioni del cuore e dei grossi vasi;

2) le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi e i loro esiti, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

3) le gravi turbe del ritmo cardiaco, le anomalie del sistema specifico di conduzione, le canalopatie; trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

4) l'ipertensione arteriosa persistente, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea; dopo osservazione;

5) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose;

6) le patologie delle arterie e dei capillari con disturbi trofici o funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

7) le ectasie venose estese con incontinenza valvolare e i disturbi del circolo venoso profondo;

8) le flebiti e le altre patologie del circolo venoso e i loro esiti con disturbi trofici e funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;
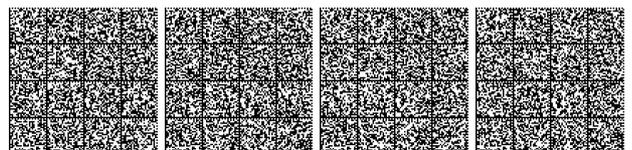
9) le patologie gravi dei vasi e dei gangli linfatici e i loro esiti, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

m) - o) (*Omissis*);

p) Apparato urogenitale:

1) le malformazioni, le malposizioni, le patologie del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica, e dell'uretra e dell'apparato genitale maschile e femminile o i loro esiti che sono causa di rilevanti e permanenti alterazioni funzionali, trascorso se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

q) (*Omissis*);

r) Psichiatria:

1) il ritardo mentale, di qualsiasi livello, purché tale da pregiudicare il rapporto di realtà o le capacità relazionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

2) i disturbi del controllo degli impulsi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

3) i disturbi dell'adattamento, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

4) le parafilie e i disturbi dell'identità di genere, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

5) i disturbi della comunicazione, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

6) i disturbi da tic, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

7) i disturbi delle funzioni evacuative, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

8) i disturbi del sonno, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

9) i disturbi della condotta alimentare, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

10) i disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

11) (abrogato).

12) i disturbi di personalità (paranoide, schizoide, schizotipico, antisociale, borderline, istrionico, narcisistico, evitante, dipendente, ossessivo compulsivo di personalità), trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

13) i disturbi nevrotici e reattivi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

14) i disturbi psicotici, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

s) (*Omissis*);

t) Otorinolaringoiatria:

1) le malformazioni e alterazioni congenite e acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando sono deturpanti o causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

2) le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 *Hz)*, uguale o maggiore di 50dB, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

3) le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

4) le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

5) le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

u) - z) (*Omissis*);

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 598 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 598 *(Rinvio al corso successivo)*. — 1. Sono respinti e ammessi a ripetere il corso o l'anno di corso con rinvio al corso successivo, salvo quanto disposto dall' articolo 615, i frequentatori che non hanno conseguito l'idoneità di cui all' articolo 596, purché idonei in attitudine militare e professionale. I corsi di cui agli articoli 608, comma 2, e 611, comma 1, non possono essere ripetuti, salvi i casi di forza maggiore documentati e quelli di cui al comma 3.

2. - 6. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dei commi 4 e 8 dell'art. 601 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 601 *(Graduatorie di merito)*. — 1. – 3. (*Omissis*).

4. I frequentatori sono iscritti nelle graduatorie intermedie secondo il seguente ordine:

a) idonei che hanno superato tutti gli esami previsti dai piani di studio in prima sessione, anche se ammessi:

1) a ripetere l'anno di corso ai sensi dell'articolo 598, comma 3;

2) a sostenere altra sessione di esami ai sensi dell'articolo 597, comma 1, lettera *c)*;

3) a sostenere la sessione straordinaria di cui all'articolo 597, comma 4;

b) – c) (*Omissis*).

5. – 7. (*Omissis*).

8. Per i frequentatori delle accademie sono formate distinte graduatorie di merito secondo il ruolo di appartenenza. Per i frequentatori delle scuole sottufficiali della Marina militare sono formate distinte graduatorie di merito secondo le categorie e le specialità.».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 610 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 610 *(Esami finali)*. — 1. (*Omissis*).

2. Ai fini dell'immissione in ruolo la graduatoria di merito è formata sulla base della graduatoria di fine corso di cui all'articolo 601.

— Si riporta il testo dell'art. 623 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 623 *(Generalità)*. — 1. Per la formazione degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano sono previsti il corso di Stato maggiore e il corso pluritematico, se attivato dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, di durata complessiva non superiore a un anno accademico.

2. Il corso di Stato maggiore è inteso a uniformare la preparazione tecnico-professionale e a far acquisire la capacità di operare nell'ambito degli Stati maggiori dei comandi nazionali e multinazionali del livello ordinativo individuato dalla Forza armata e negli organi di vertice.

3. Il corso pluritematico è inteso a perfezionare la preparazione tecnico-professionale e a far acquisire la capacità di:

a) operare nell'ambito degli Stati maggiori dei comandi nazionali e multinazionali del livello ordinativo individuato dalla Forza armata e negli organi di vertice;

b) valutare gli influssi delle condizioni socio-economiche sulla pianificazione e condotta delle operazioni militari;

c) svolgere attività d'insegnamento e di coordinamento didattico presso gli istituti militari di formazione.

4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 624 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 624 *(Partecipazione al corso di Stato maggiore)*. — 1. Partecipano al corso di Stato maggiore, obbligatoriamente, i capitani ed, eccezionalmente, i maggiori, appartenenti ai ruoli normali, sulla base di particolari esigenze individuate dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano dopo aver compiuto, entro la data di inizio della sessione del corso, i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio validi ai fini dell'avanzamento previsti per il grado di capitano e, secondo le modalità previste dalle disposizioni della sezione IV del presente capo, i capitani dei ruoli speciali.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 625 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 625 *(Partecipazione al corso pluritematico)*. — 1. Possono partecipare al corso pluritematico, a domanda e secondo le modalità stabilite dall' articolo 639, gli ufficiali in possesso di laurea specialistica o titolo universitario corrispondente, che hanno superato il corso di Stato maggiore e sono risultati idonei agli accertamenti attitudinali.

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 629 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 629 *(Esame finale)*. — 1. (*Omissis*).

2. Sono ammessi a sostenere l'esame finale gli ufficiali che hanno conseguito un punteggio finale non inferiore a 18/30, ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi riportati nella valutazione del profitto di cui all'articolo 628.

3. - 6. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 631 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 631 *(Graduatoria)*. — 1. Al termine del corso di Stato maggiore è formata per ciascuna sessione la graduatoria di merito degli ufficiali frequentatori che hanno superato l'esame finale, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti risultanti dalla media aritmetica del punteggio di cui all'articolo 629, comma 2, e del punteggio conseguito nell'esame finale.

2. Gli ufficiali inseriti nella graduatoria di cui al comma 1 sono dichiarati idonei alle funzioni di stato maggiore; ad essi è rilasciato il relativo diploma.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 632 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 632 *(Rinvio e dimissione)*. — 1. Il rinvio d'autorità per motivi di servizio, autorizzato dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano solo per esigenze inderogabili di Forza armata e nei soli casi in cui non si sia già verificato alcuno dei rinvii previsti dal presente articolo, può essere disposto al solo corso di Stato maggiore immediatamente successivo a quello al quale l'ufficiale avrebbe dovuto partecipare.

2. - 7. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 639 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 639 *(Modalità di ammissione)*. — 1. Sono ammessi al corso pluritematico, se attivato e nel numero stabilito dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano per ciascuno dei ruoli di cui all'articolo 809, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del codice, gli ufficiali utilmente collocati nella graduatoria di merito relativa al ruolo di appartenenza formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli posseduti non inferiore a 18/30.

2. Per la formazione della graduatoria sono titoli di merito valutabili secondo i criteri stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano:

a) il punteggio di cui all'articolo 631, comma 1;

b) i titoli desumibili dalla documentazione caratteristica e dallo stato di servizio.

3. La valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria sono effettuate da una commissione, nominata dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.».

— Si riporta il testo dell'art. 679 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 679 *(Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi al Servizio di stato maggiore dell'Esercito italiano)*. — 1. Possono ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ovvero di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, determinati dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, gli ufficiali superiori che hanno assolto gli obblighi di comando o di servizio ovvero le attribuzioni specifiche previsti dal codice, per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente, e hanno superato il corso superiore di Stato maggiore interforze ovvero il corso di cui all'articolo 2226 del codice.

2. (*Omissis*).

3. Gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ricoperti dagli ufficiali che rivestono il grado di colonnello ovvero di tenente colonnello, in caso di temporanea assenza dei titolari e in attesa delle decisioni delle competenti autorità, sono ricoperti dagli ufficiali di cui al presente comma, nell'ordine di priorità di seguito indicato e nel rispetto dell'anzianità di grado tra gli ufficiali appartenenti alla stessa categoria:

a) ufficiali idonei al servizio di stato maggiore, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo;

b) ufficiali che hanno superato il corso superiore di stato maggiore interforze, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo;

c) ufficiali idonei al servizio di stato maggiore, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo;

d) ufficiali che hanno superato il corso superiore di stato maggiore interforze, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo;

e) ufficiali idonei alle funzioni di stato maggiore, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo;

f) ufficiali idonei alle funzioni di stato maggiore, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo.

4. Nei casi di cui al comma 3, escluso quello di cui alla lettera *a)*, gli ufficiali dello stesso ruolo del titolare ricoprono l'incarico in sede vacante.».

— Si riporta il testo del comma 1, lettera *h)*, numero 1), dell'art. 685 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 685 *(Gruppi di eventi di interesse matricolare per le Forze armate)*. — 1. Gli eventi di interesse matricolare per le Forze armate sono così individuati per gruppi:

a) - g) (*Omissis*);

h) ricompense morali, onorificenze, altre distinzioni onorifiche e distintivi, comprendente:

1) le ricompense morali previste dall'articolo 1462 del codice, con indicazione degli estremi del provvedimento di concessione e della motivazione;

2) le onorificenze e altre distinzioni onorifiche, con specificazione della denominazione, della motivazione, degli estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione a fregiarsene nel territorio dello Stato, dell'autorità concedente, della data dell'eventuale perdita;

3) i distintivi, con indicazione degli estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione a fregiarsene o della data dell'eventuale revoca;

i) - q) (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 695 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 695 *(Accesso alla documentazione caratteristica)*. — 1. Il diritto di accesso alla documentazione caratteristica e ai dati personali in essa contenuti è esercitato secondo le modalità e con le limitazioni previste dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del codice.

2. – 3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 704 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 704 *(Qualità morali, di carattere e fisiche)*. — 1. Le qualità morali e di carattere, risultanti dalla documentazione personale ed evidenziate specialmente nel grado rivestito, sono da considerare in relazione a un modello ideale della figura dell'ufficiale, quale risulta dai valori indicati con normativa disciplinare nella e rapportato sempre alla realtà sociale dello specifico periodo storico. Sono altresì considerate le punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni.

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 710 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 710 *(Procedimento di votazione. Processo verbale)*. — 1. – 3. (*Omissis*).

4. La commissione esprime innanzi tutto il giudizio sull'idoneità all'avanzamento dei valutandi. I componenti che si esprimono per la non idoneità all'avanzamento devono pronunciarsi con motivato riferimento all'attitudine del valutando a svolgere le funzioni del grado superiore. È giudicato idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore a due terzi dei votanti. Successivamente la commissione, osservando le modalità stabilite dall'articolo 1058 del codice e previa discussione nella quale ciascun membro esprime le ragioni poste a base delle proprie valutazioni, assegna collegialmente a ciascun ufficiale giudicato idoneo il punto di merito previsto dall'articolo 1058, comma 4, del codice e, sulla base del punto attribuito, compila la relativa graduatoria di merito. Le attività collegiali relative sono descritte nel processo verbale redatto dal membro designato dal presidente a svolgere le funzioni di segretario, conformemente al modello e ai relativi allegati previsti con decreto del Ministro della difesa.

5. - 7. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 724 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 724 *(Osservanza di doveri ulteriori)*. — 1. (*Omissis*).

2. Le istruzioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e adeguatamente diffuse negli enti o reparti militari secondo modalità dettate dalle medesime. Le istruzioni di cui al comma 1, lettera *a)*, riguardano il servizio di presidio, le bandiere, le insegne, gli onori, le cerimonie e le riviste militari, nonché le presentazioni e le visite ufficiali delle autorità militari; esse sono adottate con apposite direttive, ferme restando le disposizioni generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cerimoniale e precedenze.

3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 748 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 748 *(Comunicazioni dei militari)*. — 1. Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi è destinato a sostituirlo. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto.

2. Nei casi di assenza per motivi di salute, il militare, senza ritardo, deve trasmettere al superiore diretto il certificato medico recante la prognosi, nonché, al competente organo della sanità militare, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinché, nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 181 del codice, venga verificata la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari militari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare, restando salva e impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di effettuare, tramite la sanità militare, ovvero del Corpo della Guardia di finanza per il proprio personale, le visite di controllo per l'idoneità psico-fisica previste dalle norme in vigore. Le modalità per l'eventuale trasmissione telematica dei certificati medici agli organi della Sanità militare sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il comandante di corpo o del distaccamento ha il dovere di informare tempestivamente i familiari del militare che versa in gravi condizioni di salute, specificando il luogo in cui si trova ricoverato.

4. – 5. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 1, lettera *a)*, numero 12), dell'art. 751 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 751 *(Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore)*. — 1. Possono essere puniti con la consegna di rigore:

a) i seguenti specifici comportamenti:

1) -11) (*Omissis*);

12) svolgimento di attività sindacale da parte di militari in servizio di leva o temporaneamente richiamati in servizio, nelle circostanze in cui è prevista l'integrale applicazione della normativa disciplinare (articolo 2042 del codice);

13) - 55) (*Omissis*);

b) (*Omissis*).

2. - 4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 2, lettera *i)*, dell'art. 761 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 761 *(Responsabilità e compiti specifici dei sottufficiali)*. — 1. (*Omissis*).

2. I sottufficiali secondo le attribuzioni e le responsabilità previste per i vari ruoli dalle norme vigenti in materia:

a) - h) (*Omissis*);

i) hanno autorità funzionale sui sottufficiali meno anziani, sui marinai per tutti i compiti inerenti al proprio incarico e hanno l'autorità conferita con normativa disciplinare su tutti i militari di grado inferiore per quanto riguarda i doveri e gli obblighi di carattere generale.

3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 767 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 767 *(Funzionamento del Consiglio)*. — 1. – 2. (*Omissis*).

3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti del Consiglio, compreso il presidente.

4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 2, lettera *b)*, dell'art. 785 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 785 *(Ambito di applicazione)*. — 1. (*Omissis*).

2. Le distinzioni onorifiche di guerra alle quali sono applicabili le disposizioni della presente sezione sono:

a) il distintivo d'onore per i mutilati e feriti di guerra;

b) la croce al merito di guerra.».

— Si riporta il testo del comma 1, lettera *a)*, dell'art. 796 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 796 *(Segnalazione dei casi di applicazione di misura di prevenzione)*. — 1. Agli effetti dell'applicazione dei provvedimenti, aventi per oggetto la sospensione della facoltà di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, o della cessazione della loro efficacia nei riguardi di coloro che sono sottoposti a misura di prevenzione definitiva, l'autorità giudiziaria comunica ai ministri competenti:

a) copia della relativa sentenza;

b) le eventuali decisioni che revocano o fanno comunque cessare prima del termine normale, o sospendere, gli effetti dei provvedimenti stessi.».

— Si riporta il testo della rubrica dell'art. 837 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 837 *(Concessione ripetuta)*. — 1. - 4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 842 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 842 *(Concessione e norma di rinvio)*. — 1. La Medaglia militare al merito di lungo comando è concessa dal Ministero della difesa, che rilascia il relativo brevetto di autorizzazione a fregiarsene. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le istruzioni per la concessione. Alla medesima Medaglia si applicano anche le disposizioni di cui alla sezione III del presente capo .».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 844 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 844 *(Presupposti)*. — 1. (*Omissis*).

2. Essa è, inoltre, conferita agli iscritti nelle matricole della gente di mare che hanno compiuto su navi mercantili nazionali: 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado; 15 anni per la medaglia di 2° grado; 10 anni per la medaglia di 3° grado.

3. - 4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 846 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 846 *(Provvedimento di conferimento)*. — 1. La medaglia d'onore per lunga navigazione è concessa dal Ministero della difesa, per i militari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri, ovvero dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli iscritti nelle matricole della gente di mare, nonché dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza per il relativo personale.

2. (*Omissis*).».
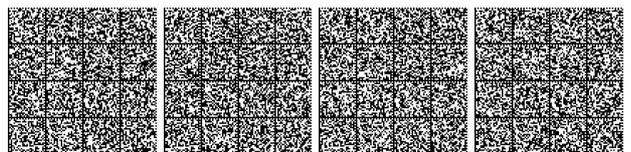
— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 850 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 850 *(Presupposti)*. — 1. La medaglia di lunga navigazione aerea è conferita ai militari di qualunque grado, in servizio o in congedo, muniti di brevetto militare aeronautico di cui al comma 4, che hanno compiuto globalmente, anche in più riprese:

a) 20 anni di servizio aeronavigante per la medaglia di 1° grado;

b) 15 anni per la medaglia di 2° grado;

c) 10 anni per la medaglia di 3° grado.

2. - 4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 861-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010:

«Art. 861-*bis (Distintivo d'onore dei Volontari della libertà)*. — 1. Il distintivo d'onore dei Volontari della libertà per i militari di cui all'articolo 1464, comma 1, lettera *m)*, del codice, è concesso in conformità al modello e ai criteri stabiliti dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350.».

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 862 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 862 *(Distintivo d'onore per mutilati in servizio)*. — 1. – 3. (*Omissis*).

4. Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale deve risultare da un certificato rilasciato al mutilato dal Ministero della difesa, ovvero dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per il relativo personale.

5. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 932 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 932 *(Termini per la comunicazione dei pareri richiesti da parte degli organi di rappresentanza)*. — 1. Gli organi di rappresentanza, richiesti di esprimere parere ai sensi dell'articolo 1478 del codice, devono comunicarlo all'autorità richiedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine l'autorità provvede senza attendere il parere.».

— Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 953 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 953 *(Nomina degli orchestrali e dell'archivista)*. — 1. Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso a orchestrale sono nominati primi marescialli o corrispondenti, marescialli capi o marescialli ordinari del ruolo dei musicisti della rispettiva Forza armata, se devono essere inseriti rispettivamente nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda, come previsto dall' articolo 1515 del codice.

2. L'aspirante dichiarato vincitore del concorso ad archivista è nominato maresciallo ordinario del ruolo dei musicisti della rispettiva Forza armata e inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della banda.

3. - 6. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 3, lettera *b)*, dell'art. 954 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 954 *(Formazione)*. — 1. - 2. (*Omissis*).

3. Il personale della banda può essere reimpiegato in altro incarico d'istituto ai sensi dell' articolo 955, commi 1, 2 e 4, previa frequenza:

a) di un corso di aggiornamento analogo al corso applicativo previsto per gli ufficiali dei rispettivi ruoli speciali, per il Maestro direttore e il Maestro vice direttore;

b) di un corso di aggiornamento di durata non inferiore a sei mesi analogo a quello previsto per i marescialli reclutati tramite i rispettivi concorsi interni, per gli orchestrali e l'archivista.

4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 959 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 959 *(Bandi di concorso)*. — 1. I concorsi di cui agli articoli 957 e 958, sono indetti:

a) con provvedimenti adottati dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per il reclutamento nei gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

b) con provvedimento adottato dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per il reclutamento nel gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri.

2. Nei bandi di concorso sono indicati:

a) - c) (*Omissis*);

d) la durata e le modalità di svolgimento dei rispettivi corsi di cui agli articoli 957, comma 4, e 958, comma 5;

e) - f) (*Omissis*).

3. - 5. (*Omissis*).».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 968 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 968 *(Criteri per la scelta del personale civile insegnante)*. — 1. Gli incarichi di insegnamento per le materie non militari presso gli istituti, le scuole e gli enti delle Forze armate sono conferiti dal comandante dell'istituto, della scuola o dell'ente interessato in esito alla procedura di cui al comma 3, secondo il seguente ordine di preferenza:

a) - g) (*Omissis*).

2. – 3. (*Omissis*).

4. Ottenuto tale benestare, il citato comandante autorizza la stipula della convenzione, ai sensi dell'articolo 565.

5. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 974 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

« Art. 974 *(Norma finale)*. — 1. – 2. (*Omissis*).

3. Con decreti del Ministero della difesa sono approvate, di volta in volta, per i singoli corsi, le convenzioni a procedura negoziata stipulate con il personale insegnante.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 1059 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

« Art. 1059 *(Assenze per motivi di salute e di famiglia)*. — 1. – 6. (*Omissis*).

6-*bis*. I dati relativi alla diagnosi apposta sul certificato medico del personale militare possono essere utilizzati dal competente organo della sanità militare per le finalità dirette ad accertare la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego e, in caso di accertata inidoneità, comunicati al superiore diretto e alle Commissioni mediche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Vengono comunicati al superiore diretto, invece, solo i dati riguardanti l'inidoneità privi degli elementi riguardanti la diagnosi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al Corpo della Guardia di finanza.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo del capo II del titolo I del libro settimo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Capo II - Soggetti che hanno contratto infermità o patologie tumorali per particolari condizioni ambientali od operative».

— Si riporta il testo dell'art. 1078 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1078 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente capo, si intendono:

a) per missioni di qualunque natura, le attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;

b) per teatro operativo all'estero, l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, è stato o è ancora presente personale delle Forze armate e di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto umanitario;

c) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso - indicativamente - fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente > 4000 Kg/m^3), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio);

d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;

e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato.».

— Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1079 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1079 *(Principi generali e ambito di applicazione)*. — 1. Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice è corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono:

a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni di qualunque natura;

b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;

c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri operativi all'estero e nelle aree di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri operativi all'estero e nelle aree di cui alle lettere *a)* e *b)*;

e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali è conservato munizionamento pesante o esplosivo e alle aree di cui alla lettera *b)*. Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di 1,5 chilometri circostante il perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera *b)*;

f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, i genitori ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all' articolo 603 del codice.

3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo della rubrica e del comma 5 dell'art. 1080 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1080 *(Avvio dei procedimenti)*. — 1. – 4. (*Omissis*).

5. La Direzione generale procede all'istruttoria e alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, tenendo conto anche dell'ordine cronologico degli eventi più remoti nel tempo che hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali.. In base ai predetti criteri e secondo le modalità di cui agli articoli 1081 e 1084, è predisposta una graduatoria unica dei beneficiari periodicamente aggiornata, in relazione alla definizione delle ulteriori posizioni.

5-*bis*. In relazione alle modifiche apportate agli articoli 603 e 1907 del codice dall'articolo 5, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, si considerano valide tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 2010 e restano validi tutti gli atti già adottati. La Direzione generale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente comma, provvede d'ufficio a chiedere il riesame delle domande sulle quali il Comitato di verifica, di cui all'articolo 1081, comma 3, si è espresso negativamente.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1081 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1081 *(Accertamenti sanitari)*. — 1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o patologie tumorali, ai sensi dell'articolo 1079, comma 1, è effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

2. - 6. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 1083 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1083 *(Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio)*. — 1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio per i fattori e le circostanze indicate all'articolo 1079, comma 1, delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti, o da cui consegua il decesso nei casi previsti dall'articolo 603 del codice, è espresso dagli organi di cui all'articolo 1081, secondo i criteri di cui all'articolo 1082.

2. (*Omissis*).

3. Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall' articolo 603 del codice, la Direzione generale adotta il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sulle domande presentate dai dipendenti del Ministero della difesa. Per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, la Direzione generale provvede alla trasmissione degli atti alle Amministrazioni competenti ai fini dell'adozione del provvedimento. Per i soggetti non dipendenti pubblici la Direzione generale, in conformità al giudizio espresso dalle Commissioni mediche ospedaliere nonché al parere del Comitato di verifica di cui all'articolo 1081, adotta il provvedimento di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1116 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1116 *(Assistenza morale, benessere e protezione sociale per il personale del Corpo della Guardia di finanza)*. — 1. Al personale del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 464, commi 4 e 5. Al medesimo Corpo continuano ad applicarsi le previsioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 agosto 1998, n. 325, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 2002; trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal libro primo, titolo IV, capo I del presente regolamento.

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1120 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1120 *(Elenco dei porti militari)*. — 1. Ai sensi dell'articolo 2193 del codice e nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale ivi previsto, si intendono destinate alla difesa militare le aree portuali già in consegna al Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del codice, incluse nell'ambito dei seguenti porti:

a) - *q)* (*Omissis*);

r) Augusta (r.d. n. 5629 del 1888);
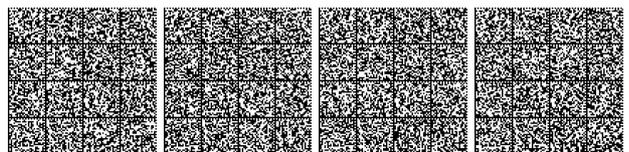
s) La Maddalena (r.d. n. 5629 del 1988);

t) Santo Stefano (r.d. 5629 del 1888);

u) Cagliari (art. 159).

— Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 1124 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1124 *(Ambito di applicazione delle norme sul servizio matricolare)*. — 1. Le norme sul servizio matricolare delle Forze armate di cui al regolamento si applicano dall'adozione del decreto del Ministro della difesa di cui all' articolo 687, comma 3.

2. (*Omissis*).

3. Al personale in congedo a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stato adottato il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le disposizioni:

a) del regolamento per le matricole del regio esercito, approvato con decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941;

b) del regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina militare, approvato con regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236;

c) del regolamento per la tenuta della matricola dei militari dell'Aeronautica militare, approvato con decreto del Ministro in data 15 ottobre 1938.

4. - 5. (*Omissis*).».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo del titolo e degli articoli 2, 7, 9, 51, 66, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81 e 82, del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169 (Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1934, n. 175, come modificato dal presente decreto: «Regolamento organico per l'arma dei carabinieri».

«Art. 2. I carabinieri vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; curano la osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Una vigilanza attiva, non interrotta e l'azione repressiva costituiscono l'essenza della loro missione.

Essi pertanto, anche quando non sono espressamente comandati di servizio, debbono intervenire se avvengano infrazioni alla legge, oppure l'opera loro sia richiesta da pubblici ufficiali, od anche da privati, pel disimpegno delle mansioni per essi stabilite nei precedenti comma.».

«Art. 7. I carabinieri possono essere, dai comandanti di presidio, impiegati come truppa, solo nei casi eccezionalmente gravi, quando, per il mantenimento della sicurezza pubblica, tutte le forze militari del presidio sono messe a disposizione dell'autorità militare.».

«Art. 9. I carabinieri non possono essere distratti dal loro servizio per portare i pieghi ed i dispacci delle autorità; ma, nei casi eccezionali ed urgenti e dove, non essendovi altro mezzo per spedire tali pieghi e dispacci, potesse un ritardo cagionare danno al servizio, essi debbono annuire alle richieste del genere che loro venissero rivolte dai comandanti di corpo d'armata, di divisione militare, dagli ufficiali generali o superiori comandanti di presidio dell'Esercito italiano e dai corrispondenti comandanti della Marina militare e della Aeronautica militare, dai prefetti, dai presidenti di corti o tribunale e dai procuratori della Repubblica.

Ove tale servizio venisse richiesto con frequenza e recasse perciò nocumento al regolare disbrigo delle normali operazioni dell'arma, se ne dovrà riferire gerarchicamente al comando generale.

Quando, però, le richieste di cui sopra abbiano carattere esclusivamente privato, i comandi dell'Arma retti da ufficiali sono autorizzati a respingere senz'altro ai mittenti i pieghi od i dispacci diretti da qualsiasi autorità ai comandi medesimi od alle stazioni che ne dipendono.».

«Art. 51. Gli ufficiali dei carabinieri hanno le stesse attribuzioni e prerogative degli ufficiali di pubblica sicurezza ad eccezione delle mansioni di polizia prettamente amministrativa.

Quando, nella esplicazione di mansioni inerenti all'esercizio di funzioni devolute dalle leggi di polizia agli ufficiali di P. S. concorrono contemporaneamente ufficiali dei carabinieri e funzionari di P. S., la direzione del servizio è demandata a questi ultimi.

I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri sono agenti di P. S.».

«Art. 66. I comandanti dell'arma dei carabinieri devono fornire ai prefetti, questori, funzionari di P. S. isolati ed ai sindaci (nei comuni nei quali non vi sia un ufficio di P. S.) tutte quelle notizie ed informazioni che loro venissero richieste nell'interesse del servizio.».

«Art. 71. Per le informazioni da richiedersi all'estero, i comandi d'ufficiale debbono rivolgersi, per il tramite dei comandi interregionali dell'arma, al Ministero degli affari esteri.».

«Art. 72. I comandanti dei carabinieri conferiscono giornalmente coi prefetti e coll'autorità di P. S., quando non ne siano impediti da motivi di servizio, e coll'autorità militare e giudiziaria ogni qualvolta l'interesse del servizio lo consigli.

In tali conferenze le predette autorità ed i comandanti dei carabinieri si scambiano le occorrenti comunicazioni per tutto quanto si riferisce all'andamento dell'ordine e della pubblica sicurezza, senza che niuno però resti dispensato dalle prescritte relazioni o richieste per iscritto.

A tale uopo i comandanti di gruppo devono recarsi presso il prefetto ed i comandanti di compagnia - o di tenenza, ove non esista comando di compagnia - presso il questore.

I comandanti di tenenza mantengono i necessari contatti con i funzionari degli uffici distaccati di P. S. delle rispettive residenze.».

«Art. 73. I comandanti di stazione devono, quando non ne sono impediti da ragioni di servizio, recarsi presso il funzionario di P. S. o presso il sindaco , nei rispettivi uffici, tenendo presente che le conferenze con quest'ultimo sono prescritte solo quando egli eserciti le funzioni di ufficiale di P. S.».

«Art. 75. L'azione dei prefetti e delle autorità giudiziarie, di pubblica sicurezza ed amministrative verso i carabinieri, per tutto ciò che concerne il loro impiego non potrà esercitarsi altrimenti che per iscritto ed in forma di richiesta.

Nei casi però in cui vi fosse assoluta urgenza della forza armata, così che non fosse possibile la immediata estensione di una richiesta scritta, il comandante dell'arma sarà pure tenuto di assecondare le richieste verbali, ma l'autorità richiedente dovrà poi ridurle in iscritto al più presto possibile.

Per quanto riguarda però le richieste dei carabinieri in servizio di rinforzo, l'entità del rinforzo stesso dovrà essere sempre concretata d'accordo fra il prefetto e l'ufficiale dell'arma interessato.».

«Art. 77. Le richieste non vanno emesse, né eseguite se non nella giurisdizione dell'autorità che le fa e del comando cui spetta eseguirle. Qualunque difetto di forma nelle richieste non dà facoltà ai carabinieri di rifiutarsi di assecondarle; essi hanno però il diritto di esigerne in seguito la regolarizzazione.».

«Art. 78. Il comandante dei carabinieri che, per ragioni di altri urgenti servizi o per deficienza di personale, si trovasse nell'impossibilità di aderire, in tempo debito, in tutto od in parte ad una richiesta dovrà prontamente riferirne all'autorità od all'ufficio da cui la richiesta è partita.

Ricevendone parecchie contemporaneamente e non potendo eseguirle tutte ad un tempo prenderà accordi colle autorità richiedenti per stabilire quelle cui dovrà dare la preferenza.».

«Art. 79. Quando le autorità avranno fatto le loro richieste, ed i funzionari di P. S. avranno impartite le disposizioni di servizio, non potranno più, quando trattisi di servizio di istituto, intervenire in alcun modo nelle operazioni relative che, per l'esecuzione delle medesime fossero ordinate dai comandanti dei carabinieri, i quali sono liberi, sotto la propria responsabilità, di adottare quelle disposizioni che essi crederanno più opportune per raggiungere l'intento.

Le autorità potranno soltanto domandare la relazione di ciò che si sarà fatto in esecuzione delle loro richieste.

Conseguentemente i carabinieri non dovranno essere mai al comando di funzionari di altre amministrazioni, i quali, sia che debbano valersene per servizio d'ordine, sia che li abbiano richiesti per assisterli nell'esercizio delle loro funzioni saranno tenuti a comunicare di volta in volta ai rispettivi comandanti, presenti sul posto, l'obiettivo da rag-

giungere, senza impartire ordini diretti ai singoli militari od a reparti o drappelli degli stessi.
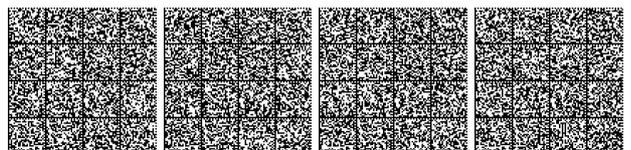
Qualora, per imprescindibile circostanze speciali, non sia possibile mantenere il continuo contatto fra i comandanti ed i funzionari, questi potranno direttamente rivolgere le loro richieste ai militari più elevati in grado dei vari reparti e drappelli, ed in via eccezionale, sempre che non vi sia alcun graduato, sul luogo, anche ai singoli carabinieri.

Di tali richieste direttamente fatte, i funzionari dovranno possibilmente dare o far pervenire al più presto verbale notizia al comandante dell'arma.».

«Art. 80. Le autorità non possono richiedere l'arma dei carabinieri per servizi che fossero incompatibili col decoro della divisa militare o che potessero scemarne il prestigio.».

«Art. 81. In ogni occasione i carabinieri presteranno mano forte alle autorità legittime quando ne saranno richiesti, aderendo senza indugio, a meno che non si trattasse, in modo non dubbio, di un atto arbitrario, nel qual caso, assecondando la richiesta, dividerebbero la responsabilità coll'autorità richiedente.

Dovranno intervenire ogni qualvolta scorgeranno una autorità, un pubblico ufficiale od un agente ostacolato nell'esercizio legittimo delle sue funzioni.».

«Art. 82. I carabinieri avranno a loro volta il diritto di chiedere e di ottenere mano forte dagli ufficiali ed agenti della forza pubblica e delle altre forze armate dello Stato, allorché si trovassero minacciati, od attaccati nell'esercizio delle loro funzioni, ovvero prevedessero di non poter da soli eseguire un ordine od una operazione.».

— Si riporta il testo dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39 (Regolamento dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1991, n. 36, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Nozione di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica. Competenze generali, speciali e coordinamento).*— 1. La protezione e la sicurezza del Presidente della Repubblica, della sua famiglia, del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e delle autorità di questo, determinate dal Presidente della Repubblica o dal segretario generale, nonché la protezione ed il presidio di polizia degli immobili della dotazione presidenziale, delle residenze, anche temporanee, del Presidente della Repubblica e l'espletamento degli altri speciali servizi previsti dal presente regolamento sono di competenza del Ministero dell'interno, in attuazione dell'art. 1 della legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e relativa tabella I - quadro A, sull'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, nonché dell'articolo 162, comma 1, del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'art. 3 della legge 23 luglio 1985, n. 372, concernente la rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica.

2. (*Omissis*).

3. All'espletamento degli speciali servizi di protezione e sicurezza previsti dal presente regolamento, il Ministero dell'interno provvede mediante il prefetto, previsto dalla tabella I, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, la sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1985 e da detto prefetto diretta, ed il reggimento Corazzieri, unità speciale dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 162, comma 1, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. I Corazzieri, ai fini del loro generale impiego, dipendono funzionalmente, sotto l'Alta autorità del Presidente della Repubblica, dal Segretario generale e dalle autorità, civili e militari, da lui delegate.».

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1991, come modificato dal presente decreto:

« Art. 2 *(Prefetto che sovraintende ai servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica)*. — 1. - 4. (*Omissis*).

5. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni egli si avvale della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza, nonché del reggimento Corazzieri.

6. - 7. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1991, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 *(Organizzazione per l'espletamento dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica)*. — 1. Compiti primari della Sovraintendenza centrale sono la protezione diretta e immediata del Presidente della Repubblica e della sua famiglia, nonché delle autorità del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica indicate a norma dell'art. 1 e del Segretariato generale, nonché la protezione, la vigilanza ed il presidio di polizia degli immobili della dotazione presidenziale e delle residenze, anche temporanee, del Presidente della Repubblica.

2. All'interno del palazzo del Quirinale, in Roma, alla protezione diretta e immediata del Presidente della Repubblica, della sua famiglia e delle autorità e personalità estere, sue ospiti, nonché alla protezione, vigilanza e presidio interno di polizia nel palazzo stesso, provvede il reggimento Corazzieri, alle dipendenze funzionali del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale di cui all'art. 3, nella linea di dipendenza prevista dall'articolo 162, comma 1, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Restano fermi i compiti e le attribuzioni spettanti al reggimento Corazzieri in materia di rappresentanza e scorta d'onore, di polizia militare e di altri servizi militari alle dipendenze funzionali del segretario generale o dell'autorità militare inquadrata nel Segretariato generale della Presidenza della Repubblica da questo delegata, nella linea di dipendenza stabilita dall'articolo 162, comma 1, del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Il reggimento Corazzieri ha un ordinamento speciale stabilito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sentito lo stato maggiore dell'Esercito.

5. *(abrogato)*.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1991, come modificato dal presente decreto:

« Art. 9 *(Concorso tra le Forze di polizia)*. — 1. Per specifiche esigenze di servizio, su proposta del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale, il segretario generale o l'autorità civile da questo delegata può disporre il concorso dei Corazzieri con le forze di polizia di cui all'art. 5 nell'espletamento dei servizi esterni di protezione e sicurezza di loro competenza primaria, nonché il concorso dell'ufficio presidenziale della Polizia di Stato e del nucleo presidenziale Carabinieri nell'espletamento dei servizi interni di protezione e sicurezza di competenza del reggimento Corazzieri a norma dell'art. 7, comma 2.

2. - 3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 2002, n. 5, come modificato dal presente decreto:

« Art. 6 *(Commissione)*. — 1. I compiti e la composizione della Commissione sono disciplinati dal titolo V del Libro I del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'ora in avanti denominato 'codice dell'ordinamento militare'.

2. (*Omissis*).».

12G0059
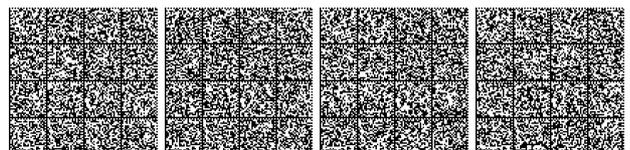
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 marzo 2012.

Approvazione dello statuto della Link Campus University.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 4 luglio 2007 con il quale, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 aprile 2004, n. 214, la "Link Campus University" è stata riconosciuta, previo parere favorevole del CUN e del CRUL e previa verifica del CNVSU, sede italiana dell'Università di Malta i cui titoli sono ammessi a riconoscimento presso le Università italiane;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2010, n. 50;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto l'art. 2, comma 5, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 settembre 2011, n. 374, di riconoscimento della "Link Campus University" quale università non statale dell'ordinamento universitario italiano, e, in particolare, l'art. 3, che rinvia ad un successivo provvedimento l'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di Ateneo;

Visto il testo dello statuto della "Link Campus University" trasmesso in data 14 dicembre 2011 dal Comitato tecnico ordinatore al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini dell'approvazione dello stesso;

Vista la nota n. 763 del 13 febbraio 2012 della Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, con la quale sono state formulate le osservazioni di legittimità e di merito allo statuto dal Tavolo tecnico costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 giugno 2011 per lo svolgimento del controllo ministeriale sugli statuti degli atenei;

Visto il nuovo testo dello statuto della "Link Campus Univerisity" trasmesso con nota di accompagnamento del 20 febbraio 2012 alla Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, come modificato a seguito del recepimento dei rilievi di cui alla predetta nota direttoriale;

Considerato che il nuovo statuto della "Link Campus Univerisity" ha recepito la maggioranza delle osservazioni formulate dalla Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del predetto statuto;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto, è approvato l'allegato statuto della "Link Campus University", trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota n. 5/2012 del 20 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2012

Il Ministro: PROFUMO

ALLEGATO
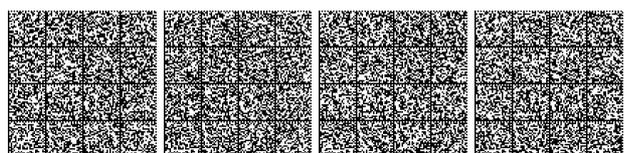
Statuto di Autonomia dell'Università degli Studi "Link Campus University"

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

L'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito denominata Link) ha come finalità la preparazione culturale e professionale, la formazione e la trasmissione critica delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, la promozione e l'organizzazione della ricerca, il trasferimento dell'innovazione e si avvale delle più moderne tecnologie informatiche e didattiche.

Link assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione.

In questo contesto Link intende operare per formare professionisti idonei ad affrontare responsabilità di gestione nei sistemi complessi - pubblici e privati - e nelle professioni, con la padronanza di:

- conoscenze e strumenti concettuali supportati dai necessari riferimenti scientifici e metodologici;
- visioni professionali orientate all'analisi e alla elaborazione di strategie operative privilegiando la rispettiva componente etica;
- capacità di decisione e di intervento nei processi organizzativi anche in condizioni di incertezza e di cambiamento.

Link favorisce collegamenti con il mondo del lavoro, dell'imprenditoria e delle professioni avvalendosi, altresì, della presenza, nel Consiglio di Amministrazione di Link (di seguito denominato Consiglio di Amministrazione), di esponenti significativi di quelle realtà.

Link è parte del Processo di Bologna per l'integrazione europea degli studi universitari.

Link collabora con Università di tutto il mondo in attività di ricerca e formazione per lo sviluppo dei saperi, sperimentando anche forme innovative di integrazione o fusioni tra le stesse università.

Link, in quanto sede privilegiata del dialogo e dell'integrazione culturale, concorre all'affermazione della giustizia, della pace, del rispetto dell'ambiente e del giusto sviluppo dell'Unione Europea e dell'intera comunità internazionale, con particolare attenzione verso l'area del Mediterraneo e dell'America latina.
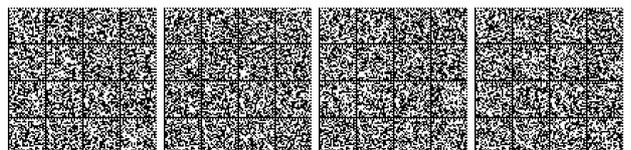
Articolo 2

Link è emanazione della Fondazione Link Campus University (di seguito denominata Fondazione) che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali, provvede all'organizzazione di tutti i servizi necessari al funzionamento delle attività della didattica e della ricerca nell'università, ai sensi del proprio Statuto, anche mediante l'affidamento degli stessi a "Gestione Link S.p.A.", che assume il rischio di impresa.

Articolo 3

Link, con sede legale in Roma, è un'Università non statale legalmente riconosciuta che realizza la propria autonomia secondo le modalità previste dal presente Statuto, nel rispetto dei principi affermati dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle leggi che fanno espressamente riferimento alle Università, con particolare riguardo alla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Link riveste personalità giuridica a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e all'art.6 della legge del 9 maggio 1989 n. 168.

La vigilanza è esercitata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Articolo 4

Le eventuali modifiche al presente Statuto sono approvate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, previa acquisizione del parere favorevole del Senato Accademico.

Il Regolamento Didattico d'Ateneo è approvato dal Senato Accademico, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta.

Il Regolamento Generale che disciplina le strutture dell'Ateneo è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere favorevole del Senato Accademico.

I Regolamenti concernenti il personale docente e il personale tecnico-amministrativo per le funzioni accademiche da esso esercitato sono approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Il Regolamento Studenti è approvato dal Senato Accademico.

Il Regolamento del Nucleo di Valutazione è approvato dal Senato Accademico.

Il Regolamento relativo all'adozione di un Codice Etico della comunità universitaria di Link e delle relative sanzioni, è approvato dal Senato Accademico.

Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Eventuali ulteriori regolamenti sono approvati dal Senato Accademico, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o del Rettore, a seconda delle materie di rispettiva competenza.

Titolo II
ORGANI E STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'

Articolo 5

Sono organi di Link:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato esecutivo;
- il Senato Accademico;
- il Rettore;
- il Direttore Generale;
- il Nucleo di Valutazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio di Disciplina.

Sono strutture organizzative di Link:

- la Scuola di Ateneo per le attività didattiche undergraduate e graduate;
- la Scuola di Ateneo per le attività didattiche postgraduate;
- il Dipartimento per la ricerca.

Articolo 6

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne, è composto da 21 (ventuno) membri.

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

a) dai 14 componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

b) dal Presidente di Gestione Link S.p.A.;

c) dal Rettore;

d) dal Direttore Generale;
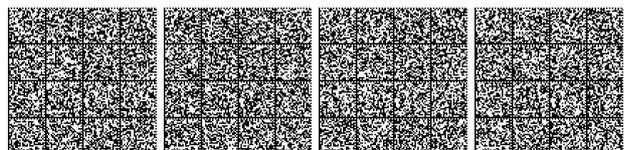
e) dal Segretario generale della Fondazione;

f) da due docenti eletti all'interno del corpo docente di Link;

g) da uno studente eletto tra tutti gli studenti iscritti ai corsi di Link.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito Presidente) è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni.

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:

a) determina l'indirizzo generale di sviluppo di Link in funzione della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente statuto, compresa la proposta di eventuali federazioni e/o fusioni con altri Atenei anche limitatamente a singoli settori di attività, aree o strutture e alle procedure di mobilità di docenti e di studenti;

b) nomina, su proposta del Presidente, il Rettore ;

c) approva il piano strategico triennale ed il piano annuale, su proposta congiunta del Rettore e del Direttore Generale per le rispettive aree di competenza, sentito il Comitato esecutivo;

d) approva il piano finanziario annuale e triennale;

e) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività; approva il Bilancio di previsione annuale e triennale nonché il Bilancio consuntivo annuale su proposta congiunta del Rettore e del Direttore Generale con riferimento alle rispettive aree di competenza;

f) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale;

g) nomina, su proposta del Rettore, il prorettore;

h) nomina, su proposta del Presidente, il Presidente di ciascuna Scuola istituita nell'Ateneo;

i) nomina, su proposta del Rettore, i Coordinatori (Programme Leader) dei corsi di studi che fanno riferimento alle Scuole;

j) delibera, su proposta del Senato Accademico, l'attivazione e la disattivazione del Dipartimento e delle Scuole;

k) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore del dipartimento;

l) nomina, su proposta del Rettore, il Direttore dell'Ufficio Accademico;

m) nomina i componenti del Nucleo di Valutazione, sentito il Senato Accademico;

n) nomina i componenti della Commissione Didattica Paritetica;

o) nomina, su proposta del Presidente, i membri del Collegio dei Revisori dei conti;

p) nomina, su proposta del Senato Accademico, i componenti del Collegio di disciplina;

q) delibera, su proposta del Senato Accademico, l'attività di ricerca effettuata con finanziamenti e con fondi dell'università e l'attivazione e/o la disattivazione dei Centri di ricerca;

r) stabilisce, altresì, sentito il Senato Accademico, d'intesa con Gestione Link S.p.A., il numero massimo degli studenti da immatricolare, nonché l'entità dei contributi accademici;

s) esercita ogni altra competenza attribuitagli dal presente statuto.

Articolo 8

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'Università e cura l'esecuzione dei provvedimenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

Il Comitato esecutivo è composto:

a) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede;

b) dal Presidente di Gestione Link S.p.A.;

c) dal Rettore, o in sua assenza dal prorettore;

d) dal Direttore generale;

e) dal Segretario generale della Fondazione;

f) da due docenti con esperienza di Rettore o di Preside in primaria Università italiana o internazionale o presidenza di Istituzione di alta formazione, nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Comitato esecutivo dura in carica 3 anni.

Articolo 10

Il Comitato esecutivo delibera, in conformità al piano strategico, su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento di Link ed esercita le competenze che non sono riservate, dalle norme vigenti e dallo Statuto, agli altri organi e che comportano entrate oppure uscite nell'ambito degli stanziamenti indicati nel piano finanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Comitato esecutivo:

a) valuta, ai fini della presentazione al Consiglio di Amministrazione, il piano strategico annuale e triennale;

b) delibera, su proposta del Senato Accademico, i settori scientifico disciplinari ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti;

c) delibera, su proposta del rettore, la chiamata dei professori di ruolo e il conferimento dei contratti di ricercatore;

d) delibera, su proposta del Senato Accademico, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;

e) delibera, su proposta del Senato Accademico, i corsi di studio e gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;

f) delibera, su proposta del Senato Accademico, la copertura degli insegnamenti e il conferimento dei contratti di insegnamento;

g) delibera, su proposta del Senato Accademico, l'attivazione dei corsi di master di primo e secondo livello, di specializzazione e dei dottorati di ricerca.

Articolo 11

Il Senato Accademico è composto dal Rettore, che lo convoca e lo presiede, dal prorettore, dai Presidenti delle Scuole istituite nell'Ateneo, dal Direttore del Dipartimento,.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Senato Accademico.

Le funzioni di Segretario delle adunanze del Senato Accademico sono esercitate dal Direttore dell'Ufficio Accademico, che partecipa con voto consultivo.

Quando siano all'ordine del giorno argomenti di preminente interesse degli studenti, viene invitato alla seduta del Senato il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione.

Il Senato Accademico opera sulla base delle finalità e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Senato Accademico propone al Consiglio di Amministrazione le linee guida di sviluppo dell'Università che vanno a comporre il piano strategico.

Il Senato Accademico, nel quadro dell'indirizzo generale di sviluppo dell'Università:

- individua le aree e le strutture nelle quali devono essere realizzati, in via prioritaria, i progetti di ricerca, formulando gli obiettivi da conseguire e indicando al Consiglio di Amministrazione il fabbisogno finanziario per ciascun progetto;

- propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione e la disattivazione del Dipartimento e delle Scuole;

- approva le proposte del dipartimento in merito all'attivazione e alla disattivazione dei Centri di ricerca e le trasmette al Consiglio di Amministrazione;
- nomina, su proposta del Dipartimento, il Direttore e i membri del Comitato Scientifico dei Centri di ricerca;
- propone al Comitato esecutivo, con valutazione motivata, i settori scientifico disciplinari cui attribuire i posti di ruolo vacanti e le modalità di copertura;
- propone al Comitato esecutivo, su indicazione motivata delle Scuole di Ateneo, i corsi di studio e gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;
- propone al Comitato esecutivo la copertura degli insegnamenti e il conferimento dei contratti di insegnamento, su indicazioni motivate avanzate dalle Scuole di Ateneo;
- propone al Consiglio di Amministrazione i componenti del Collegio di disciplina;
- sottopone al Comitato esecutivo le proposte avanzate dalla Scuola per le attività postgraduate relative all'attivazione dei Master di primo e secondo livello, delle Scuole di Specializzazione e dei corsi di Dottorato di Ricerca;
- approva i piani di studio;
- esercita ogni altra competenza attribuitagli dal presente statuto.

Il Senato Accademico esercita, comunque, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, dal regolamento generale dell'Università e da tutte le altre norme, generali e speciali, concernenti l'ordinamento universitario, che non contrastino con quanto previsto nel presente Statuto.

Articolo 12

Il Rettore è responsabile dell'attività didattica e scientifica svolta nell'Università. Dura in carica un triennio ed è rinominabile consecutivamente per una sola volta nel rispetto della durata massima della carica prevista dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il Rettore:

- esercita la vigilanza sull'attività didattica e scientifica svolta in Link e sul personale docente;
- trasmette alla Fondazione una relazione annuale sull'attività scientifica e didattica di Link;
- irroga i provvedimenti disciplinari per ogni fatto che possa dare luogo a sanzioni non superiori alla censura e avvia il procedimento disciplinare per ogni fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

- propone al Senato accademico le sanzioni da irrogare in caso di violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina;
- esercita tutte le altre funzioni demandategli dal presente Statuto e dalle leggi sull'istruzione universitaria e non espressamente attribuite dallo statuto ad altri organi;
- ha la rappresentanza scientifica della comunità accademica nei contesti nazionali ed internazionali, con facoltà di stipulare gli accordi relativi, previo parere vincolante del Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore può delegare ai docenti di Link il compito di seguire particolari aspetti dell'andamento dell'università, tra quelli rientranti nelle proprie competenze.

Il Rettore, per l'espletamento delle attività, si avvale del Direttore dell'Ufficio Accademico.

La nomina del Rettore è comunicata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Articolo 13

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Direttore generale sovraintende alla esecuzione di tutte le attività di amministrazione, organizzazione e gestione dell'Università nei limiti dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

È istituito un Nucleo di Valutazione di Ateneo per l'analisi interna delle attività didattiche e di ricerca nonché dei servizi per gli studenti, compresi quelli di sostegno allo studio, anche mediante l'analisi dei costi e dei rendimenti e della produttività della ricerca. Il Nucleo di Valutazione predispone annualmente una relazione sull'attività svolta.

Il Nucleo è composto da cinque membri anche esterni all'Università ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono definiti con il regolamento di cui all'art. 4.

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti che vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente; durano in carica 3 anni e possono essere rinnovati consecutivamente una sola volta.

Articolo 16

Il Collegio di disciplina è composto da cinque professori universitari ordinari in regime di tempo pieno.

I componenti del Collegio di disciplina sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Il Collegio di disciplina nomina, al suo interno, il presidente tra uno dei cinque membri.

I componenti del Collegio restano in carica per tre anni consecutivi con mandato rinnovabile.

Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere in merito il parere conclusivo.

Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore difiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al paragrafo precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Articolo 17

La Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate e la Scuola per le attività postgraduate sono costituite rispettivamente dal corpo docente dei corsi di laurea e di laurea magistrale di Link e dal corpo docente dei corsi postgraduate. Il rispettivo corpo docente è
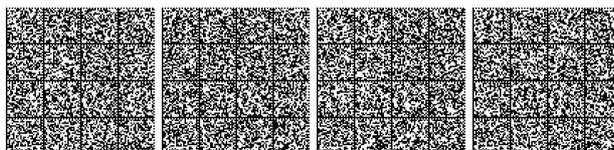
convocato dal Presidente della Scuola ogni qualvolta, d'intesa con il Rettore, lo ritenga opportuno per acquisirne il parere su argomenti riguardanti interessi generali dell'Università. Analogamente, il corpo accademico di ciascuna Scuola è convocato anche quando un terzo dei suoi membri lo richieda.

Il Consiglio di ciascuna Scuola è composto dal Presidente, che lo presiede e dai Coordinatori (Programme Leader) dei corsi di studio che ad essa fanno riferimento.

Il Presidente di ciascuna Scuola è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I Coordinatori (Programme Leader) dei corsi di studi che ad essa fanno riferimento sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.

La durata del mandato del Presidente della Scuola e dei Coordinatori (Programme Leader) dei corsi di studi è pari a tre anni.

Il Consiglio di ciascuna Scuola è convocato dal proprio Presidente con preavviso di almeno tre giorni lavorativi , salvo minor termine in caso di urgenza. Alle riunioni del Consiglio di ciascuna Scuola partecipa il Direttore dell'Ufficio Accademico.

Le riunioni del Consiglio di ciascuna Scuola possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza.

In particolare, il Consiglio di ciascuna Scuola:

- predispone per il Senato Accademico il documento di indirizzo generale, con particolare riferimento alle attività didattiche;
- esprime al Senato Accademico parere motivato in merito all'istituzione di nuovi corsi di studio e insegnamento, dei corsi di master di primo e secondo livello, di specializzazione e dei dottorati di ricerca;
- esamina e raccorda le diverse proposte relative ai cambiamenti e alle integrazioni alle discipline presenti nei percorsi di studio attivati e li sottopone al Senato accademico;
- propone al Senato Accademico la copertura degli insegnamenti presenti nei vari corsi di studio;
- propone al Senato Accademico il conferimento dei contratti di insegnamento;
- propone al Senato Accademico i progetti didattici;
- formula al Rettore la proposta di chiamata dei professori ai sensi dell'art. 18 della Legge 240/2010;
- sottopone al Senato Accademico l'approvazione dei piani di studio;
- approva i regolamenti didattici dei corsi di studi;
- esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

D'intesa tra le Scuole viene istituita una Commissione Didattica Paritetica composta da sei docenti e da sei studenti di Link competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta
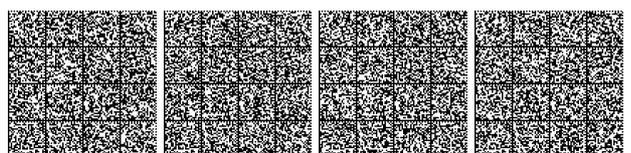
formativa, della qualità della didattica e ad individuare specifici indicatori per la loro valutazione. I membri della Commissione paritetica sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i docenti delle Scuole e tra gli studenti regolarmente iscritti.

Articolo 18

Il Dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca dell'Università e individua aree innovative nel campo della ricerca e della didattica.

Il Dipartimento promuove e partecipa ad attività di ricerca anche in collaborazione con altri Enti di diritto pubblico o privato sui temi di attinenza delle proprie attività in relazione alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni.

Il Consiglio di Dipartimento è composto dai docenti di tutte le discipline facenti parte del Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

La durata del mandato del direttore del Dipartimento è pari a tre anni.

Ogni docente afferisce ad un solo Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento, convocato dal Direttore che lo presiede con preavviso di almeno tre giorni lavorativi, salvo minor termine in caso di urgenza, delibera sulle questioni inerenti la ricerca scientifica.

Il Consiglio di Dipartimento:

- promuove l'istituzione di borse di studio e di contratti di ricerca;
- formula al Rettore la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), della Legge 240/2010;
- propone al Senato accademico l'attivazione di Centri di ricerca inerenti le rispettive aree scientifico-disciplinari, proponendo il nome del Direttore del Centro e il Comitato scientifico del medesimo;
- esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Le riunioni del Consiglio di Dipartimento possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza.

Articolo 19

La convocazione degli organi accademici avviene attraverso avviso, nel quale sono indicati giorno, luogo ed ora della riunione nonché l'ordine del giorno della stessa, inviato dal presidente dell'organo accademico o da suo delegato almeno tre giorni lavorativi prima della riunione, salvo minor termine in caso di urgenza.

L'avviso di convocazione può essere inviato con telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo.

L'organo è validamente costituito ove siano presenti la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto al voto.

La seduta non è in alcun caso valida se non è presente il presidente o suo delegato.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti titolari del diritto di voto, salvo che la normativa vigente, lo statuto o i regolamenti stabiliscano una maggioranza qualificata; in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza, il voto del suo delegato.

Le riunioni degli organi accademici possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza.

Articolo 20

L'Universita' istituisce il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Il predetto comitato e' costituito secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia. L'organizzazione e il funzionamento del comitato sono disciplinati da apposito regolamento adottato dell'Universita'.

Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica previsti dalla normativa vigente.

Articolo 21

La Fondazione concorre a mettere a disposizione dell'università gli immobili e le risorse per lo svolgimento delle attività universitarie per il tramite di Gestione Link S.p.A. di cui all'art. 2 del presente Statuto con le modalità definite da apposita Convenzione.

Per assicurare il mantenimento di Link, la Fondazione può integrare le entrate annuali, derivanti da tasse e contributi, da rendite nette patrimoniali, da altre iniziative, nonché da eventuali conferimenti di terzi, attraverso un contributo annuo nella misura che verrà definita dalla Fondazione.

Qualora l'Università avesse, per qualsiasi motivo, a cessare, oppure fosse privata della personalità giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio, al netto delle passività, è devoluto, in parte proporzionale, ai soggetti che ne hanno assicurato il finanziamento nell'ultimo quinquennio o ad un ente da questi indicato. In tale ipotesi la piena disponibilità dei beni indicati nel primo comma torna all'ente promotore.

Articolo 22

Il logo di Link è graficamente rappresentato come segue: tre triangoli su direzioni parallele orientati verso la parte convessa di un arco di parabola di cui i due esterni vanno ad intersecarsi

con lo stesso, mentre quello centrale rimane distaccato. Il logo comprende anche la scritta Università degli Studi “Link Campus University”.

Titolo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Fino alla nomina e alla costituzione degli organi statutari dell’Università, tutti i poteri attribuiti a questi, in particolare quelli necessari alla organizzazione derivante dall’ordinamento previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 21 settembre 2011, registrato alla Corte dei Conti il 28 ottobre 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 268 del 17 novembre 2011, alla formazione ed alla promozione di Link sono esercitati da un Comitato Tecnico Ordinatore. Tali poteri comprendono tutte le decisioni e le proposte in ordine all’organizzazione del personale, alla distribuzione delle risorse, all’individuazione dei posti di ruolo da bandire ed a tutti gli atti conseguenti, al passaggio degli studenti dalla Link Campus University di cui al decreto del 4 luglio 2007, alla nuova Link Campus University, alle modalità di iscrizione all’Università dei nuovi studenti, al riconoscimento dei crediti per le carriere degli studenti che presentino domanda di iscrizione all’Università (provenienti da altre Università), al riconoscimento dei titoli rilasciati dalla Link Campus University of Malta e dalla Link Campus University (ammessi al riconoscimento in Italia), alla progettazione ed alla messa in opera dei corsi di laurea, alla stipula di contratti relativi alla realizzazione delle predette competenze.

Il Comitato è composto da quattro rappresentanti nominati dal Presidente della Fondazione nonché dal Presidente della Fondazione che lo guida. Al suo interno, in occasione della prima convocazione, il Comitato, su proposta del Presidente, attribuisce ad un suo membro, scelto tra i professori ordinari di Università italiane, responsabilità accademiche proprie del Rettore.

Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo e nominati dal Presidente, da due a quattro docenti esperti nel settore dell’internazionalizzazione e nel settore della ricerca e della innovazione e i Presidenti delle scuole, facenti funzione.

Alle riunioni del Comitato partecipa, senza potere di voto, il Segretario Generale della Fondazione.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate dal facente funzione del Direttore Generale dell’Ufficio Accademico.

Il Presidente convoca il Comitato, individua l’ordine del giorno, presiede e dirige i lavori, emana i decreti adottati dal Comitato.

Il Comitato, avendo funzione supplente degli Organi Statutari dell’Università, perde le proprie funzioni progressivamente alla costituzione di tali organi, conservando quindi i poteri dei soli organi non ancora costituiti.

Il Comitato, la cui durata è al massimo di 3 anni decorrenti dall’entrata in vigore del presente Statuto, cessa le proprie funzioni e si scioglie al momento della costituzione di tutti gli organi statutari.

12A04164

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 marzo 2012.

Integrazione alle attribuzioni delegate dal Ministro della giustizia, Prof. Paola Severino, al Sottosegretario di Stato, Prof. Salvatore Mazzamuto.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011 con il quale è stata nominata Ministro della Giustizia la prof. Paola SEVERINO;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Giustizia il Prof. Salvatore MAZZAMUTO ed il Prof. Andrea ZOPPINI;

Visti i decreti ministeriali 26 gennaio 2012 e 3 febbraio 2012 con i quali sono state conferite le deleghe di talune competenze del Ministro ai sopra indicati Sottosegretari di Stato;

Ritenuta l'esigenza di integrare le attribuzioni delegate con i citati decreti ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente provvedimento, al Sottosegretario di Stato Prof. Salvatore Mazzamuto sono delegate, altresì, le relazioni con le Organizzazioni Sindacali, nonché la partecipazione alle riunioni con le medesime relativamente al personale dirigenziale e non dirigenziale del comparto Ministeri ed al personale non dirigenziale del comparto Sicurezza.

Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto.

Roma, 8 marzo 2012

Il Ministro: SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2012
Registro n. 2, Giustizia, foglio n. 289

12A04225

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 marzo 2012.

Riconoscimento all'Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (IRST) di Meldola, per un periodo di tre anni, del carattere scientifico, nella disciplina di «Terapie avanzate nell'ambito dell'oncologia medica».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Visto l'art.12 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 4 del 19 febbraio 2008, che ha prescritto la promozione della costituzione di alcuni IRCCS sul territorio regionale, identificandone nel contempo le modalità e le forme di realizzazione, in accordo con la legge regionale n. 29 del 23 dicembre 2004 e s.m.i., quali parti integranti del SSR;

Visto il comma 4 del sopra citato articolo 12 secondo cui la costituzione dell'«Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori» (IRST) come IRCCS debba avvenire attraverso una delle forme giuridiche di diritto privato, individuando gli elementi di garanzia a salvaguardia del ruolo pubblico;

Vista la deliberazione 22 aprile 2008, n. 169 con la quale l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha individuato tra le strutture per le quali avviare il percorso di costituzione e riconoscimento in IRCCS, l'«Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori» s.r.l. di Meldola (Forlì-Cesena) al quale partecipano le aziende sanitarie di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini, quattro fondazioni bancarie del territorio romagnolo e la Cooperativa sociale istituto oncologico romagnolo;

Vista la deliberazione n. 1962 del 30 novembre 2009 con la quale la Giunta regionale ha, tra l'altro, stabilito le condizioni di garanzia relativamente alla governance, all'attività ed al ruolo pubblico dell'IRST da recepire nello Statuto del medesimo Istituto;

Visto il nuovo Statuto adottato, in data 2 dicembre 2009, dall'assemblea dei soci dell'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori;

Vista la deliberazione dell'8 febbraio 2010, n. 433, con cui la Giunta della Regione Emilia-Romagna, nel prendere atto dell'istanza per il riconoscimento del carattere scientifico in ambito oncologico dell'«Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori» s.r.l., ha riconosciuto la coerenza della stessa con la programmazione sanitaria regionale;

Acquisita l'istanza del 24 marzo 2010 con la quale l'Assessore alle politiche sociali della Regione Emilia-Romagna ha trasmesso l'istanza per il riconoscimento del carattere scientifico dell'«Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori» s.r.l. di Meldola, nella disciplina di «Oncologia»;

Vista la nota, prot. n. 73571 del 20 giugno 2011, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'ulteriore corso dell'*iter* per il riconoscimento dell'Istituto in questione;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata dagli esperti della Sottocommissione di valutazione, di cui all'art.14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, presso il citato Istituto in data 18 luglio 2011, nella quale la Commissione riconosce la scientificità, ritenendo che siano soddisfatte le condizioni perché all'IRST sia attribuito il riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico nell'ambito oncologico e specificatamente nelle «terapie avanzate nell'ambito dell'oncologia medica»;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 19 gennaio 2012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 con il quale il prof. Renato Balduzzi è nominato quale Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuto, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico, nella disciplina «terapie avanzate nell'ambito dell'oncologia medica», all'«Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori» s.r.l., ente con personalità giuridica di diritto privato, con sede in Meldola (Forlì-Cesena), Via P. Maroncelli n. 40 e con gestione anche delle attività di radioterapia, di laboratorio biologico, di degenza ordinaria e day hospital di oncologia con ambulatori clinici presso l'Ospedale «Morgagni – Pierantoni» in Forlì, Via C. Forlanini n. 34, nonché dell'attività di Day Hospital di oncologia ed ematologia con ambulatori clinici presso l'Ospedale «M. Bufalini» in Cesena, Viale G. Ghirotti n. 286.

Roma, 8 marzo 2012

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Il presidente della regione Emilia-Romagna
ERRANI

12A04065

DECRETO 21 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a seguito dell'approvazione della sostanza attiva fluquinconazolo avvenuta con il regolamento (UE) n. 806/2011 ed in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 - Adeguamento di prima fase dei prodotti fitosanitari post approvazione della sostanza attiva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 806/2011 che approva la sostanza attiva fluquinconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e modifica la decisione 2008/934/CE con la conseguente cancellazione della sostanza attiva in questione dall'allegato alla decisione stessa;

Visto l'art. 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento, che stabilisce i tempi e le modalità per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluquinconazolo alle disposizioni in esso riportate;

Considerato altresì che dette informazioni sono riportate anche nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it all'interno delle indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive stesse;

Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque accedervi;

Considerato che le Imprese titolari dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, contenenti detta sostanza attiva, hanno ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva fluquinconazolo;

Considerato che le ri-registrazioni provvisorie dei prodotti fitosanitari possono essere concesse fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fluquinconazolo fatta salva la presentazione, nei tempi stabiliti dal regolamento (UE) n. 806/2011 di un dossier conforme alle prescrizione di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di approvazione stesso;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari, fino al 31 dicembre 2021, termine dell'approvazione della sostanza attiva fluquinconazolo fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal regolamento (UE) n. 806/2011, pena la revoca delle autorizzazioni;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

I prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva fluquinconazolo, approvata con regolamento (UE) n. 806/2011 in conformità al regolamento (CE) n.1107/2009, sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva in questione, che prevede la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento (UE) n. 806/2011, sopra menzionato. Detti fascicoli dei prodotti fitosanitari saranno valutati secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione europea.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva fluquinconazolo, ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2021.

	Num, Reg.	Nome Prodotto	Impresa
1	10025	Vision	Basf Italia S.r.l.
2	12132	Castellan	Basf Italia S.r.l.

12A04007

DECRETO 21 marzo 2012.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario CIAK PLUS 150 EC contenente la sostanza attiva acrinatrina approvata con regolamento (UE) n. 974/2011 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, perché non supportati da un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 974/2011 della Commissione che approva la sostanza attiva acrinatrina in conformità al regolamento (CE) n.1107/2009 e modifica la decisione 2008/934/CE con la conseguente cancellazione della sostanza attiva in questione dall'allegato alla decisione stessa;

Visto l'articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento, che stabilisce i tempi e le modalità per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acrinatrina alle disposizioni in esso riportate;

Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque accedervi;

Considerato altresì, che dette informazioni relative al regolamento di approvazione della sostanza attiva acrinatrina, sono riportate anche nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it all'interno delle indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive stesse;

Considerato che gli Stati membri verificano, in particolare, che le condizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 974/2011 della Commissione, escluse quella della parte B della colonna relativa a disposizioni particolari di tale allegato, siano rispettate e che il titolare delle autorizzazioni sia in possesso del fascicolo sopra menzionato;

Considerato gli Stati membri, al termine di dette verifiche, modificano o revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari autorizzati, a base della sostanza attiva acrinatrina, entro il 30 giugno 2012;

Considerato che il prodotti fitosanitario Ciak Plus 150 EC (reg. n. 13070) dell'Impresa Agrimix s.r.l., contenente la sostanza attiva in questione, è risultato, al termine delle necessarie verifiche tecnico–amministrative, non conforme a quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento (UE) n. 974/2011 della Commissione;

Ritenuto di procedere alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Ciak Plus 150 EC (reg. n. 13070) dell'Impresa Agrimix s.r.l., contenente la sostanza attiva acrinatrina, risultato non conforme al termine delle verifiche previste ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento (UE) n. 974/2011 della Commissione;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario CIAK PLUS 150 EC (reg. n. 13070) dell'Impresa Agrimix s.r.l., contenente la sostanza attiva acrinatrina, è revocato in quanto risultato non conforme, al termine delle necessarie verifiche tecnico-amministrative, a quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 974/2011 della Commissione.

Gli Stati membri, revocano dette autorizzazioni entro il 30 giugno 2012, pertanto, il prodotto fitosanitario in questione è revocato a partire dal 1° luglio 2012.

La commercializzazione, da parte del titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario CIAK PLUS 150 EC (reg. n. 13070) dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca avvenuta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del citato regolamento, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati del prodotto fitosanitario revocato, è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 marzo 2013. L'utilizzo del suddetto prodotto è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 luglio 2013.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario CIAK PLUS 150 EC (reg. n. 13070) è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2012

Il direttore generale: BORRELLO

12A04064

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 febbraio 2012.

Fissazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e dei rimorchi.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale demanda al Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e dei rimorchi, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la lettera del 4 novembre 2011, protocollo n. 86869, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, ha comunicato i costi di produzione delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi;

Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del prezzo di vendita delle suddette targhe, secondo i criteri dettati dalle norme citate in premessa;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per veicoli a motore e per i rimorchi è fissato nella misura seguente:

TIPO DI TARGA		*COSTO DI PRODUZIONE*	*QUOTA DI MAGGIORAZIONE*	**PREZZO DI VENDITA**
AUTOVEICOLI:				
targa anteriore + targa posteriore di formato A				
comprensive dei tasselli autoadesivi	....	*€ 27.36*	*€ 13,68*	**€ 41,04**
- per le province di:				
AOSTA, BOLZANO, TRENTO	....	*€ 29,93*	*€ 14,97*	**€ 44,90**
targa anteriore + targa posteriore di formato B				
comprensive dei tasselli autoadesivi	....	*€ 27,11*	*€ 13,56*	**€ 40,67**
- per le province di:				
AOSTA, BOLZANO, TRENTO	....	*€ 29,69*	*€ 14,85*	**€ 44,54**
- ESCURSIONISTI ESTERI				
targa anteriore + targa posteriore comprensive dei bollini autoadesivi	....	*€ 21,74*	*€ 10,87*	**€ 32,61**
- CC, CD, NU targa anteriore + targa posteriore	....	*€ 21,74*	*€ 10,87*	**€ 32,61**
- RIMORCHI	....	*€ 12,65*	*€ 6,33*	**€ 18,98**
- RIPETITRICI	....	*€ 16,21*	*€ 8,11*	**€ 24,32**
MOTOVEICOLI:				
targa posteriore comprensiva dei tasselli autoadesivi	..	*€ 14,58*	*€ 7,29*	**€ 21,87**
- per le province di:				
AOSTA, BOLZANO, TRENTO	....	*€ 15,86*	*€ 7,93*	**€ 23,79**
- ESCURSIONISTI ESTERI comprensive dei bollini autoadesivi	....	*€ 12,04*	*€ 6,02*	**€ 18,06**
MACCHINE AGRICOLE:				
- POSTERIORE	....	*€ 12,04*	*€ 6,02*	**€ 18,06**
- RIMORCHI	....	*€ 12,65*	*€ 6,33*	**€ 18,98**
- RIPETITRICI	....	*€ 12,04*	*€ 6,02*	**€ 18,06**
MACCHINE OPERATRICI:				
- SEMOVENTI	....	*€ 12,04*	*€ 6,02*	**€ 18,06**
- TRAINATE	....	*€ 12,65*	*€ 6,33*	**€ 18,98**
- RIPETITRICI	....	*€ 12,04*	*€ 6,02*	**€ 18,06**
PROVA:	....	*€ 12,04*	*€ 6,02*	**€ 18,06**
CICLOMOTORI:	....	*€ 8,89*	*€ 4,45*	**€ 13,34**

Art. 2.

1. Il versamento del costo di produzione, nonché della quota di maggiorazione, dovrà essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012, intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2012

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2012
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 372

12A04062

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 marzo 2012.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 - del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 - del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 - del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Grana Padano»;

Visto il decreto del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 137 - del 13 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Grana Padano»;

Visti i decreti del 20 aprile 2005, del 16 aprile 2008 e del 10 maggio 2011 con i quali è stato confermato al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Grana Padano»;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerato che il Consorzio di tutela del formaggio «Grana Padano», con nota del 17 gennaio 2012 ha richiesto l'approvazione del nuovo statuto consortile, modificato con assemblea straordinaria del 2 dicembre 2011;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione recante il numero di repertorio 54582 e il numero di raccolta 18384 con atto a firma del notaio Corrado Defendi del 2 dicembre 2011;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche del testo dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, recante il numero di repertorio 54582 e il numero di raccolta 18384 con atto a firma del notaio Corrado Defendi del 2 dicembre 2011, registrato presso l'Agenzia delle entrate, Ufficio di Brescia il 30 dicembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2012

Il direttore generale: SANNA

12A04061

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2012.

Iscrizione della denominazione "Cinta Senese" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 217 della Commissione del 13 marzo 2012, la denominazione «Cinta Senese» riferita alla categoria Carni fresche (e frattaglie), è iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Cinta Senese», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Cinta Senese», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 217 del 13 marzo 2012.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Cinta Senese», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 26 marzo 2012

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Cinta Senese» è riservata esclusivamente alle carni suine di animali nati, allevati e macellati in Toscana, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, redatto ai sensi del Reg. CE n. 510/2006.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La D.O.P. «Cinta Senese» è riservata alle carni ottenute conformemente al presente disciplinare.

Caratteristiche fisico-chimiche: La carne «Cinta Senese» D.O.P, per avere diritto alla Denominazione di Origine Protetta deve rispondere alle seguenti caratteristiche chimico-fisiche (per gr. 100 di carne edibile - 24 ore post mortem);

Contenuto in acqua: non superiore al 78%;

Contenuto in grassi: non inferiore al 2,5% (riferito al muscolo longissimus dorsi);

Il pH45: (pH misurato a 45 minuti post mortem): da 6 a 6,5.

Caratteristiche visive-organolettiche: La carne di «Cinta Senese» D.O.P, per avere diritto alla Denominazione di Origine Protetta deve rispondere alle seguenti caratteristiche visive-organolettiche:

Colore: rosa acceso e/o rosso;

Tessitura: fine;

Consistenza: compatta, leggermente infiltrata di grasso, tenera, succulenta con aroma della carne fresca.

Art. 3.

Zona di produzione

L'area geografica di produzione della carne «Cinta Senese» D.O.P è rappresentata dal territorio amministrativo della regione Toscana fino all'altitudine di 1.200 metri s.l.m., altitudine oltre la quale le condizioni ambientali risultano sfavorevoli all'allevamento.

Art. 4.

Elementi che comprovano il legame con l'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.

Per quanto riguarda gli alimenti somministrati agli animali, la provenienza dall'area geografica delimitata è attestata da apposita documentazione rilasciata dai fornitori agli allevatori. Gli allevatori quindi, mediante appropriate registrazioni interne dovranno dare evidenza del rispetto di quanto previsto all'art. 5. La documentazione fornita dai fornitori e le registrazioni interne degli allevatori devono essere consultabili dall'organismo di controllo in sede di verifica.

Inoltre, i soggetti provenienti dagli accoppiamenti del tipo genetico razza Cinta Senese devono essere identificati non oltre quarantacinque giorni dalla nascita, mediante l'apposizione sulle orecchie di idoneo segno distintivo (fascetta o bottone auricolare) indicante il codice di identificazione del soggetto idoneo. È consentito l'utilizzo di colorazioni diverse per il segno distintivo, qualora sussista la necessità di identificare il soggetto destinato alla eventuale carriera riproduttiva da quelli destinati alla macellazione. Subito dopo la macellazione è posto il marchio a fuoco sulle mezzene ed il contrassegno su tagli e porzioni destinati al consumo.

Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Allevamento.

Razza: i suini utilizzabili per la produzione della carne a denominazione «Cinta Senese» D.O.P sono esclusivamente derivanti dall'accoppiamento di soggetti entrambi iscritti al Registro Anagrafico e/o Libro Genealogico del tipo genetico Cinta Senese.

Identificazione: I soggetti devono essere identificati non oltre 45 giorni dalla nascita, mediante l'apposizione sulle orecchie di idoneo segno distintivo (fascetta o bottone auricolare) indicante il codice di identificazione del soggetto idoneo. È consentito l'utilizzo di colorazioni diverse per il segno distintivo, qualora sussista la necessità di identificare il soggetto destinato alla eventuale carriera riproduttiva da quelli destinati alla macellazione.

I soggetti destinati alla macellazione devono essere allevati alla stato brado/semi brado a partire dal quarto mese di vita. Gli animali devono soggiornare quotidianamente in appezzamenti di terreno sia recintati che non, provvisti di eventuale ricovero per le ore notturne e/o per le condizioni climatiche sfavorevoli. Il limite massimo di capi allevabile è di Kg 1.500 peso vivo per ettaro. I riproduttori possono essere ricoverati in apposite strutture (stalle) nel periodo di accoppiamento, pre e post parto ciò per favorire i controlli sanitari e i parti.

Alimentazione.

L'alimentazione è fornita dal pascolo in bosco e/o in terreni nudi seminati con essenze foraggere e cerealicole all'interno della zona delimitata all'art. 3 del disciplinare.

È consentito l'impiego di una integrazione alimentare giornaliera, che costituisce una parte della razione giornaliera ammessa per i suini oltre il quarto mese di vita, non superiore al 2% del peso vivo dell'animale. Solo ed esclusivamente in presenza o a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli al completo utilizzo dei pascoli o del bosco, quali siccità, periodi prolungati di pioggia o di copertura nevosa, è ammessa un'integrazione alimentare giornaliera non superiore al 3% del peso vivo per garantire un normale sostentamento dell'animale. Differentemente per i suinetti, fino al quarto mese di età, trattandosi di soggetti allevati anche stabulati, la somministrazione dell'integrazione alimentare può raggiungere la totalità del fabbisogno giornaliero di alimenti. I costituenti dell'integrazione devono provenire per almeno il 60% del peso totale somministrato all'animale dall'area geografica di produzione. Per tali integrazioni sono ammessi i seguenti prodotti:

Prodotti energetici: tutti i cereali integrali;

Prodotti proteici: oleaginose (ad eccezione della soia e derivati) e tutti i legumi integrali;

Fibre: foraggi, frutta e ortaggi freschi, sottoprodotti della molitura dei cereali.

È consentito inoltre l'impiego di integratori vitaminici e/o minerali.

Macellazione.

Gli animali macellati devono avere almeno 12 mesi di età; le mezzene devono esser marchiate a fuoco nelle seguenti parti: prosciutto, lombo, pancetta, spalla e gota. Al sezionamento ogni taglio destinato al consumo deve esser provvisto del contrassegno di cui all'articolo 8 del presente disciplinare. L'apposizione del marchio a fuoco e/o del contrassegno deve essere effettuata rispettivamente nell'impianto di macellazione e/o sezionamento.

Dopo la macellazione la carne viene refrigerata e sezionata per ottenere i tagli e le porzioni per l'immissione al consumo o atti alla lavorazione della salumeria tradizionale toscana.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il legame tra la D.O.P. «Cinta Senese» e la zona geografica delimitata si giustifica proprio in merito al tipo di allevamento e di alimentazione che caratterizza la razza Cinta Senese. La culla di origine è la zona di Montemaggio e successivamente tale razza si è diffusa nel Chianti e in tutta la Toscana. In tale zona vi sono boschi misti, ricchi di specie quercine idonee alla produzione della ghianda e/o terreni seminativi marginali. Questi pascoli, spesso poveri e argillosi, sono usualmente coltivati a foraggere da pascolo, quali lupinella, ginestrino, trifoglio, ecc. e sono tutti tipici dell'ambiente pedo-climatico toscano. La razza Cinta Senese è allevata in questa area proprio per sfruttare gli appezzamenti boschivi, in genere cedui di latifoglie con prevalenza di specie quercine e macchia mediterranea. L'ambiente così difficile e l'uso quasi esclusivamente di risorse alimentari spontanee, ha selezionato nel tempo, suini in possesso di caratteristiche di ruralità, frugalità, adattamento all'ambiente e resistenza alle malattie che non trovano riscontri nelle altre razze suine comunemente allevate. Nel corso dei secoli, infatti, tale razza si è ben adattata all'allevamento anche nelle zone appenniniche della Toscana e, soprattutto, in tutti gli appezzamenti di seminativi e pascolativi «poveri». In pratica l'allevamento consiste nel «pascolamento» degli animali, utilizzando le risorse del territorio, fornite dai boschi e dai terreni sopra descritti, per poi ricoverarli la notte. Tale forma di allevamento consente un notevole contenimento di problemi sanitari, nonché assenza di stress, tutti fattori che si manifestano favorevolmente sulla qualità delle carni della DOP «Cinta Senese». L'intervento dell'uomo, nei secoli, ha selezionato suini in grado di adattarsi bene all'ambiente toscano ed al tipo di allevamento naturale, condizioni che hanno facilitato il mantenimento di una inalterata tipologia di allevamento, con conseguenza diretta sulle tradizionali caratteristiche compositive, bromatologiche e qualitative delle carni che risultano caratterizzate da leggera infiltrazione di grasso intramuscolare. Il pascolamento influisce sulla composizione genetica rendendo la carne maggiormente idonea per il consumo fresco e soprattutto per i prodotti trasformati, in quanto tale fattore si traduce in una maggior capacità di ritenzione idrica e quindi minori cali di cottura dovuta alla perdita di acqua e minori perdite di salagione nella prima fase di stagionatura dei prodotti trasformati. Tra le caratteristiche della carne «Cinta Senese» risulta interessante anche la componente lipidica. Nello specifico, il contenuto in grasso intramuscolare definito all'art. 2, viene considerato un importante valore per assicurare gusto e sapidità alla carne e non è comune a tutte le carni suine. Inoltre anche la composizione degli acidi grassi insaturi, costituita da una maggior quantità di acido oleico, precursore di aromi favorevoli alle caratteristiche organolettiche della carne ed una minore percentuale di acido linoleico, che in quantità eccessive portano a scadimento della qualità del prodotto, risulta essere influenzata dall'alimentazione con le essenze tipiche dei boschi e dei pascoli toscani.

È opportuno ricordare che oggi, la carne di Cinta Senese viene direttamente associata alla sua regione di origine anche perché nel 1998 fu oggetto di una importante attività di valorizzazione delle sue qualità poiché espressione della tradizione alimentare toscana. Grazie a questi interventi condotti dalle amministrazioni regionali, a partire dal 1998 si poté assistere ad un ritorno sul mercato delle carni «Cinta Senese», tanto che anche nei menù dei ristoranti, iniziò a figurare la denominazione «Cinta Senese» associata al taglio di carne.

Ancora oggi le carni a denominazione Cinta Senese sono molto ricercate tanto da spuntare al commercio prezzi molto più alti rispetto alle altre, come testimoniato dal listino della Camera di Commercio dell'Industria dell'Artigianato e Agricoltura di Siena del 2001 e del
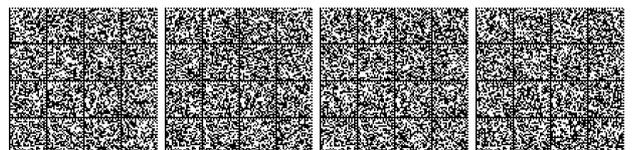
2002. A questi dati va poi associato anche il fatto che l'origine toscana delle carni di Cinta Senese è uno degli elementi richiesti dall'acquirente, perché garanzia della bontà e della qualità delle carni.

Le testimonianze storiche dell'allevamento e della trasformazione delle carni della D.O.P. «Cinta Senese» affondano nel passato. Nel Palazzo Civico di Siena è famoso l'affresco del 1340 di Ambrogio Lorenzetti nell'allegoria del «Buongoverno», dove è rappresentato il suino della razza Cinta Senese. Nel corso del tempo, l'uso delle carni «Cinta Senese» si afferma: ne è esempio la citazione di Bartolomeo Benvoglienti nel «Trattato de l'origine et accrescimenti de la Città di Siena», edito in Roma, nel 1571, laddove si parla di utilizzazione delle carni per la macellazione e la trasformazione in salumi tradizionali del territorio d'origine. Nel 1890 circa, il dott. Dondi G., della cattedra ambulante di agricoltura di Siena, conferma l'adattamento dell'allevamento della razza Cinta Senese, da cui derivano le carni, quale «la più antica razza italiana adatta al duro ambiente delle colline e della montagna toscana». Nel 1927, il prof. Ettore Mascheroni, sulla Nuova Enciclopedia Agraria Italiana, dichiara che «la carne è ottima e molto saporita e sono noti in commercio i prodotti senesi di salumeria, in particolar modo le salsicce, mortadelle e prosciutti, prodotti in notevole quantità da stabilimenti locali che di preferenza attingono la materia prima dalla montagna senese».

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg.(CE) n. 510/2006. Tale struttura è Istituto Nord Est Qualità - I.N.E.Q, Via Nazionale, 33/35 - 33030 Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), tel: 0432.956951, fax: 0432.956955, e-mail: info@ineq.it

Art. 8.

Confezionamento/etichettatura

Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto sono quelle previste dalla normativa vigente.

Le mezzene devono esser marchiate a fuoco nelle seguenti parti: prosciutto, lombo, pancetta, spalla e gota. Il marchio a fuoco riporta il logo della D.O.P. «Cinta Senese» ed il codice del macello.

Tutti i tagli, che risultano dal sezionamento della mezzena, marchiata a fuoco, e che sono destinati al consumatore finale, devono avere un contrassegno che reca le seguenti informazioni:

1) il logo di cui all'art. 9;

2) il nome della denominazione protetta: Cinta Senese D.O.P.;

3) il simbolo comunitario o la dicitura «Denominazione d'Origine Protetta»;

4) il codice di tracciabilità tramite il quale è possibile risalire all'identificazione dell'animale (luogo e data di nascita), al luogo e data di macellazione e di sezionamento, oltre che ai quantitativi posti alla vendita.

Il contrassegno, con i dati sopra indicati, deve risultare inviolabile per i tagli anatomici e/o per i prodotti preconfezionati.

Eventuali informazioni a garanzia del consumatore.

Art. 9.

Logo

Scudo araldico di colore rosso scuro (Terra di Siena - ciano 25%, magenta 89%, giallo 78%, nero 7%) con raffigurazione di Suino in colore grigio scuro con fasciatura sul tronco centrale di colore bianco, il tutto in circonferenza di colore rosso scuro (Terra di Siena - ciano 25%, magenta 89%, giallo 78%, nero 7%).

Il carattere tipografico utilizzato per il logo-tipo «Cinta Senese D.O.P. allevata in Toscana secondo tradizione» è il Book Antiqua. La scritta «allevata in Toscana secondo tradizione» deve essere di dimensioni inferiori 2 pt rispetto alla scritta «Cinta Senese D.O.P.». Il logo può essere eseguito con i medesimi caratteri in versione bianco/nero su supporti di materiali diversi, ingrandito o rimpicciolito purché rispetti le proporzioni e disposizione del testo.

AVVISO

Pubblicazione di una domanda a norma dell'art. 6, par. 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni agricoli e alimentari.

La presenza pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblciazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio

Relativo alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

«CINTA SENESE»

CE N.: IT-PDO-0005-0491-06.09.2005

DOP (X) IGP ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. Servizio competente dello stato membro:

Nome: Ministero delle politiche alimentari agricole e forestali;
Indirizzo: Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;
Tel.: 06 - 46655104;
Fax: 06 - 46655306;
e-mail: saco7@politicheagricole.it

2. Associazione:

Nome: Consorzio per la tutela della Cinta Senese;
Indirizzo: Strada Di Cerchiaia 41/4 53100 - Siena;
Tel.: 0577.389513;
Fax: 0577.389513;
e-mail: cinta-senese@libero.it

Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ( ).

3. Tipo di prodotto:

Classe 1.1. - Carni fresche.

4. Disciplinare: (sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

4.1. Nome.

«Cinta Senese».

4.2. Descrizione.

La denominazione di origine protetta «Cinta Senese» è riservata alle carni provenienti da suini da carne di razza cinta senese allevati allo stato brado/semi-brado e derivanti da soggetti provenienti da accoppiamenti di suini entrambi iscritti nel Registro Anagrafico e/o Libro Genealogico del tipo genetico «Cinta Senese».

All'atto dell'immissione al consumo, la carne D.O.P. «Cinta Senese» deve presentare le seguenti caratteristiche fisico-chimiche (per gr. 100 di carne edibile - 24 ore post mortem): contenuto in acqua non superiore al 78%; contenuto in grassi non inferiore al 2,5% (riferito al muscolo longissimus dorsi), pH45 (pH misurato a 45 minuti post mortem): da 6 a 6,5. Deve presentare, inoltre, le seguenti caratteristiche visive - organolettiche: colore rosa acceso e/o rosso; tessitura fine; consistenza compatta, leggermente infiltrata di grasso, tenera, succulenta con aroma della carne fresca.

4.3. Zona geografica.

La zona di produzione comprende tutto il territorio della regione Toscana fino ad un'altitudine di 1200 metri s.l.m. altitudine oltre la quale le condizioni ambientali risultano sfavorevoli all'allevamento.

4.4. Prova dell'origine.

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.

Per quanto riguarda gli alimenti somministrati agli animali, la provenienza dalla zona geografica di produzione è attestata da apposita documentazione rilasciata dai fornitori agli allevatori. Gli allevatori quindi, mediante appropriate registrazioni interne dovranno dare evidenza del rispetto di quanto previsto al punto 4.5. La documentazione fornita dai fornitori e le registrazioni interne degli allevatori devono essere consultabili dall'organismo di controllo in sede di verifica.

Inoltre, i suini devono essere identificati non oltre 45 giorni dalla nascita, mediante l'apposizione sulle orecchie di idoneo segno distintivo (fascetta o bottone auricolare) indicante il codice di identificazione del soggetto idoneo. È consentito l'utilizzo di colorazioni diverse per il segno distintivo, qualora sussista la necessità di identificare il soggetto destinato alla eventuale carriera riproduttiva da quelli destinati alla macellazione. Subito dopo la macellazione è posto il marchio a fuoco sulle mezzene ed il contrassegno su tagli e porzioni destinati al consumo. L'apposizione del marchio a fuoco e/o del contrassegno devono essere effettuati rispettivamente nell'impianto di macellazione e/o sezionamento. Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.

4.5. Metodo di ottenimento.

I soggetti destinati alla macellazione devono essere allevati allo stato brado/semi brado a partire dal quarto mese di vita. Il limite massimo di capi allevabili è di Kg. 1.500 peso vivo per ettaro. I suini devono soggiornare quotidianamente in appezzamenti di terreno sia recintati che non, provvisti di eventuale ricovero per le ore notturne e/o per le condizioni climatiche sfavorevoli. I riproduttori possono essere ricoverati in apposite strutture (stalle) nel periodo di accoppiamento, pre e post parto per favorire i controlli sanitari ed i parti.

L'alimentazione è fornita dal pascolo in bosco e/o in terreni nudi seminati con essenze foraggere e cerealicole. È consentito l'impiego di una integrazione alimentare giornaliera, che costituisce, per i suini oltre il quarto mese di vita, una parte della razione giornaliera ammessa non superiore al 2% del peso vivo dell'animale.

Solo ed esclusivamente in presenza o a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli al completo utilizzo del pascolo o del bosco, quali siccità, periodi prolungati di pioggia o di copertura nevosa, è ammessa un'integrazione alimentare giornaliera non superiore al 3% del peso vivo per garantire un normale sostentamento dell'animale.

Differentemente per i suinetti, fino al quarto mese di età, trattandosi di soggetti allevati anche stabulati, la somministrazione dell'integrazione alimentare può raggiungere la totalità del fabbisogno giornaliero di alimenti. I costituenti dell'integrazione devono provenire per almeno il 60% del peso totale somministrato all'animale dall'area geografica di produzione. Per tali integrazioni sono ammessi i seguenti prodotti:

Prodotti energetici: tutti i cereali integrali;

Prodotti proteici: oleaginose (ad eccezione della soia e derivati) e tutti i legumi integrali;

Fibre: foraggi, frutta e ortaggi freschi, sottoprodotti della molitura dei cereali.

È consentito inoltre l'impiego di integratori vitaminici e/o minerali.

Gli animali macellati devono avere almeno 12 mesi di età.

4.6. Legame.

Il legame tra la D.O.P. «Cinta Senese» e la zona di origine trova la sua giustificazione proprio grazie al tipo di allevamento e di alimentazione della razza, conferendole le caratteristiche descritte al punto 4.2. La zona geografica delimitata, si distingue per i suoi boschi misti ricchi di specie quercine, idonee alla produzione della ghianda e per i suoi terreni seminativi marginali. Questi pascoli, spesso poveri ed argillosi, sono abitualmente coltivati a foraggere da pascolo e sono tipici dell'ambiente pedoclimatico della Toscana. L'intervento dell'uomo, nei secoli, ha selezionato la razza cinta senese, robusta negli arti, nella struttura in generale, in possesso di caratteristiche di ruralità, frugalità, adattamento e resistenza alle malattie, in grado di utilizzare quasi esclusivamente le risorse naturali tipiche dell'ambiente toscano; ed ancora oggi, come in epoca remota, la tipica forma di allevamento è quella brada e/o semi brada. Infatti, il suino viene fatto pascolare nei boschi e terreni adatti, per poi ricoverarlo successivamente la notte o durante i critici momenti pre e post-parto. Tale forma di allevamento, che prevede l'utilizzo da parte dei suini delle risorse fornite dai boschi e dai terreni, consente un contenimento di problemi sanitari e un'assenza di stress nell'animale, fattori che si manifestano favorevolmente sulle caratteristiche compositive e qualitative delle carni. Infatti, oltre ad una leggera infiltrazione di grasso intramuscolare visibile sui tagli, altra caratteristica è rappresentata dal contenuto minimo in grasso definito al punto 4.2, non comune a tutte le carni suine e considerato un importante valore che assicura gusto e sapidità alla carne. Nella carne «Cinta Senese» risulta interessante anche la composizione degli acidi grassi insaturi che, caratterizzata da una maggior quantità di acido oleico, precursore di aromi favorevoli alle caratteristiche organolettiche della carne ed una minore percentuale di acido linoleico, che in quantità eccessive portano a scadimento della qualità del prodotto, è influenzata dall'alimentazione costituita dall'essenze tipiche dei boschi e dei pascoli toscani.

Inoltre, il pascolamento influisce sulla composizione genetica rendendo la carne maggiormente idonea per il consumo fresco e per i prodotti trasformati, in quanto tale fattore si traduce in una maggior capacità di ritenzione idrica e quindi minori cali di cottura dovuta alla perdita di acqua e minori perdite di salagione nella prima fase di stagionatura dei prodotti trasformati.

È opportuno sottolineare che oggi, la carne «Cinta Senese» viene direttamente associata alla sua regione di origine anche perché nel in passato fu oggetto di una importante attività di valorizzazione delle sue qualità poiché ritenuta essere espressione della tradizione alimentare toscana. Grazie a questi interventi condotti dalle amministrazioni regionali, si poté assistere ad una crescente presenza sul mercato delle carni «Cinta Senese», tanto che anche nei menù dei ristoranti, iniziò a figurare la denominazione «Cinta Senese» associata ai diversi tagli di carne.

Ancora oggi le carni a denominazione «Cinta Senese» sono molto ricercate tanto da spuntare al commercio prezzi molto più alti rispetto alle altre carni, come testimoniato dal listino della Camera di commercio dell'industria dell'artigianato e agricoltura di Siena del 2001 e del 2002.

4.7. Organismo di controllo.

La struttura di controllo adempie le condizioni stabilite nella norma EN 45011.

Nome: Istituto Nord Est Qualità - I.N.E.Q.

Indirizzo: Via Nazionale, 33/35 - 33030 Villanova di San Daniele del Friuli (Udine);

Tel: 0432.956951

Fax: 0432.956955

E-mail: info@ineq.it

4.8. Etichettatura.

Le mezzene di «Cinta Senese» devono esser marchiate a fuoco nelle seguenti parti: prosciutto, lombo, pancetta, spalla e gota. Il marchio a fuoco riporta il logo della DOP "Cinta Senese" ed il codice del macello.

Tutti i tagli, che risultano dal sezionamento della mezzena, marchiata a fuoco, e che sono destinati al consumatore finale, devono avere un contrassegno che reca le seguenti informazioni:

il logo;

il nome della denominazione protetta: Cinta Senese D.O.P;

il simbolo comunitario o la dicitura «Denominazione d'Origine Protetta»;

il codice di tracciabilità tramite il quale è possibile risalire all'identificazione dell'animale (luogo e data di nascita), al luogo e data di macellazione e di sezionamento, oltre che ai quantitativi posti alla vendita.

Il contrassegno, con i dati sopra indicati, deve risultare inviolabile per i tagli anatomici e/o per i prodotti preconfezionati.

Il logo è costituito da uno scudo araldico di colore rosso scuro con la raffigurazione di un suino in colore grigio scuro con fasciatura sul tronco centrale di colore bianco, il tutto inserito in una circonferenza di colore rosso scuro all'interno della quale compare la scritta «allevata in Toscana secondo tradizione». Al di sotto dello scudo araldico e all'esterno della circonferenza compare la scritta «Cinta Senese D.O.P.». Il logo può essere eseguito con i medesimi caratteri in versione bianco/nero su supporti di materiali diversi, ingrandito o rimpicciolito purché rispetti le proporzioni e la disposizione del testo.

12A04063

DECRETO 29 marzo 2012.

Autorizzazione all'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Asparago Bianco di Bassano", registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n.510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n.2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visto il regolamento (CE) n. 1050 del 12 settembre 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Asparago Bianco di Bassano";

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n.510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 25 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 258 del 6 novembre 2007, con il quale l'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Asparago Bianco di Bassano";

Visto il decreto 1° ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.255 del 30 ottobre 2010, con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Asparago Bianco di Bassano", è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che "CSQA Certificazioni Srl" ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Asparago Bianco di Bassano" conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art.14 della legge 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n.526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella riunione del 12 marzo 2012;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.14 della legge n.526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/2006 per la denominazione di origine protetta "Asparago Bianco di Bassano", registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1050 del 12 settembre 2007 .

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo "CSQA Certificazioni Srl" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art.14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n.526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato "CSQA Certificazioni Srl" non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Asparago Bianco di Bassano", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato "CSQA Certificazioni Srl" è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato "CSQA Certificazioni Srl" dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione "Asparago Bianco di Bassano", venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art.10 del Reg. (CE) 510/06".

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n.526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo "CSQA Certificazioni Srl" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "CSQA Certificazioni Srl" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato "CSQA Certificazioni Srl" comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Asparago Bianco di Bassano" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato "CSQA Certificazioni Srl" immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato "CSQA Certificazioni Srl" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Veneto, ai sensi dell'art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n.526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A04162

DECRETO 29 marzo 2012.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "Agroqualità SpA" ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Cartoceto".

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1897 del 29 ottobre 2004 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Cartoceto";

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 2 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana- serie generale n. 90 del 18 aprile 2009, con il quale l'organismo "Agroqualità SpA" con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n.305, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Cartoceto";

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 2 aprile 2009, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell'olio extravergine d'oliva Cartoceto ha comunicato di confermare "Agroqualità SpA" quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta "Cartoceto" ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta "Cartoceto" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo "Aqroqualità SpA" la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 aprile 2009, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato "Agroqualità SpA";

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "Agroqualità SpA" con decreto 2 aprile 2009, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Cartoceto", registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1897 del 29 ottobre 2004 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 2 aprile 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 29 marzo 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A04163

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 28 marzo 2012.

Riclassificazione del medicinale Iperten (manidipina) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 284/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia

italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Chiesi Farmaceutici S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale IPERTEN;

Vista la domanda con la quale la ditta Chiesi Farmaceutici S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione da 10 mg compresse 28 compresse;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12 luglio 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 26 luglio 2011;

Vista la deliberazione n. 23 del 9 novembre 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IPERTEN (manidipina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione «10 mg compresse» 28 compresse

AIC n. 029224033 (in base 10) 0VVV31 (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 8,25.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IPERTEN (manidipina) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 marzo 2012

Il direttore generale: PANI

12A04066

DETERMINAZIONE 28 marzo 2012.

Riclassificazione del medicinale Targin (Ossicodone-Naloxone) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 285/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Targin;

Vista la domanda con la quale la ditta Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione da 40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister PVC/AL;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 6 dicembre 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 18 gennaio 2012;

Vista la deliberazione n. 12 del 15 marzo 2012 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TARGIN (Ossicodone-Naloxone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039586375/M (in base 10), 15S2L7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 51,60.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 85,16.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TARGIN (Ossicodone-Naloxone) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 28 marzo 2012

Il direttore generale: PANI

12A04067

DETERMINAZIONE 28 marzo 2012.

Riclassificazione del medicinale Topotecan Mylan (topotecan) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 286/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Mylan S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale TOPOTECAN MYLAN;

Vista la domanda con la quale la ditta Mylan S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione da «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino vetro 4 mg/4ml;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 6 dicembre 2011;

Vista la deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOPOTECAN MYLAN (topotecan) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino vetro 4 mg/ml

AIC n. 040720070 (in base 10) 16UPQ6 (in base 32)

Classe di rimborsabilità H

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 104,88

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 173,10.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TOPOTECAN MYLAN (topotecan) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 28 marzo 2012

Il direttore generale: PANI

12A04068

DETERMINAZIONE 28 marzo 2012.

Riclassificazione del medicinale Zolmitriptan Actavis PTC (zolmitriptan) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 287/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società ACTAVIS GROUP PTC EHF è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ZOLMITRIPTAN ACTAVIS PTC;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 2,5 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in blister AL/AL;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'8 febbraio 2012;

Vista la deliberazione n. 12 del 15 marzo 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZOLMITRIPTAN ACTAVIS PTC (zolmitriptan) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione «2,5 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in blister AL/AL

AIC n. 039771035/M (in base 10) 15XQWV (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 10,83

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 20,32.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ZOLMITRIPTAN ACTAVIS PTC (zolmitriptan) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 28 marzo 2012

Il direttore generale: PANI

12A04069

DETERMINAZIONE 28 marzo 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Desloratadina Ratiopharm» (desloratadina).(Determinazione n. 283/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale DESLORATADINA RATIOPHARM (desloratadina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 13/01/2012 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/746/001 «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)» 7 compresse

EU/1/11/746/002 «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)» 10 compresse

EU/1/11/746/003 «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)» 14 compresse

EU/1/11/746/004 «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)» 15 compresse

EU/1/11/746/005 «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)» 20 compresse

EU/1/11/746/006 «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 compresse

EU/1/11/746/007 «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)» 40 compresse

EU/1/11/746/008 «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)» 50 compresse

EU/1/11/746/009 «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)» 60 compresse

EU/1/11/746/010 «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)» 90 compresse

EU/1/11/746/011 «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)» 100 compresse

EU/1/11/746/012 «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» 250 compresse

Titolare A.I.C.: RATIOPHARM GMBH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14, comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8 febbraio 2012;

Vista la deliberazione n. 12 del 15 marzo 2012 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale DESLORATADINA RATIOPHARM (desloratadina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)» 7 compresse

AIC n. 041705017/E (in base 10) 17SRKT (in base 32)

Confezione «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)» 10 compresse

AIC n. 041705029/E (in base 10) 17SRL5 (in base 32)

Confezione «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)» 14 compresse

AIC n. 041705031/E (in base 10) 17SRL7 (in base 32)

Confezione «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)» 15 compresse

AIC n. 041705043/E (in base 10) 17SRLM (in base 32)

Confezione «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)» 20 compresse

AIC n. 041705056/E (in base 10) 17SRM0 (in base 32)

Confezione «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 compresse

AIC n. 041705068/E (in base 10) 17SRMD (in base 32)

Confezione «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)» 40 compresse

AIC n. 041705070/E (in base 10) 17SRMG (in base 32)

Confezione «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)» 50 compresse

AIC n. 041705082/E (in base 10) 17SRMU (in base 32)

Confezione «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)» 60 compresse

AIC n. 041705094/E (in base 10) 17SRN6 (in base 32)

Confezione «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)» 90 compresse

AIC n. 041705106/E (in base 10) 17SRNL (in base 32)

Confezione «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)» 100 compresse

AIC n. 041705118/E (in base 10) 17SRNY (in base 32)

Confezione «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» 250 compresse

AIC n. 041705120/E (in base 10) 17SRP0 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Desloratadina è indicato per ottenere sollievo dai sintomi associati a:
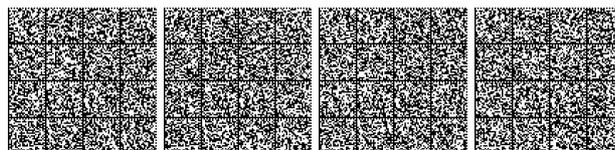
rinite allergica

orticaria.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale DESLORATADINA RATIOPHARM (desloratadina) è classificata come segue:

Confezione «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)» 7 compresse

AIC n. 041705017/E (in base 10) 17SRKT (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione «5 mg - compressa rivestita con film - uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)» 20 compresse

AIC n. 041705056/E (in base 10) 17SRM0 (in base 32)

Classe di rimborsabilità A Nota 89

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 2,68

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 5,02.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DESLORATADINA RATIOPHARM (desloratadina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 marzo 2012

Il direttore generale: PANI

12A04070

DETERMINAZIONE 28 marzo 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Dasselta» (desloratadina). (Determinazione n. 282/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale DASSELTA (desloratadina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 28/11/2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/739/001 «5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 7 compresse

EU/1/11/739/002 «5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 10 compresse

EU/1/11/739/003 «5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 20 compresse

EU/1/11/739/004 «5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 30 compresse

EU/1/11/739/005 «5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 50 compresse

EU/1/11/739/006 «5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 90 compresse

EU/1/11/739/007 «5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 100 compresse

EU/1/11/739/008 «5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - Flacone (HDPE)» 250 compresse

Titolare A.I.C.: KRKA D.D. NOVO MESTO.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8 febbraio 2012;

Vista la deliberazione n. 12 del 15 marzo 2012 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale DASSELTA (desloratadina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione «5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (OPA/ALU/PVC-ALU)» 7 compresse

AIC n. 041725019/E (in base 10) 17TC2V (in base 32)

Confezione «5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (OPA/ALU/PVC-ALU)» 10 compresse

AIC n. 041725021/E (in base 10) 17TC2X (in base 32)

Confezione «5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (OPA/ALU/PVC-ALU)» 20 compresse

AIC n. 041725033/E (in base 10) 17TC39 (in base 32)

Confezione «5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (OPA/ALU/PVC-ALU)» 30 compresse

AIC n. 041725045/E (in base 10) 17TC3P (in base 32)

Confezione «5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (OPA/ALU/PVC-ALU)» 50 compresse

AIC n. 041725058/E (in base 10) 17TC42 (in base 32)

Confezione «5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (OPA/ALU/PVC-ALU)» 90 compresse

AIC n. 041725060/E (in base 10) 17TC44 (in base 32)

Confezione «5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (OPA/ALU/PVC-ALU)» 100 compresse

AIC n. 041725072/E (in base 10) 17TC4J (in base 32)

Confezione «5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - Flacone (HDPE)» 250 compresse

AIC n. 041725084/E (in base 10) 17TC4W (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Dasselta è indicato per ottenere sollievo dai sintomi associati a:

rinite allergica

orticaria.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale DASSELTA (desloratadina) è classificata come segue:

Confezione «5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (OPA/ALU/PVC-ALU)» 7 compresse

AIC n. 041725019/E (in base 10) 17TC2V (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione «5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (OPA/ALU/PVC-ALU)» 20 compresse

AIC n. 041725033/E (in base 10) 17TC39 (in base 32)

Classe di rimborsabilità A Nota 89

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 2,68

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 5,02.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DASSELTA (desloratadina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 marzo 2012

Il direttore generale: PANI

12A04071

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 15 marzo 2012.

Emanazione dello Statuto

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Visto il decreto rettorale n. 1188 dell'11 febbraio 2011 con il quale è stata istituita la Commissione incaricata di predisporre il nuovo Statuto di Ateneo, ai sensi della legge 240/2010;

Vista la deliberazione n. 10/2011/IV/1 con la quale il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 27 settembre 2011, ha espresso a maggioranza assoluta, parere favorevole sullo Statuto dell'Università degli studi di Torino contenente le modifiche statutarie ai sensi dell'art. 2 comma 5 della legge 240/2010;

Viste la deliberazione n. 17/2011/II/3 con la quale il Senato accademico, nella seduta straordinaria del 30 settembre 2011, ha adottato a maggioranza assoluta lo Statuto dell'Università degli studi di Torino contenente le modifiche statutarie ai sensi dell'art. 2 comma 5 della legge 240/2010;

Vista la nota prot. n. 31343 del 30 settembre 2011 con la quale, lo Statuto adottato è stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i controlli di competenza di cui al comma 6 della legge 168/89 come richiamato dall'art. 2 comma 7 della legge 240/2010, nonché la successiva nota integrativa prot. n. 40061 del 14 dicembre 2011;

Viste le osservazioni ministeriali contenute nella nota prot. n. 659 dell'8 febbraio 2012, a firma del direttore generale - Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio 1 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assunta al protocollo dell'Ateneo con il numero 4349 il 9 febbraio 2012;

Vista la deliberazione n. 2/2012/IV/1 con la quale il Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta, nella seduta del 5 marzo 2012, ha espresso parere favorevole agli articoli riformulati in adeguamento alle osservazioni del Ministero;

Vista la deliberazione n.8/2012/IV/1 con la quale il Senato accademico nella seduta del 5 marzo 2012 ha approvato all'unanimità tutti gli articoli riformulati in adeguamento alle osservazioni ministeriali con l'eccezione degli articoli 27, 30, 51 e 83 approvati a maggioranza assoluta;

Considerato che il presente decreto, corredato del testo definitivo dello Statuto, viene contestualmente trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Valutato ogni opportuno elemento;

Decreta:

1. È emanato lo Statuto dell'Università degli studi di Torino contenente le modifiche statutarie di cui alla legge n. 240 del 30 dicembre 2010, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato, sarà pubblicato all'Albo dell'Ateneo e, ai sensi dell'art. 6 comma 11, della legge n. 168/1989, sarà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Lo Statuto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 15 marzo 2012

Il Rettore: PELIZZETTI
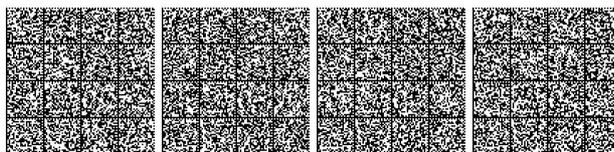
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

STATUTO

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. L'Università di Torino (di seguito denominata "Università") è un'istituzione pubblica di alta cultura che persegue, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, finalità di istruzione superiore e di ricerca.

2. È dotata di personalità giuridica e non ha fini di lucro.

3. Ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile, secondo le norme dell'ordinamento universitario, del presente Statuto e dei Regolamenti citati dallo stesso.

Art. 2
(Comunità accademica e organizzazione dell'Università)

1. L'Università è una Comunità di studio e di ricerca, cui partecipano, ciascuno con le rispettive responsabilità e i rispettivi compiti, professori, ricercatori, collaboratori ed esperti linguistici, dirigenti, personale tecnico-amministrativo, studenti, nonché tutti coloro che vi svolgono a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, attività di ricerca, di insegnamento e di studio, di supporto amministrativo-contabile alle attività istituzionali.

2. L'Università adotta criteri organizzativi idonei al conseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, attraverso il controllo della gestione e l'individuazione delle responsabilità nel pieno rispetto della trasparenza.

3. L'Università adotta il metodo della programmazione annuale e pluriennale per la determinazione, lo sviluppo e la ripartizione del proprio organico. Tale programmazione si fonda sui principi della qualità e del merito.

4. Le sedute degli Organi Collegiali di Ateneo sono pubbliche nelle forme e nei limiti stabiliti da Regolamento di Ateneo. Con il medesimo Regolamento sono definiti gli strumenti, anche di natura tecnica, per rendere effettivo tale principio.

5. Tutti i componenti della comunità accademica devono assicurare l'impegno adeguato per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali. L'Università sostiene tale impegno con una dotazione di risorse che assicuri il pieno utilizzo e la valorizzazione delle competenze e delle professionalità.

6. L'Università garantisce l'osservanza della normativa vigente sullo stato giuridico del personale, sia esso a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Art. 3
(Autonomia didattica e di ricerca)

1. È compito dell'Università curare, combinando organicamente le attività di ricerca e di alta formazione, lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, promuovendo la formazione di un sapere critico, lo scambio delle idee, la cooperazione e l'interazione delle culture.

2. L'attività didattica e l'attività scientifica si svolgono nel rispetto della libertà della scienza e del suo insegnamento, garantita dalla Costituzione, nonché del principio dell'autonomia delle strutture scientifiche e della normativa che disciplina gli ordinamenti didattici. L'Università garantisce il rispetto del pluralismo e tutela il principio dell'indipendenza da ogni condizionamento religioso, ideologico, nonché politico o economico.

3. L'Università promuove la più stretta connessione strutturale e funzionale tra ricerca e insegnamento.

4. L'Università destina annualmente, nella misura consentita dal proprio bilancio e anche avvalendosi di finanziamenti esterni, una quota significativa delle proprie risorse allo svolgimento e al potenziamento dell'attività di ricerca.

Art. 4
(Diritto allo studio e diritto al lavoro)

1. L'Università adotta i provvedimenti necessari per assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio, in attuazione dell'art. 34 della Costituzione. S'impegna specificamente a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale e il loro inserimento nel mondo del lavoro, avvalendosi di tutte le possibilità offerte dalla normativa vigente. A questo scopo l'Università persegue lo sviluppo di relazioni efficaci con l'amministrazione statale, gli enti territoriali e ogni altro ente nazionale o locale che abbia per scopo la piena realizzazione del diritto allo studio.

2. L'Università promuove con opportune iniziative l'inserimento dei laureandi, dei laureati e dei dottori di ricerca nel mondo del lavoro, stipulando le necessarie convenzioni con enti pubblici e privati.

Art. 5
(Trasferimento della conoscenza scientifica e tecnologica)

1. L'Università promuove il trasferimento della conoscenza scientifica e tecnologica al sistema economico e sociale; favorisce l'attivazione di società o di altre forme associative di diritto privato, anche allo scopo di sostenere la nascita di nuove imprese che utilizzino i risultati della ricerca.

Art. 6
(Rapporti con l'esterno)

1. L'Università promuove lo sviluppo della dimensione internazionale degli studi e della ricerca scientifica. Persegue tale obiettivo favorendo, con specifici provvedimenti e attraverso l'individuazione di idonee risorse finanziarie, la mobilità internazionale di professori, ricercatori, dirigenti, personale tecnico-amministrativo e studenti, la ricerca di accordi e convenzioni con Università e altre istituzioni estere operanti nel campo della didattica e della ricerca, la promozione di titoli di studio congiunti e l'implementazione di progetti di ricerca interuniversitari.

2. L'Università, nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa altresì rapporti con altre Università, istituzioni e organismi nazionali, nonché con enti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e della ricerca. Realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema educativo e della formazione professionale.

Art. 7
(Pari opportunità)

1. L'Università garantisce pari opportunità nell'accesso agli studi e alle risorse, alla ricerca e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, senza distinzioni di genere, etnia, lingua, età, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale, condizioni personali o sociali.

Art. 8
(Comunicazione e valutazione)

1. L'Università assicura forme di comunicazione adeguate a tutte le sue attività, garantendo la massima trasparenza, la migliore circolazione delle informazioni al suo interno e la loro diffusione all'esterno. Garantisce la tempestiva redazione dei verbali delle sedute dei suoi organi e la loro piena accessibilità. Pubblica i suoi bilanci in forme che ne garantiscano la piena comprensibilità e chiarezza.

2. L'Università adotta criteri sistematici di valutazione dei risultati della ricerca - nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione e dalle leggi e tenuto conto delle specificità delle diverse aree scientifiche - al fine di verificare il posizionamento delle singole unità di ricerca, comunque costituite, e dell'Ateneo nel suo complesso, nel contesto scientifico nazionale e internazionale, e al fine di definire politiche di miglioramento e promozione della ricerca e di valorizzazione delle persone che ad essa contribuiscono.

3. L'Università promuove e persegue attività di autovalutazione e valutazione esterna dei Corsi di Studio, al fine di verificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi, utilizzando a tale scopo specifici strumenti di gestione e di valutazione riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

4. L'Università promuove l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle attività amministrative e di servizio per il raggiungimento dei fini istituzionali, adottando criteri sistematici e opportuni strumenti per la valutazione di tali attività.

5. L'Università verifica il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Art. 9
(Codice etico)

1. L'Università adotta un Codice etico che determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti inviolabili, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, e detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme del Codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o le controversie in merito alla proprietà intellettuale. Nel caso di violazione del codice etico nel rispetto del principio di gradualità sono previste le seguenti sanzioni:
- nota di biasimo a firma del Rettore;
- sospensione dalla carica accademica o funzione organizzativa ricoperta per un massimo di sei mesi;
- decadenza dalla carica accademica o funzione organizzativa ricoperta;
- sospensione del diritto a essere nominato o eletto e a ricoprire, per un triennio, qualsiasi carica accademica o funzione organizzativa o incarico istituzionale.

Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, per violazione del codice etico, ma anche un illecito disciplinare prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

2. Il Codice etico è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II
STRUTTURE E ORGANI DI RICERCA E DIDATTICI

Art. 10
(Dipartimenti)

1. I Dipartimenti sono le strutture primarie e fondamentali, omogenee per fini e per metodi, ove si svolgono l'attività di ricerca e le attività didattiche e formative.

2. Ai Dipartimenti e ai relativi Organi di Governo spetta ogni attribuzione in materia di organizzazione e gestione delle attività di ricerca e delle attività didattiche. Qualora un Dipartimento afferisca ad una o più Scuole le attività didattiche del Dipartimento sono condotte in coordinamento con la Scuola o le Scuole di riferimento**.** Le modalità di afferenza dei Dipartimenti a più Scuole sono definite dal Regolamento generale di Ateneo, che individua il contributo minimo che ogni Dipartimento deve assicurare per afferire ad una Scuola.

3. Il Dipartimento organizza e gestisce le attività di ricerca e le attività didattiche dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti. Le attività didattiche si svolgono nei Corsi di Laurea, nelle Scuole di Specializzazione, nei Master Universitari e nei Corsi di Perfezionamento. Ogni Dipartimento è Dipartimento di riferimento per almeno un Corso di Studio, secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 3, del presente Statuto. I Dipartimenti concorrono altresì con le Scuole di Dottorato alla formazione di terzo livello nei Dottorati di Ricerca.

4. Ai Dipartimenti afferiscono professori ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, in numero non inferiore a 45, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei. Nel caso in cui il numero di afferenti a un Dipartimento scenda al di sotto di tale limite, esso dovrà essere ripristinato nell'arco massimo di un anno accademico, pena lo scioglimento del Dipartimento.
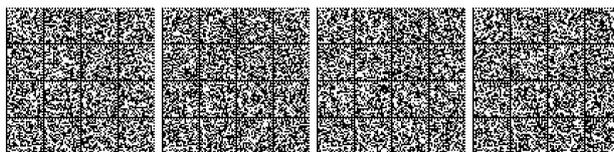
5. Ogni professore o ricercatore dell'Università è incardinato in un Dipartimento. Al momento della presa di servizio, il professore o il ricercatore è assegnato obbligatoriamente al Dipartimento che ha effettuato la relativa chiamata. Le procedure di mobilità interna di professori e ricercatori fra i singoli Dipartimenti e la riassegnazione degli stessi in caso di soppressione di un Dipartimento sono disciplinate da Regolamento di Ateneo, che individua i criteri idonei a garantire la tendenziale omogeneità disciplinare di ciascun Dipartimento.

6. L'elenco dei Dipartimenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari cui afferiscono i componenti di ciascuno di essi, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico. La stessa procedura è adottata per la costituzione di nuovi Dipartimenti o per la disattivazione di Dipartimenti esistenti. In caso di disattivazione di un Dipartimento, il personale tecnico-amministrativo è riassegnato dal Direttore Generale, sentito il Consiglio di Amministrazione e valutate le preferenze espresse dal personale stesso. Le risorse del Dipartimento disattivato sono riassegnate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

7. Ai Dipartimenti è assegnato personale tecnico-amministrativo, sulla base di indicatori correlati con le attività di loro pertinenza, con il numero di afferenti, con il volume e la tipologia delle attività da essi svolte. L'adeguatezza dell'assegnazione è verificata con periodicità triennale.

8. I Dipartimenti possono afferire ad una o più Scuole, all'interno delle quali cooperano all'organizzazione e al coordinamento delle attività didattico-formative. I Dipartimenti che non afferiscono ad alcuna Scuola sono responsabili direttamente del coordinamento delle attività didattiche e della fornitura dei servizi agli studenti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti; i medesimi sono altresì responsabili dell'emissione del Manifesto degli Studi e istituiscono obbligatoriamente una Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti di Dipartimento, avente le medesime competenze e responsabilità attribuite dal presente Statuto alle commissioni paritetiche della Scuola.

9. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali i Dipartimenti sono dotati di risorse finanziarie assegnate dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri stabiliti dal Senato Accademico; sono altresì destinatari diretti, con le stesse modalità, di un budget-docenti, espresso in punti organico, che essi utilizzano per bandi di concorso, chiamate o trasferimenti di professori e ricercatori.

10. Possono essere costituiti Dipartimenti interateneo, sulla base di convenzioni stipulate tra gli Atenei interessati. Si applicano i commi 3 e 5 del presente articolo.

Art. 11
(Compiti dei Dipartimenti)

1. I Dipartimenti:
a) definiscono, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire in un dato periodo e contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi rispetto a quelli definiti dagli organi centrali di Ateneo;
b) elaborano un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca e delle attività didattiche, ove sono definite le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera e la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per l'effettiva realizzazione dei progetti di ricerca;
c) promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici e privati, anche a livello internazionale, allo scopo di creare sinergie e reperire fondi per la ricerca e la didattica;
d) partecipano alla costituzione, all'attivazione e alle attività dei Corsi di Studio in cui sono coinvolti, come specificato all'art. 21 del presente Statuto;
e) concorrono all'organizzazione delle Scuole di Specializzazione, ove presenti;
f) concorrono, in collaborazione con le Scuole di Dottorato, all'organizzazione e alla gestione dei Corsi di Dottorato;
g) propongono al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione – previa verifica delle risorse disponibili e assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio e dei Dottorati di Ricerca – l'attivazione di Master di primo e di secondo livello, e sono responsabili della loro gestione;
h) promuovono – previa verifica delle risorse disponibili e assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio e dei Dottorati di Ricerca – attività di alta formazione o formazione permanente, e sono responsabili della gestione delle attività di alta formazione promosse;
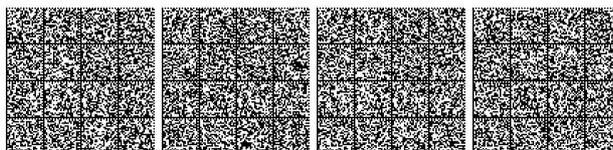
i) definiscono annualmente le esigenze di reclutamento (articolate per settori scientifico-disciplinari) di nuovi professori e ricercatori e di personale tecnico-amministrativo, per garantire lo sviluppo delle attività di ricerca e la sostenibilità dell'offerta formativa, nonché le esigenze finanziare ad esse connesse;
j) deliberano le richieste di messa a concorso o di trasferimento di posti per professori di ruolo o ricercatori, nell'ambito delle risorse loro attribuite e in armonia con la politica di Ateneo sulla ripartizione di tali risorse fra i vari ruoli;
k) deliberano le chiamate dei professori di ruolo e le chiamate per trasferimento dei ricercatori,sulla base delle risultanze delle procedure di cui al presente comma, lettera j;
l) organizzano le attività di insegnamento dei componenti del Dipartimento per competenza specifica, assicurando una equa ripartizione dei carichi;
m) provvedono alla cura dei locali e delle attrezzature loro assegnate per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e delle attività didattiche;
n) si avvalgono per il raggiungimento dei propri obbiettivi di personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura secondo le norme vigenti dagli organi centrali dell'Università e affidano attività di ricerca e supporto alla didattica al personale tecnico-amministrativo in possesso di specifiche e qualificate competenze;
o) svolgono ogni altra funzione ad essi attribuita dal presente Statuto, dai Regolamenti o da altre disposizioni vigenti.

Art. 12
(Autonomia dei Dipartimenti)

1. Al fine del perseguimento dei propri compiti istituzionali i Dipartimenti sono dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e gestionale, nel rispetto della disciplina legislativa vigente.

Art. 13
(Organi del Dipartimento)

1. Sono organi del Dipartimento:
a) il Consiglio di Dipartimento;
b) il Direttore del Dipartimento;
c) la Giunta del Dipartimento.

Art. 14
(Consiglio di Dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento.

2. In particolare il Consiglio:
a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
b) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento;
c) delibera sulla ripartizione delle risorse ad esso assegnate, su proposta del Direttore e in armonia con il sistema di contabilità economico-patrimoniale dell'Ateneo;
d) approva, in conformità con i Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Dipartimento;
e) delibera, in accordo con il piano organico di Ateneo, sulle esigenze di reclutamento e sulle proposte di messa a concorso o di trasferimento di posti per professori di ruolo o ricercatori, nonché sulle esigenze di personale tecnico-amministrativo, da sottoporre al Senato Accademico e al Consiglio d'Amministrazione;
f) delibera sulle proposte di chiamata dei professori e sulle proposte di chiamata per trasferimento dei ricercatori;
g) delibera sulle proposte di istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio in cui è coinvolto; assume altresì le deliberazioni in merito alla proposta di attivazione o di modifica dei Dottorati di Ricerca afferenti al Dipartimento, in accordo con le Scuole di Dottorato di Ateneo, e approva i relativi programmi;
h) assume le deliberazioni in merito alla definizione e all'approvazione del piano dell'offerta formativa;
i) approva l'Ordinamento didattico e il Regolamento Didattico dei Corsi di Studio in cui è coinvolto;
l) delibera sulla attribuzione di responsabilità didattiche ai docenti del Dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
m) vigila sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca;
n) approva le relazioni periodiche sull'attività scientifica e didattica dei professori e dei ricercatori;
o) esprime un parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;

p) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
q) approva i Programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi reciproci tra i Dipartimenti interessati;
r) trasmette agli organi competenti, con la periodicità prevista dai Regolamenti di Ateneo, una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca e di didattica;
s) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dal presente Statuto, dai Regolamenti o da altre disposizioni vigenti.

3. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo e tutti i ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento. Ne fanno altresì parte, con modalità di partecipazione diretta ovvero di rappresentanza definite nello specifico Regolamento di Ateneo, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti, i dottorandi di ricerca, gli assegnisti di ricerca e le altre figure individuate dal Regolamento di Ateneo**.** Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e le procedure per la copertura dei posti di professori di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per le coperture dei posti di professore di seconda fascia partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per la copertura dei posti di ricercatore partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Gli studenti, il personale tecnico-amministrativo e le altre componenti partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti le procedure per la copertura dei posti e le persone dei professori e dei ricercatori nonché il conferimento di incarichi, supplenze e contratti d'insegnamento.

Art. 15
(Direttore del Dipartimento)

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno e dura in carica tre anni accademici. In caso di indisponibilità di professori ordinari può essere eletto Direttore del Dipartimento un professore associato, che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno.

2. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti in prima e in seconda votazione. Qualora nelle due prime votazioni questa maggioranza non sia raggiunta, si procede ad una terza votazione, con obbligo di estensione dell'elettorato passivo ai professori associati. Qualora anche nella terza votazione non sia raggiunta la maggioranza assoluta dei votanti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nell'ultima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età. Le sedute per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio.

3. Il Regolamento del Dipartimento disciplina la costituzione e il funzionamento della Commissione per la ricerca, organo di programmazione e coordinamento delle attività di ricerca, e della Commissione per la didattica, organo di programmazione e coordinamento di tutte le attività didattiche del Dipartimento. I responsabili delle due commissioni sono nominati dal Direttore e assumono il ruolo di Vice-Direttori del Dipartimento per le rispettive funzioni. Uno di essi è nominato dal Direttore al ruolo di Vice-Direttore Vicario.

Art. 16
(Giunta del Dipartimento)

1. La Giunta del Dipartimento è l'organo propositivo ed esecutivo che affianca il Direttore.

2. Sono componenti di diritto della Giunta il Direttore, i due Vice-Direttori e il Responsabile della contabilità del Dipartimento, con funzioni di Segretario della Giunta.

3. Sono eletti a fare parte della Giunta:
a) un numero di componenti pari ad un minimo di tre e un massimo di nove, appartenenti al personale docente, di cui un terzo scelto tra i professori ordinari, un terzo scelto tra i professori associati e un terzo scelto tra i ricercatori, con modalità previste nel Regolamento di Dipartimento;

b) un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo pari al 10% del personale presente nel Dipartimento, e comunque non superiore a tre, con competenze differenziate di tipo didattico, organizzativo e tecnico-scientifico.

Art. 17
(Sezioni)

1. I Dipartimenti possono essere articolati al loro interno in Sezioni, qualora la complessità e la numerosità delle aree culturali e scientifiche presenti lo renda opportuno, nonché in Gruppi di Ricerca. Per ogni Sezione può essere previsto un Coordinatore. Le Sezioni e le relative funzioni sono definite e disciplinate nel Regolamento di Dipartimento. Sezioni e Gruppi di ricerca vengono considerate nei meccanismi di valutazione e autovalutazione del Dipartimento.

Art. 18
(Commissioni)

1. I Dipartimenti possono istituire, oltre agli organi di cui agli articoli precedenti, commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi, o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Le norme per il loro funzionamento sono contenute nel Regolamento del Dipartimento.

2. Qualora il Dipartimento non afferisca ad alcuna Scuola, è istituita la Commissione Didattica Paritetica, composta secondo le modalità individuate dal regolamento del Dipartimento e con le competenze previste dall'art. 29 del presente Statuto.

Art. 19
(Regolamento del Dipartimento)

1. Entro tre mesi dall'istituzione del Dipartimento, il Consiglio adotta, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei presenti e secondo uno schema contenuto nel Regolamento Generale di Ateneo, il proprio Regolamento di funzionamento, che deve essere approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Regolamento del Dipartimento:
a) elenca i settori scientifico-disciplinari cui afferiscono i suoi componenti;
b) stabilisce le Sezioni in cui il Dipartimento eventualmente si articola;
c) definisce, in conformità con il presente Statuto, le modalità di composizione della Giunta del Dipartimento;
d) definisce la disciplina dell'afferenza al Dipartimento del personale non di ruolo;
e) disciplina ogni altra attività del Dipartimento prevista dalla legge, dal presente Statuto o dai Regolamenti.

Art. 20
(Centri di Ricerca e di Servizi)

1. I Centri Interdipartimentali di Ricerca (CIR) sono strutture dirette allo svolgimento di specifiche attività di ricerca di carattere interdisciplinare o tematico, aventi particolare rilevanza e complessità. Al loro interno, ricercatori provenienti da Dipartimenti diversi perseguono obbiettivi comuni anche in collaborazione con centri di ricerca strutture, enti, consorzi esterni con cui condividono le finalità scientifiche. Tra i Centri Interdipartimentali possono essere comprese strutture (Centri di Ateneo per le Grandi Strumentazioni) che ospitino strumenti o piattaforme tecnologiche di dimensioni e costo elevato e con ampio bacino di utenza.

2. I Centri di Competenza (CC) sono strutture che, sulla base del particolare rilievo scientifico e dell'ammontare delle risorse intercettate, possono costituirsi in modo autonomo secondo le modalità previste dal Regolamento di amministrazione e contabilità come centri di responsabilità in seno ad uno o più Dipartimenti.

3. Gli organismi definiti nei due commi precedenti possono partecipare a progetti scientifici promossi da enti pubblici e privati e accedere ai relativi finanziamenti. Possono altresì ottenere finanziamenti sulla base di contratti, convenzioni con enti esterni o prestazioni per gli stessi. I Centri sono autonomi, in armonia con le norme di contabilità dell'Ateneo, e con il bilancio unico di Ateneo, nella gestione del rispettivo budget.

4. I Centri di cui ai commi precedenti sono costituiti con Decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere obbligatorio dei Dipartimenti interessati, del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione.
È condizione della costituzione che le funzioni previste non possano essere svolte dalle strutture esistenti.
In seguito a tali pareri, e solo in presenza di indici di produttività scientifica di assoluto rilievo, essi possono ricevere dal Consiglio di Amministrazione l'ulteriore qualifica di Centri di Eccellenza (CE). I Centri sono soggetti ad una valutazione periodica triennale di natura scientifica, anche da parte di revisori esterni. Dopo due trienni, la continuazione dell'attività dei Centri deve essere approvata con la stessa procedura stabilita dal presente articolo per la prima attivazione.

5. Gli organi, le funzioni e le forme di gestione dei Centri sono regolamentati dal Regolamento Generale di Ateneo. Gli organi devono comprendere in ogni caso un Comitato scientifico (che includa componenti esterni ai Dipartimenti costituenti o anche esterni all'Ateneo) e un Comitato di gestione. Il personale e le risorse finanziarie e materiali di cui i Centri si avvalgono sono fornite dalle strutture partecipanti o si ricavano dalle attività del Centro stesso. Nel caso il Centro rivesta, su motivato giudizio del Senato Accademico, un ruolo d'interesse generale per l'Ateneo, tali risorse possono essere integrate con risorse identificate dal Consiglio di Amministrazione che possono includere un fondo di finanziamento ordinario specifico.

6. Possono essere costituiti altresì Centri di Servizi (CS) di interesse per l'Ateneo. Gli organi, le funzioni fondamentali, le forme di attivazione e di gestione e il grado di autonomia di tali centri sono disciplinati dal Regolamento Generale di Organizzazione.

Art. 21
(Corsi di Studio)

1. I Corsi di Studio sono le strutture in cui si articola l'offerta formativa. Sono Corsi di Studio, secondo la normativa vigente, i Corsi di Laurea, i Corsi di Laurea specialistica o magistrale, i Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico. L'elenco dei Corsi di Studio e il relativo ordinamento sono contenuti nel Regolamento Didattico di Ateneo, che ne stabilisce le modalità di istituzione, modificazione, attivazione e soppressione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla normativa vigente.

2. I Corsi di Studio possono essere dipartimentali o interdipartimentali, nonché interateneo quando sono coinvolti più Atenei. Sono dipartimentali quelli la cui organizzazione e gestione è affidata a un solo Dipartimento di riferimento. Sono interdipartimentali quelli la cui organizzazione e gestione è affidata a più Dipartimenti di riferimento.

3. Sono Dipartimenti di riferimento i Dipartimenti che partecipano alla costituzione e all'attività del Corso di Studio con un numero di crediti formativi universitari (CFU) singolarmente superiore al 20% e che assieme eroghino un numero di CFU uguale o superiore al 60%. Un singolo Dipartimento è il Dipartimento di riferimento qualora eroghi da solo un numero di CFU uguale o superiore a 60%. Tali percentuali si intendono riferite ai CFU relativi alle materie di base, caratterizzanti, affini e integrative. Per i Corsi di Studio a ciclo unico possono essere stabilite percentuali diverse. La base e il metodo di calcolo delle percentuali sono stabiliti in apposito Regolamento.

4. Il Consiglio di Dipartimento o i Consigli di Dipartimento di riferimento propongono per quanto di loro competenza l'istituzione, la modificazione, l'attivazione e la soppressione dei Corsi di Studio, e ne approvano l'ordinamento didattico. L'attivazione è poi oggetto di apposite deliberazioni degli Organi Collegiali di Ateneo nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con Decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione dell'Università. Il Dipartimento o i Dipartimenti di riferimento garantiscono la disponibilità effettiva delle risorse necessarie per l'attivazione del Corso di Studio.

Art. 22
(Consiglio di Corso di Studio)

1. Il Consiglio di Corso di Studio è composto da tutti i docenti che svolgono attività didattica nell'ambito del Corso di Studio. Ne fanno inoltre parte rappresentanze di studenti iscritti al Corso di Studio e di personale
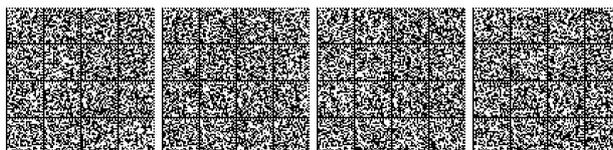
tecnico-amministrativo afferente ai Dipartimenti di riferimento, nella misura e con le modalità di elezione previste dal relativo Regolamento di Ateneo.

2. La durata del mandato delle rappresentanze studentesche è di due anni accademici. Quella delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo è di tre anni accademici. Ai fini del numero legale, qualora le rappresentanze non siano state ancora elette, le sedute sono ugualmente valide.

3. Ogni Consiglio di Corso di Studio elegge un Presidente tra i professori ordinari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. In caso di indisponibilità di docenti in questa fascia può essere eletto un professore di ruolo, che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno, appartenente ad altra fascia. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età. Le sedute per l'elezione del Presidente sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio. Il Presidente dura in carica tre anni accademici.

4. Il Consiglio di Corso di Studio:
a) esercita le attività di programmazione e coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza, secondo quanto previsto da Regolamento di Ateneo, dal Regolamento del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento e dal Regolamento del Corso di Studio;
b) adotta e applica i criteri di Ateneo per la Garanzia di Qualità del Corso di Studio, provvede al Riesame annuale e recepisce i suggerimenti e i commenti risultanti dalla valutazione triennale; qualora la valutazione risultasse negativa per due cicli triennali consecutivi delibera la chiusura del Corso di Studio;
c) propone al Consiglio o ai Consigli dei Dipartimenti in esso coinvolti la propria offerta formativa;
d) elabora proposte ai Dipartimenti in esso coinvolti sul Regolamento Didattico del Corso di Studio;
e) esercita ogni altro compito delegato dal Dipartimento o dai Dipartimenti di riferimento, o comunque ad esso attribuito dal presente Statuto o dai Regolamenti.

Art. 23
(Giunta del Corso di Studio)

1. Il Regolamento del Corso di Studio può prevedere l'istituzione di una Giunta, cui attribuire compiti di gestione ordinaria dell'attività del Corso di Studio.

Art. 24
(Scuole)

1. Le Scuole sono strutture di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio afferenti e di gestione dei servizi comuni, che possono essere istituite ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Se alle funzioni didattiche si affiancano funzioni assistenziali, le Scuole assumono i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

2. Nell'Università sono istituite le Scuole indicate nella Tabella A allegata al presente Statuto, che ne fa parte integrante. A ciascuna Scuola possono afferire più Dipartimenti, sulla base di criteri di affinità disciplinare. Ogni Dipartimento può afferire a più di una Scuola secondo le modalità previste nel Regolamento Generale di Ateneo. La proposta di afferenza è deliberata dal Senato Accademico con le modalità e le procedure stabilite da Regolamento di Ateneo. La partecipazione ad una Scuola impegna i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi previsti nel progetto della Scuola stessa.

3. Le Scuole esercitano funzioni di coordinamento e supporto dell'attività didattica dei Corsi di Studio dei Dipartimenti che ad esse afferiscono. Tali corsi saranno individuati su proposta dei Dipartimenti stessi con deliberazione del Senato Accademico. Il Senato Accademico può eccezionalmente, con apposita deliberazione, assegnare un Corso di Studio al coordinamento congiunto da parte di più Scuole.

4. Per lo svolgimento dei compiti loro assegnati le Scuole si avvalgono di personale tecnico-amministrativo e di risorse adeguate agli scopi, sulla base di criteri stabiliti dall'apposito Regolamento di Ateneo.
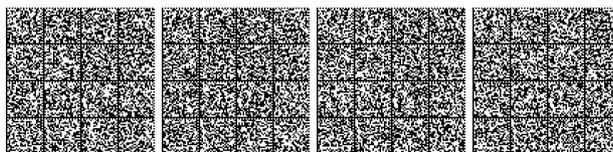
Art. 25
(Compiti della Scuola)

1. Le Scuole sono responsabili dei servizi alla didattica e del loro coordinamento. Sono inoltre responsabili delle convenzioni relative alle attività didattiche dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione da esse coordinati. Le Scuole, in particolare:
a) esprimono parere non vincolante, anche proponendo la attivazione o la soppressione di Corsi di Studio, in merito agli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, delle Scuole di Specializzazione e dei Master di loro pertinenza, sulla base delle proposte dei competenti Consigli di Dipartimento e Consigli di Corso di Studio;
b) ricevono dai Corsi di Studio e trasmettono ai Dipartimenti afferenti con proprie osservazioni le informazioni sulle esigenze di personale docente e tecnico-amministrativo per l'espletamento dei compiti didattici;
c) definiscono, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla Scuola e ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi destinati all'attività didattica in dotazione ai Dipartimenti, anche al fine di riequilibrarli secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, e provvedono alle esigenze di funzionamento dei locali e delle attrezzature secondo criteri stabiliti dal Regolamento di Ateneo e nell'ambito delle risorse finanziarie che saranno previste in sede di bilancio per ogni Scuola;
d) elaborano un piano sulle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Scuola;
e) sono responsabili della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e job placement, all'emissione del Manifesto degli Studi, al calendario delle lezioni e degli esami;
f) assicurano che siano uniformemente attuate le procedure previste per il buon andamento delle attività formative, incluse le procedure previste per la Gestione in Qualità;
g) assicurano il corretto flusso delle informazioni dai Corsi di Studio agli Organi Centrali di Ateneo;
h) coordinano l'adozione e l'applicazione dei criteri di Ateneo per la Garanzia di Qualità dei Corsi di Studio e per la conduzione del Riesame annuale;
i) svolgono ogni altro compito previsto dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti o da altre disposizioni vigenti.

Art. 26
(Organi della Scuola)

1. Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio della Scuola;
b) il Direttore della Scuola;
c) la Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti.

Art. 27
(Consiglio della Scuola)

1. Il Consiglio della Scuola è l'organo deliberativo della Scuola. Esso è composto da:
a) i Direttori dei Dipartimenti che ad essa afferiscono;
b) un numero di docenti, non superiore al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti ovvero tra i coordinatori dei Corsi di Studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste, con le modalità previste dal Regolamento della Scuola;
c) una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Studio assegnati alla Scuola, che rimane in carica per due anni accademici, designata in misura non inferiore al 15% e con le modalità previste dal Regolamento della Scuola.

2. L'elettorato passivo relativo alla componente eletta dai Consigli di Dipartimento è riservato ai componenti delle Giunte di Dipartimento, ai Presidenti di Corso di Studio, ai Coordinatori di Dottorato di Ricerca, ai responsabili delle attività assistenziali di competenza della Scuola, ove esistenti.

3. La partecipazione al Consiglio della Scuola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
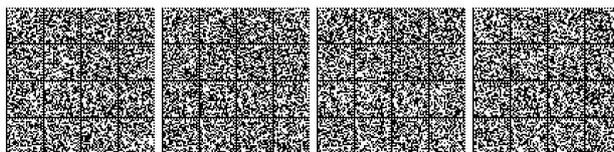
Art. 28
(Direttore della Scuola)

1. Il Direttore della Scuola è eletto da tutti i componenti il Consiglio della Scuola tra i professori ordinari che fanno parte del Consiglio stesso e che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età.

2. Le sedute per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio.

3. Il Direttore dura in carica per tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta. La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nonché con quella di Direttore di altra Scuola e di Direttore di Dipartimento.

4. Il Direttore della Scuola convoca e presiede il Consiglio della Scuola e ne coordina l'attività. Esercita inoltre tutte le funzioni a lui riconosciute dal presente Statuto e dai Regolamenti e da ogni altra disposizione vigente.

Art. 29
(Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti)

1. La Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti è composta secondo modalità individuate dal Regolamento della Scuola. Essa è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. È inoltre competente a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività citate. La Commissione formula pareri sull'istituzione, sull'attivazione, sulla modificazione e sulla soppressione di Corsi di Studio. Tali pareri sono comunicati tempestivamente al Corso di Studio, ai Dipartimenti di riferimento e alla Scuola di afferenza.

2. La partecipazione alla Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 30
(Scuola di Medicina)

1. La Scuola di Medicina è caratterizzata da funzioni didattiche e clinico-assistenziali, in osservanza delle disposizioni statali in materia. Essa assume i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento.

2. La Scuola di Medicina è articolata in due Poli, inseriti nel contesto delle due Aziende Ospedaliero-Universitarie dell'Ateneo. La Scuola ha autonomia didattica e organizzativa. Ha inoltre, nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo, la gestione di fondi dedicati alla didattica di propria competenza e al funzionamento dei servizi comuni.

3. Il Consiglio della Scuola agisce come organo supervisore, coordinando con i Dipartimenti afferenti gli impegni di spesa per la copertura del personale docente, in caso di ineludibili e comprovate necessità didattiche nei settori clinico-assistenziali che prevedono accordi con il Servizio Sanitario Nazionale.

4. Il Consiglio della Scuola è composto da:
a) i Direttori dei Dipartimenti che ad essa afferiscono;
b) un numero di docenti, non superiore al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27, comma 1, lett. b) del presente Statuto e con le modalità previste dal Regolamento della Scuola;
c) una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Studio assegnati alla Scuola, che rimane in carica per due anni accademici, designata nella misura non inferiore al 15% e con le modalità previste dal Regolamento della Scuola.

5. Il Direttore della Scuola di Medicina, all'atto della nomina, identifica fra i professori ordinari un rappresentante individuato nell'altro Polo, che ricopre la funzione di Vice-Direttore Vicario. Il Vice-Direttore Vicario è nominato dal Rettore con proprio Decreto ed è delegato a rappresentare il Polo di appartenenza nell'ambito dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di cui fa parte.

6. Nell'ambito dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, il Consiglio della Scuola di Medicina è organo deliberante per quanto attiene alla definizione e al coordinamento delle attività assistenziali in relazione all'attività didattica e di ricerca. In aggiunta alle funzioni attribuite ai Consigli delle Scuole dal presente Statuto, il Consiglio della Scuola di Medicina esprime parere obbligatorio in merito all'istituzione o alla soppressione di Unità Operative, Programmi ed Incarichi rilevanti per l'attività didattica e di ricerca, nonché in merito al conferimento delle relative responsabilità nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie. Il Consiglio della Scuola esprime parere obbligatorio su tutte le deliberazioni degli Organi dell'Ateneo attinenti a rapporti contrattuali e convenzionali coinvolgenti il Servizio Sanitario e l'Università.

7. Il Direttore della Scuola e, in base alla delega di cui al comma 5, il Vice-Direttore Vicario sono componenti di diritto del Consiglio di Direzione nei rispettivi Poli Clinici e partecipano alle attività di programmazione e verifica con le rispettive Aziende Ospedaliero-Universitarie, l'Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e altri enti sanitari convenzionati, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente e dai protocolli di intesa. Al Direttore della Scuola e al Vice-Direttore Vicario, inoltre, possono essere conferite deleghe da parte del Rettore per l'esercizio di funzioni in ambito sanitario che le disposizioni vigenti attribuiscono alla sua figura.

8. La Scuola di Medicina promuove attività formative post-laurea caratterizzanti, quali l'Educazione Continua in Medicina (ECM), Master e Corsi di Perfezionamento Biomedici.

9. Il Consiglio della Scuola di Medicina coordina i rapporti tra la direzione delle Scuole di Specializzazione e il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.

10. La Scuola di Medicina si avvale di una Commissione Didattica Paritetica, articolata in ciascuno dei Poli Didattici, presieduta dal Direttore della Scuola o dal Vice-Direttore Vicario. Può inoltre avvalersi di Commissioni tematiche, con le modalità previste dal Regolamento della Scuola.

Art. 31
(Dottorato di Ricerca)

1. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue mediante la partecipazione ad un percorso integrato di attività di ricerca e di formazione di terzo livello organizzato in seno ad una Scuola di Dottorato, ovvero ad un Dottorato Internazionale, che si conclude con la redazione e la discussione di una tesi originale di ricerca.

2. Le Scuole di Dottorato dell'Università sono definite nell'apposito Regolamento di Ateneo che disciplina altresì la composizione e le modalità elettive degli organismi di coordinamento della Scuola e quelle dei singoli Dottorati che la costituiscono. Le Scuole di Dottorato organizzano e gestiscono tutte le attività finalizzate alla realizzazione di percorsi formativi pluridisciplinari di livello dottorale, che si definiscono Corsi di Dottorato. I Corsi di Dottorato costituiscono parte fondamentale dell'offerta formativa di terzo livello dell'Ateneo. Le Scuole cooperano con i Dipartimenti, i quali sono sede delle attività scientifiche dei singoli dottorandi e forniscono le competenze per realizzare i programmi formativi all'interno dei cicli dottorali.

3. La Scuola di Dottorato può autorizzare lo svolgimento di attività formative e di ricerca dei singoli dottorandi presso altre strutture italiane o straniere e può autorizzare lo svolgimento di tesi dottorali in co-tutela con altri Atenei a livello internazionale.

4. Le Scuole di Dottorato, in concorso con i Dipartimenti di riferimento, sono competenti a richiedere l'attivazione e la disattivazione di Corsi di Dottorato.

5. L'amministrazione delle risorse finanziarie per lo svolgimento del Dottorato è affidata ad una delle strutture dotate di autonomia gestionale ove viene svolta l'attività scientifica del Dottorato.

Art. 32
(Scuole di Specializzazione)

1. Il diploma di Specializzazione si consegue presso le Scuole di Specializzazione dopo un Corso di Studio successivo alla Laurea di secondo livello o di titolo equipollente, ed è finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.

2. Per l'istituzione e l'attivazione di una Scuola di Specializzazione devono essere definiti e approvati dai preposti Organi Collegiali di Ateneo e dal Ministero competente, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dai decreti ministeriali e dalle altre norme vigenti:
a) l'ordinamento, comprensivo delle attività formative e professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) e della durata degli studi;
b) gli standard e i requisiti specifici della rete formativa della Scuola, comprensivi del numero massimo degli studenti ammissibili.

3. Una Scuola di Specializzazione può essere istituita e attivata, su proposta delle strutture interessate, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, sulla base di una documentata verifica delle condizioni necessarie per l'efficace svolgimento dei corsi, e in particolare della disponibilità di risorse finanziarie, strutturali e di personale docente.

4. Le risorse di cui al comma precedente possono essere acquisite anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché con altre strutture o altre Università.

5. La deliberazione di istituzione di ciascuna Scuola di Specializzazione indica a quale struttura la stessa afferisce dal punto di vista amministrativo.

6. Salvo che non sia diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge o da norme comunitarie, sono organi della Scuola:
a) il Direttore (altresì definito Coordinatore);
b) il Consiglio della Scuola (altresì definito Comitato ordinatore).

7. Il Direttore della Scuola è eletto tra i docenti di ruolo afferenti a uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della Scuola, che tengano un corso nella Scuola stessa. Il Direttore dura in carica tre anni accademici. Può designare, fra i docenti, un Vice-Direttore che lo supplisce nelle sue funzioni nei casi di impedimento o assenza. Nessuno può ricoprire contemporaneamente la carica di Direttore in più di una Scuola. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età. Le sedute per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio.

8. Il Direttore:
a) rappresenta la Scuola;
b) convoca il Consiglio della Scuola e lo presiede;
c) ha, nell'ambito della Scuola, le funzioni proprie del Presidente di Consiglio di Corso di Studio;
d) propone alle strutture competenti la stipulazione delle convenzioni.

9. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti della Scuola, compresi gli eventuali professori a contratto, e da una rappresentanza di specializzandi, secondo quanto stabilito dai Regolamenti di ciascuna Scuola.

10. I docenti della Scuola sono designati annualmente dai Consigli delle strutture interessate.

11. Il Consiglio della Scuola ha competenze analoghe al Consiglio di Corso di Studio per quanto riguarda il coordinamento delle attività didattiche; fa inoltre proposte al Consiglio o ai Consigli delle strutture competenti in merito all'attivazione e disattivazione di insegnamenti e all'eventuale stipulazione di contratti.

12. La deliberazione che dispone l'attivazione di ciascuna Scuola di Specializzazione stabilisce l'eventuale attribuzione alla medesima di autonomi poteri di gestione e la tipologia di servizi amministrativi e gestionali di cui fruisce.

Art. 33
(Master e Corsi di Perfezionamento)

1. I Corsi di Master di I e di II livello e i Corsi di Perfezionamento sono istituiti, anche a seguito di convenzioni con enti pubblici e privati e con Università nazionali ed estere, per rispondere ad esigenze culturali e di approfondimento in specifici settori o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di formazione permanente.

2. Tali corsi sono regolati dalla normativa vigente, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dallo specifico Regolamento in materia.

3. Il Direttore del Corso è un docente di ruolo responsabile di un insegnamento nel corso stesso.

4. La deliberazione di istituzione di ciascun Corso di Master o Corso di Perfezionamento indica a quale struttura lo stesso afferisce dal punto di vista amministrativo.

Art. 34
(Strutture Didattiche Speciali)

1. Strutture Didattiche Speciali possono essere costituite, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, per la peculiarità della formazione che impartiscono nel panorama nazionale dell'offerta didattica e per ragioni di particolare complessità organizzativa; a esse è demandato il compito di coordinare attività didattiche speciali o strutture didattiche complesse in relazione a più Corsi di studio tra loro affini e correlati, afferenti a uno o più Dipartimenti.

2. Le Strutture Didattiche Speciali attivate dall'Università sono elencate e disciplinate in apposito Regolamento di Ateneo. Possono essere dotate di autonomi poteri di gestione secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Organizzazione. Le Strutture Didattiche Speciali non detengono alcun budget in termini di punti organico.

TITOLO III
BIBLIOTECHE, ARCHIVI E MUSEI

Art. 35
(Biblioteche e Sistema Bibliotecario di Ateneo)

1. Le biblioteche sono strutture finalizzate alle esigenze didattiche e di ricerca della comunità universitaria.

2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l'insieme coordinato delle biblioteche e delle strutture di servizio responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario, nonché dell'accesso alle risorse informative online, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione. Promuove lo sviluppo e la fruizione del proprio patrimonio sul territorio ed è inserito funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali e internazionali.

3. Le biblioteche e il Sistema Bibliotecario di Ateneo si avvalgono di adeguato personale qualificato e dispongono di risorse materiali assegnate dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è disciplinato da un apposito titolo del Regolamento di Ateneo.

Art. 36
(Sistema Archivistico di Ateneo)

1. Il Sistema Archivistico di Ateneo coordina la gestione della documentazione prodotta e ricevuta dall'Università, assicurandone la tutela e la conservazione autentica e imparziale, predisponendo per ciascuna fase di vita dei documenti gli strumenti atti a garantirne il reperimento, la consultazione e l'affidabilità sia in ambiente tradizionale sia digitale.

Art. 37
(Sistema Museale di Ateneo)

1. Il Sistema Museale di Ateneo assicura la conservazione, fruizione e valorizzazione delle collezioni museali universitarie, che rappresentano un giacimento di beni culturali e insieme una preziosa fonte di informazioni storico-scientifiche in relazione alle discipline di riferimento e si propone, nel rispetto delle più moderne indicazioni della museologia scientifica, l'obiettivo di promuovere nel modo più efficace e di divulgare la cultura scientifica al pubblico anche non specialistico.

Art. 38
(Principi dell'accesso aperto)

1. L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.

2. L'Università, con apposito Regolamento, pone la disciplina finalizzata a dare attuazione ai principi dell'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

TITOLO IV
DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI PER GLI STUDENTI

Art. 39
(Servizi di informazione e orientamento per gli studenti)

1. L'Università, in collaborazione con le Scuole e i Dipartimenti, organizza lo svolgimento di attività di orientamento e di informazione riguardanti gli studi universitari. Le Scuole e i Dipartimenti organizzano le attività di orientamento e di informazione riguardanti i Corsi di Studio di loro pertinenza.

Art. 40
(Servizi didattici)

1. Nei limiti delle risorse disponibili, l'Università promuove:
a) iniziative volte a favorire la frequenza degli studenti;
b) altre iniziative volte a sviluppare la didattica nelle varie forme dell'insegnamento a distanza;
c) l'istituzione di corsi intensivi;
d) l'istituzione di corsi di lingua italiana per stranieri, anche con la collaborazione degli studenti;
e) l'interscambio di studenti, anche a livello internazionale;
f) l'istituzione di borse di studio per giovani con Laurea, Laurea specialistica e titolo di Dottore di Ricerca, nonché di sussidi agli studenti per tirocini di formazione anche all'estero;
g) attività formative autogestite dagli studenti, qualora consentite dalla legge;
h) premi d'incentivazione per servizi di orientamento agli studenti.

Art. 41
(Collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo)

1. L'Università, anche in accordo con altri enti pubblici e privati, può avvalersi della collaborazione di singoli studenti o delle organizzazioni studentesche nelle attività di orientamento e di supporto alla didattica o nei servizi forniti agli studenti, con l'esclusione di ogni incarico che comporti l'assunzione di responsabilità amministrative e didattiche.

2. L'Università può avvalersi altresì, per le attività previste dalla legge, di servizi resi da organizzazioni studentesche costituite e operanti nell'Università stessa.

3. L'Università favorisce le iniziative delle organizzazioni studentesche che, senza fini di lucro, promuovono attività, anche di carattere internazionale, in ambito culturale, sportivo, ricreativo e dei servizi.

4. È istituito l'Albo delle organizzazioni studentesche dell'Ateneo, da aggiornare ogni due anni.

Art. 42
(Tutorato)

1. È istituito il servizio di tutorato affidato alla responsabilità dei Consigli delle strutture didattiche.

2. Le norme generali, che riguardano i servizi di tutorato, sono indicate in apposito Regolamento, deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli Studenti.

Art. 43
(Spazi a disposizione degli studenti)

1. Nelle strutture edilizie universitarie devono essere previsti luoghi di studio, d'incontro e di ristoro per gli studenti e spazi per le associazioni e le rappresentanze studentesche.

Art. 44
(Collaborazione Università-mondo del lavoro)

1. L'Università provvede ad attivare servizi intesi a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di laureandi e neolaureati di qualsiasi livello. A tale scopo sono organizzati seminari informativi, banche dati, tirocini e ogni attività che contribuisca al miglioramento dei rapporti tra l'Università e il mondo del lavoro, al fine di facilitare la transizione dalla prima al secondo.

Art. 45
(Comitato Universitario per lo Sport - CUS)

1. È istituito il Comitato Universitario per lo Sport (CUS). Esso:
a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attività sportiva a livello amatoriale e agonistico destinata agli studenti universitari, individualmente o associati;
b) esprime pareri sulle convenzioni che l'Università – su conforme deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ciascuno per le proprie competenze – stipula con enti esterni per la realizzazione dei programmi di attività e per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e sovraintende alla loro attuazione;
c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi, degli impianti e delle attrezzature, anche da parte degli studenti che non svolgono attività agonistica;
d) propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, ciascuno per le proprie competenze, i programmi e gli interventi di edilizia sportiva;
e) collabora con gli organi degli enti locali competenti in materia di sport e di diritto allo studio e provvede alla diffusione dell'informazione;
f) redige una relazione annuale sull'attività svolta, da trasmettere al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

2. Il Comitato è composto dal Rettore, o suo delegato, che assume le funzioni di Presidente, da due componenti designati dal Comitato Universitario Sportivo Italiano (CUSI), da quattro dipendenti di ruolo dell'Ateneo, di cui due designati dal Senato Accademico e due dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, da quattro rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalità previste dal competente Regolamento elettorale, dal Direttore Generale, o suo delegato, dal Presidente del Circolo Università Torino (CUT), o suo delegato.

3. Il Comitato è costituito con Decreto del Rettore e dura in carica un biennio. I componenti del Comitato non possono essere riconfermati consecutivamente per più di due volte. La nomina dopo tre mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

4. Alle attività di cui al comma 1 del presente articolo si provvede con i fondi appositamente stanziati dal Ministero competente per l'Università, secondo quanto previsto dalla legge, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.

TITOLO V
ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 46
(Organi Centrali)

1. Sono Organi di Governo dell'Ateneo:
a) il Rettore;
b) il Senato Accademico;
c) il Consiglio di Amministrazione.

2. Sono altresì Organi di Ateneo:
a) il Direttore Generale;
b) il Nucleo di Valutazione di Ateneo;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 47
(Organi ausiliari)

Sono Organi ausiliari:
a) il Consiglio degli Studenti;
b) il Comitato Unico di Garanzia.

Art. 48
(Rettore)

1. Il Rettore è il rappresentante legale dell'Università. Esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Ha inoltre compiti di impulso, attuazione e vigilanza, assicurando che ogni attività dell'Università si svolga secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Garantisce il raccordo tra gli Organi di Governo dell'Ateneo.

2. Il Rettore, in particolare:
a) convoca e presiede le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, delle quali stabilisce l'ordine del giorno, assicurando il corretto ed efficace funzionamento di entrambi gli organi e l'attuazione delle delibere degli stessi;
b) redige il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenendo conto delle proposte elaborate dal Senato Accademico, e lo trasmette al Senato Accademico per la formulazione del parere di sua competenza e al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
c) redige il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, e lo trasmette al Senato Accademico per la formulazione del parere di sua competenza e al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

d) formula la proposta in merito all'attribuzione dell'incarico di Direttore Generale di cui all'art. 57 del presente Statuto;
e) sottoscrive gli accordi di cooperazione scientifica e didattica di interesse generale per l'Università, approvati dai competenti Organi di Governo;
f) presenta al Ministro competente per l'Università le relazioni periodiche previste dalla legge;
g) promuove rapporti con altre Università, istituzioni e organismi nazionali e internazionali, nonché con gli enti locali, gli altri enti pubblici e privati operanti sul territorio di riferimento e le organizzazioni economiche e sociali interessate all'attività dell'Ateneo;
h) esercita l'azione disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori, secondo le modalità previste dall'art. 64 del presente Statuto e irroga sanzioni disciplinari non superiori alla censura;
i) assume, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti amministrativi necessari da sottoporre a ratifica dell'Organo Collegiale competente alla prima riunione successiva;
l) emana le modifiche statutarie;
m) emana i Regolamenti approvati dagli Organi Collegiali competenti;
n) rappresenta in giudizio l'Università avvalendosi dell'Avvocatura di Ateneo o dell'Avvocatura dello Stato, fatta salva la possibilità di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro, previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione;
o) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università, assicurando la corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti;
p) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto.

3. Il Rettore dura in carica sei anni e non è rieleggibile. È nominato con Decreto del Ministro competente per l'Università.

4. Il Rettore designa, fra i professori di prima fascia dell'Ateneo che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina, un Prorettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni, in caso di temporaneo impedimento od assenza. Il Prorettore è nominato con Decreto del Rettore e il suo mandato coincide con quello del Rettore. La carica di Prorettore non è rinnovabile ed è incompatibile con altre cariche accademiche previste dal presente Statuto.

5. Il Rettore può inoltre designare, sentito il Senato Accademico, Vice-Rettori tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo, in numero non superiore a otto, con delega specifica. Il mandato dei Vice-Rettori è biennale, con possibilità di rinnovo. Può infine esercitare specifiche attribuzioni mediante rappresentanti designati caso per caso.

6. Il Rettore e il Prorettore, su loro richiesta e con Decreto ministeriale, possono essere parzialmente esentati dallo svolgimento di attività didattica. Al Rettore, al Prorettore e ai Vice-Rettori di cui al precedente comma 5 spetta un'indennità di carica nella misura fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 49
(Elezione del Rettore)

1. Il Rettore è eletto fra i professori di prima fascia in servizio presso qualsiasi Università italiana, che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università.

2. L'elezione avviene a seguito di presentazione di candidature corredate da:
a) un documento programmatico;
b) l'indicazione del Prorettore;
c) una lista di sottoscrizioni di elettori proponenti la candidatura non inferiore a 100 e non superiore a 200.
Le modalità di presentazione delle candidature sono contenute nell'apposito Regolamento elettorale.

3. Hanno diritto di voto, per l'elezione del Rettore, i professori di ruolo, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, il personale tecnico-amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici, i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Dipartimento. Il voto del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici è ponderato con un coefficiente pari a 0,2. La ponderazione dei voti è effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente
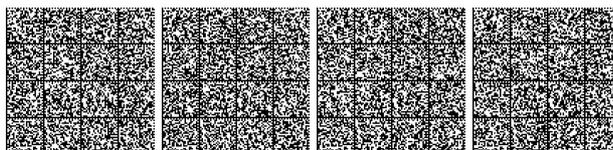
assegnato, con approssimazione all'unità superiore. Le disposizioni attuative del presente comma sono contenute nel Regolamento elettorale.

4. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione, si procede a un terzo turno di ballottaggio fra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età. Ogni votazione è valida se vi ha partecipato almeno la metà degli aventi diritto. Ai fini del quorum, la partecipazione del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici è calcolata in base al coefficiente di ponderazione previsto al comma 3, secondo le modalità attuative previste dal Regolamento elettorale.

5. Le elezioni per la designazione del Rettore sono convocate dal Decano del Corpo Accademico, il quale sovraintende a tutte le operazioni elettorali.

Art. 50
(Senato Accademico)

1. Il Senato Accademico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture scientifiche e didattiche.

2. Il Senato Accademico formula proposte:
a) in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti, da inserire nel documento di programmazione triennale di Ateneo;
b) di attivazione, modifica o soppressione di Corsi di Studio, sedi, Dipartimenti e Scuole;
c) di istituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università, sentiti per gli aspetti di competenza gli organi delle strutture interessate;
d) sull'approvazione e la stipulazione di accordi di cooperazione didattica e di ricerca, di rilevanza generale dell'Ateneo, con Università italiane ed estere, con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché sulla partecipazione dell'Ateneo a fondazioni, associazioni, società, consorzi, centri interuniversitari, e altre forme associative o consortili.

3. Il Senato Accademico, in particolare, esprime parere obbligatorio in merito:
a) al documento di indirizzo strategico;
b) al piano pluriennale e ai piani annuali di sviluppo dell'Università, sentite le strutture scientifiche e didattiche;
c) al piano di programmazione annuale e triennale, finanziario e del personale;
d) alle proposte del Rettore o del Consiglio di Amministrazione sull'istituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università, sentiti per gli aspetti di competenza gli organi delle strutture interessate;
e) alle richieste di mobilità interna di professori ordinari, associati e ricercatori, sulla base di quanto previsto dall'apposito Regolamento di Ateneo;
f) ai programmi edilizi dell'Ateneo, in vista delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
g) al bilancio di previsione annuale e triennale e al conto consuntivo dell'Università;
h) alla ripartizione tra i Dipartimenti delle risorse finanziarie per la ricerca e per la didattica e del budget per il personale docente;
i) all'assegnazione dei posti del personale docente, sulla base delle delibere dei Consigli di Dipartimento;
l) alla ripartizione delle risorse finanziarie per la manutenzione dei locali, l'acquisizione e la manutenzione delle attrezzature necessarie per la didattica.

4. Il Senato Accademico delibera in merito:
a) al Regolamento Generale di Ateneo;
b) al Codice etico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
c) alle violazioni del Codice etico, su proposta del Rettore, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina;
d) alle modalità della propria organizzazione e del proprio funzionamento;
e) al coordinamento e al raccordo fra i Dipartimenti, le Scuole e le altre strutture dell'Università, dirimendone gli eventuali conflitti;
f) ai criteri che l'Ateneo, nelle sue diverse articolazioni, adotta per la Garanzia di Qualità dei Corsi di Studio, la valutazione e il miglioramento continuo della didattica, della ricerca e dei servizi;

g) alle modifiche di Statuto, a maggioranza assoluta dei propri componenti e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione adottato a maggioranza assoluta dei propri componenti;
h) ai Regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Senato Accademico può proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore. Tale proposta è votata dal Senato a scrutinio palese e deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'organo. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima che siano trascorsi due anni accademici dall'inizio del mandato del Rettore. Quando la mozione di sfiducia sia stata approvata dal Senato, è sottoposta al corpo elettorale. I comizi elettorali sono convocati dal Decano dell'Ateneo. La mozione si intende approvata quando riceva il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Il Rettore sfiduciato ha l'obbligo di rassegnare le dimissioni.

Art. 51
(Composizione del Senato Accademico)

1. Compongono il Senato Accademico:
a) il Rettore, che lo presiede;
b) ventiquattro docenti di ruolo, di cui almeno otto Direttori di Dipartimento, eletti da tutti i professori e i ricercatori dell'Ateneo;
c) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
d) sei rappresentanti degli studenti eletti fra gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca.

2. L'elezione della componente docente avviene in duplice turno. Al primo turno gli elettori sono raggruppati in quattro macro-aree, come definite dalla Tabella B delle Aree Scientifico-Formative, allegata al presente Statuto.
All'interno di ogni macro-area l'elettore esprime una preferenza per uno dei Direttori di Dipartimento appartenenti alle aree ricomprese nella macro-area. Sono eletti, per ciascuna macro-area, i due Direttori di Dipartimento che hanno ottenuto più voti di preferenza. Al secondo turno gli elettori sono raggruppati, sulla base del settore scientifico-disciplinare cui appartengono, in aree scientifico-formative, a ciascuna delle quali è assegnato il numero di rappresentanti definito dalla Tabella delle Aree Scientifico-Formative. Il Senato può attribuire uno stesso settore scientifico-disciplinare a più aree nel qual caso l'opzione tra le aree dovrà essere effettuata dal docente al momento della presa di servizio. I Direttori di Dipartimento eletti nel primo turno sono imputati all'area di appartenenza, e vanno sottratti al numero di rappresentanti ad essa assegnati. All'interno di ciascuna area scientifico-formativa l'elettore esprime una preferenza per uno dei professori o dei ricercatori afferenti a quell'area. Sono eletti, per ciascuna area, i candidati che hanno ottenuto più voti di preferenza. Le disposizioni attuative del presente articolo sono contenute in apposito Regolamento elettorale, approvato dal Senato Accademico. Lo stesso Regolamento disciplina altresì i meccanismi di sostituzione dei componenti decaduti o cessati dalla carica.

3. Entro la fine dell'anno precedente a quello previsto per le elezioni del Senato Accademico, il Senato Accademico è tenuto a riesaminare la Tabella delle Aree Scientifico-Formative e può modificarla con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

4. L'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti è disciplinata dagli appositi Regolamenti elettorali.

5. I componenti del Senato Accademico durano in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica solo due anni accademici, e sono rieleggibili una sola volta.

6. Alle sedute del Senato Accademico partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che esercita anche le funzioni di Segretario, nonché il Prorettore, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale.

7. Il Senato Accademico si avvale di commissioni istruttorie, la cui composizione e le cui regole di funzionamento sono disciplinate da Regolamento di Ateneo, in modo da assicurare la rappresentanza dei Dipartimenti e delle diverse componenti dell'Ateneo.
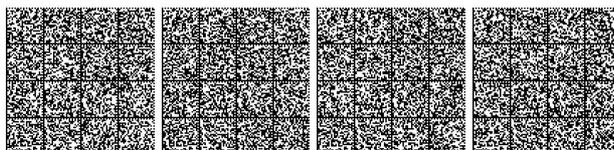
Art. 52
(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che svolge le funzioni di indirizzo strategico dell'Ateneo, sovraintende alla gestione economico-patrimoniale, in attuazione degli indirizzi programmatici del Senato Accademico, fatti salvi i poteri delle strutture alle quali è attribuita ai sensi dello Statuto autonomia gestionale e di spesa.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
a) approva, su proposta del Rettore, e previo parere del Senato Accademico, i bilanci preventivi e consuntivi annuale e triennale di Ateneo e il bilancio consolidato;
b) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, il documento di programmazione triennale di Ateneo, l'indirizzo strategico, la programmazione finanziaria annuale e triennale, la programmazione annuale e triennale del personale;
c) esercita la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare e la vigilanza sulla sua conservazione;
d) determina, sentito il parere del Senato Accademico, gli oneri contributivi a carico degli studenti e ogni e qualsiasi trattamento economico a favore degli studenti stessi di competenza dell'Amministrazione Centrale di Ateneo;
e) determina le risorse finanziarie da destinare alle strutture dell'Amministrazione Centrale e ai centri dotati di autonomi poteri gestionali, nel rispetto delle norme contenute nei Regolamenti e in base ai criteri determinati dal Senato Accademico;
f) determina, previo parere favorevole del Senato Accademico, la ripartizione tra i Dipartimenti delle risorse finanziarie per la ricerca e per la didattica e del budget per il personale docente;
g) delibera, previo parere favorevole del Senato Accademico, l'assegnazione dei posti del personale docente;
h) delibera, previo parere favorevole del Senato Accademico, la ripartizione tra le Scuole delle risorse finanziarie per la manutenzione dei locali, nonché l'acquisizione e la manutenzione delle attrezzature necessarie per la didattica;
i) individua i criteri per il controllo della gestione, nei limiti di cui al comma 1, dell'Amministrazione Centrale e dell'Ateneo nel suo complesso;
l) esprime parere obbligatorio e vincolante sulle modifiche di Statuto e sui regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole;
m) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo;
n) autorizza, se ciò comporti spese per il bilancio centrale di Ateneo, accordi e convenzioni con Università ed enti pubblici o privati, nazionali ed esteri, già approvati dal Senato Accademico, nonché contratti per attività di ricerca e di consulenza;
o) delibera, previo parere del Senato Accademico, l'istituzione e la modificazione delle strutture centrali e periferiche dell'Università;
p) conferisce, su proposta del Rettore, l'incarico di Direttore Generale;
q) approva le proposte di chiamata;
r) delibera in materia di sanzioni disciplinari relative a professori e ricercatori;
s) stabilisce i criteri e l'ammontare delle indennità per tutte le cariche per cui l'indennità è prevista dalla legge o dal presente Statuto, rendendole pubbliche in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni;
t) approva il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, secondo la procedura indicata dalle leggi vigenti;
u) trasmette al Ministero competente per l'Università e al Ministero dell'Economia e delle Finanze il bilancio di previsione annuale, triennale e il conto consuntivo;
v) delibera in merito alle proposte del Senato Accademico di cui all'art. 50, comma 2, del presente Statuto;
z) esercita tutte le altre funzioni e competenze previste dalla legislazione vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 53
(Durata)

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato è biennale, e i suoi componenti sono rinnovabili per una sola volta.

Art. 54
(Incompatibilità)

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono:
a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore;
b) essere componenti di altri organi dell'Università, salvo che del Consiglio di Dipartimento;
c) ricoprire il ruolo di Direttore di una Scuola di Specializzazione;
d) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche o dell'Ente Diritto allo Studio;
e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero competente per l'Università e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Art. 55
(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da undici componenti:
a) il Rettore, che lo presiede;
b) due rappresentanti eletti dagli studenti;
c) tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo e cinque componenti appartenenti al personale di ruolo dell'Ateneo.
I tre componenti esterni e i cinque componenti interni sono designati sulla base della partecipazione a bandi di selezione. I bandi sono destinati a personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di una esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica.
Una rosa di dieci candidati interni e di cinque candidati esterni è individuata, tra coloro che hanno presentato domanda, da un Comitato di selezione composto da tre componenti eletti dai ricercatori, tre componenti eletti dai professori associati, tre componenti eletti dai professori ordinari, tre componenti eletti dal personale tecnico amministrativo. Le elezioni sono contestuali a quelle per il Senato Accademico. Assume la funzione di Presidente del Comitato di selezione il professore ordinario più anziano in ruolo o, in subordine, il più anziano di età.
Sulla base della rosa selezionata, il Senato Accademico procede alla designazione finale dei componenti interni, e il Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, procede alla designazione finale dei componenti esterni.
I curricula e le motivazioni delle scelte e delle designazioni sono resi pubblici sul web.

2. I componenti esterni del Consiglio di Amministrazione non possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.

3. La designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con Decreto del Rettore.

5. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il Prorettore e il Direttore Generale. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Generale o da persona da lui delegata.

Art. 56
(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità della complessiva gestione e organizzazione del personale tecnico-amministrativo, dei servizi e delle risorse strumentali, al fine di garantire la legittimità, l'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento dell'attività amministrativa e tecnica dell'Ateneo. Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente il rispetto degli indirizzi forniti.

2. Il Direttore Generale, in particolare:
a) esercita i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione;
b) dispone l'assegnazione alle strutture del personale tecnico-amministrativo necessario per il loro funzionamento;
c) esercita tutte le altre funzioni e competenze previste dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

3. Le funzioni del Direttore Generale non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

Art. 57
(Conferimento dell'incarico)

1. L'incarico di Direttore Generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a un dirigente dell'Università che ne abbia titolo ovvero, previo specifico avviso pubblico, a un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica o anche a estranei alle amministrazioni pubbliche, da scegliere in entrambi i casi tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

2. Il Direttore Generale, sentito il Rettore, può designare fra i dirigenti dell'Università un Direttore Generale Vicario, per coadiuvarlo o sostituirlo in caso di vacanza, di assenza o di impedimento.

Art. 58
(Natura e durata dell'incarico)

1. L'incarico di Direttore Generale non può eccedere i tre anni, è rinnovabile. È regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.

2. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

3. Il trattamento economico spettante al Direttore Generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con Decreto del Ministro competente per l'Università, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

4. Il Direttore Generale può essere sospeso o dichiarato decaduto, nei casi previsti dalla legge, con provvedimento motivato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Art. 59
(Nucleo di Valutazione di Ateneo)

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo adempie le funzioni di valutazione in tema di ricerca, Dottorati di Ricerca, offerta formativa, didattica, rilevazione dell'opinione degli studenti, diritto allo studio e gestione amministrativa.

2. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è composto da sette componenti, tra cui un rappresentante eletto dagli studenti. Quattro componenti del Nucleo devono essere esterni all'Ateneo. I componenti non eletti sono scelti fra soggetti di elevata qualificazione professionale negli ambiti della formazione universitaria, ricerca e valutazione, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

3. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è nominato con Decreto del Rettore su designazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, e dura in carica tre anni accademici. Il Rettore ne designa il Presidente tra i componenti nominati. Il Senato Accademico rende pubblici i criteri della selezione e il profilo curricolare dei candidati. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta. Le sedute del Nucleo di Valutazione sono pubbliche; sono assicurate la pubblicità degli atti e la diffusione dei documenti approvati entro i limiti della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali.

4. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo svolge le sue attività sulla base di criteri autonomamente determinati, tenuto conto dei requisiti fissati dal Ministero competente per l'Università e dall'ANVUR, dei risultati di valutazione nazionali o internazionali, dell'auto-valutazione di Ateneo e, ove pertinenti, degli indicatori individuati dalle Commissioni Didattiche Paritetiche.

5. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo propone al Senato Accademico, che li delibera, i criteri che l'Ateneo, nelle sue diverse articolazioni, adotta ai fini della Garanzia di Qualità dei Corsi di Studio, della valutazione e del miglioramento continuo della didattica, della ricerca e dei servizi.

6. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo tiene sotto osservazione l'attuazione dei criteri di cui al comma precedente, le strategie istituzionali messe in opera a tale scopo e il modo in cui esse sono attuate e regolarmente riesaminate.

7. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo redige, con cadenze prestabilite, la relazione sulla ricerca e sui Dottorati di Ricerca, la relazione sulla didattica e la relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione delle prestazioni.

8. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo verifica i criteri e i parametri concernenti la congruità dei profili curricolari scientifici o professionali previsti dai bandi dei contratti di insegnamento da stipulare con esperti di alta qualificazione esterni ai ruoli dell'Ateneo.
9. Al fine di svolgere i propri compiti, il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha libero accesso a tutti i dati riguardanti la didattica, la ricerca, le strutture e il personale, che gli vengono forniti nei modi e nei tempi da esso stabiliti e nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza dei dati stessi, tramite i servizi tecnico-amministrativi dell'Ateneo. L'Ateneo assicura al Nucleo di Valutazione autonomia operativa, mettendogli a disposizione una struttura tecnica specificamente dedicata per le necessità di documentazione, di elaborazione delle informazioni e di preparazione delle bozze delle relazioni, secondo le indicazioni impartite dal Nucleo di Valutazione stesso.

10. Ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione e un trattamento di missione nella misura determinata dalla normativa vigente.

Art. 60
(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione economico-finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università.

2. Spetta al Collegio dei Revisori, in particolare:
a) esaminare i bilanci di previsione e i conti consuntivi, redigendo apposite relazioni;
b) compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale;
c) accertare la regolarità delle scritture contabili;
d) effettuare verifiche di cassa, dei valori e dei titoli in proprietà o in deposito, a cauzione o custodia;
e) sottopone al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi in ordine agli esami, alle verifiche e agli accertamenti di cui alle lettere precedenti del presente comma.

3. Le competenze del Collegio dei Revisori si estendono a tutte le strutture.

4. Le ispezioni relative ai compiti di cui al precedente comma 2 possono essere svolte anche singolarmente dai componenti del Collegio e successivamente portate all'attenzione del Collegio nel suo complesso.

5. I componenti del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; i medesimi decadono dalla carica nel caso di assenza, senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.
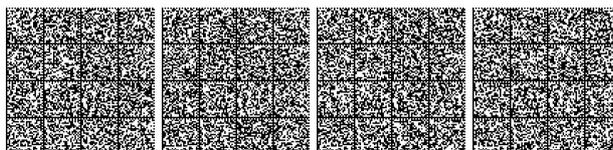
Art. 61
(Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, previa valutazione comparativa e nel rispetto dei principi di trasparenza ed efficienza amministrativa, nomina con proprio Decreto il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, dei quali:
a) un componente effettivo con funzioni di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato;
b) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
c) un componente effettivo e uno supplente scelti dal Ministero competente per l'Università tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.

2. Almeno due tra i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.

3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni accademici e possono essere rinnovati per una sola volta.

4. L'incarico di componente del Collegio non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.

5. Il funzionamento, i quorum costitutivi e deliberativi dell'organo sono disciplinati da apposito Regolamento interno.

6. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spettano un'indennità di carica e il trattamento di missione nella misura determinata dalla normativa vigente.

Art. 62
(Consiglio degli Studenti)

1. Il Consiglio degli Studenti ha la funzione di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti e di diffusione dell'informazione sull'attività degli organi dell'Ateneo.

2. Il Consiglio degli Studenti:
a) esprime pareri obbligatori sulle questioni riguardanti la didattica, i servizi agli studenti, la tassazione studentesca, le Scuole di Dottorato e il diritto allo studio all'esame degli altri organi dell'Ateneo, e sui criteri di attribuzione degli spazi di cui all'art. 43 dello Statuto.
b) riceve segnalazioni in merito a carenze, malfunzionamenti o problematiche concernenti l'attività didattica, i servizi per gli studenti e il diritto allo studio o in merito alla non applicazione dello Statuto dei Diritti e dei Doveri degli Studenti e delle Studentesse, e le trasmette agli organi competenti dell'Ateneo;
c) propone all'Ateneo progetti per migliorare la condizione degli studenti o l'ambiente universitario;
d) elegge i rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione di Ateneo, nel Comitato Unico di Garanzia e in tutti gli organi in cui tale modalità di elezione è prevista dal presente Statuto o dai Regolamenti;
e) ha compiti propositivi in tema di regolamento e di coordinamento delle attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della Legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni;
f) ha inoltre compiti in tutte le materie relative a didattica, servizi agli studenti, tassazione studentesca, Scuole di Dottorato e diritto allo studio.

3. Il Consiglio degli Studenti è composto dai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel CUS, nell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e da uno studente scelto dagli studenti eletti in ciascun Consiglio di Dipartimento.

4. Le adunanze del Consiglio degli Studenti sono pubbliche. Almeno due volte all'anno, e comunque ogni qualvolta lo richiedano almeno la metà dei suoi componenti, il Consiglio degli Studenti si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti negli organi accademici previsti dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.
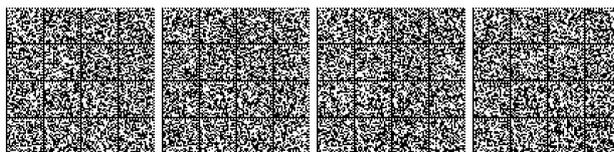
5. L'attività del Consiglio degli Studenti è disciplinata da un apposito Regolamento, proposto con delibera approvata con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, approvato definitivamente dal Senato Accademico ed emanato dal Rettore.

Art. 63
(Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - CUG)

1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Possono rivolgersi a tale organo tutte e tutti coloro che a vario titolo fanno parte della comunità accademica.

2. Il Comitato è un organo collegiale paritetico nominato con Decreto del Rettore, formato da una componente designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo, individuati su base elettiva nella misura del 50% dal personale docente e del 50% dal personale tecnico-amministrativo. I componenti del CUG devono essere in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza dell'Organo. Alle sedute del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti degli studenti individuati su base elettiva.
La composizione, le modalità di elezione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da apposito Regolamento, nel rispetto della legislazione vigente.

3. Il Comitato Unico di Garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all'effettivo perseguimento dell'obiettivo, previsto dalla legge, di garantire le pari opportunità e l'assenza di qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua, alle opinioni politiche e alle condizioni personali, in ordine all'accesso agli studi, al lavoro e ai finanziamenti, al reclutamento e alla progressione di carriera, in ordine al trattamento e alle condizioni di lavoro e di studio, alle relazioni tra i componenti della comunità accademica, alla formazione professionale, alla sicurezza sul lavoro e a tutti gli aspetti della vita universitaria. Il Comitato ha altresì compiti propositivi, consultivi e di verifica in merito al perseguimento dell'obiettivo di garantire un ambiente di lavoro improntato alla dignità della persona e al benessere organizzativo, e di contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica all'interno della comunità accademica. Il Comitato promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità e della lotta alle discriminazioni.

4. L'Università può richiedere al Comitato Unico di Garanzia pareri sulle materie di cui al comma precedente.

5. Il Comitato Unico di Garanzia collabora con gli Organi Indipendenti di Valutazione nelle materie di propria competenza.

6. L'Università fornisce i dati, le informazioni e le risorse umane e finanziarie necessarie a garantire al Comitato Unico di Garanzia l'esercizio dei compiti ad esso assegnati dalla legge e dal presente Statuto.

7. Il Comitato Unico di Garanzia collabora con la Consigliera o il Consigliere di fiducia, come previsto dalla normativa in materia antidiscriminatoria, dal Codice etico e dal Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti dell'Università.

Art. 64
(Collegio di Disciplina e procedimento disciplinare)

1. Il Collegio di Disciplina esercita poteri istruttori in ordine ai procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori dell'Università e opera secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

2. Il Collegio di Disciplina è composto da tre professori di prima fascia, da due professori associati e da due ricercatori a tempo indeterminato, tutti in regime di impegno a tempo pieno, nominati dal Rettore in qualità di titolari, nonché da tre supplenti di cui un professore di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore. Il Presidente è scelto dal Rettore fra i professori di prima fascia. La partecipazione al Collegio di Disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

3. La sezione giudicante di ciascun procedimento è composta, rispettivamente, dal Presidente e da due componenti di prima fascia, nei procedimenti relativi a professori di prima fascia; dal Presidente e da due professori di seconda fascia, nei procedimenti relativi a professori di seconda fascia; dal Presidente e da due ricercatori, nei procedimenti relativi ai ricercatori.
Nell'ambito di uno stesso procedimento disciplinare non può mutare la composizione del Collegio.

4. Il procedimento disciplinare è avviato, su proposta motivata del Rettore, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'ordinamento vigente. La trasmissione degli atti al Collegio di Disciplina, con la relativa proposta motivata, deve avvenire entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti per i quali si procede.

5. Il Collegio di Disciplina opera con le modalità del giudizio fra pari, nel rispetto del principio del contraddittorio. Uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia scelto tra i professori o i ricercatori dell'Università, il Collegio esprime entro trenta giorni dalla ricezione degli atti parere vincolante sulla sanzione disciplinare da irrogare, ovvero sull'archiviazione del procedimento e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, adotta la decisione finale in conformità con il parere espresso dal Collegio di Disciplina.

7. Il procedimento si estingue comunque ove la decisione di cui al comma 6 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio di Disciplina ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE DI ATENEO

Art. 65
(Trasparenza Amministrativa)

1. I Regolamenti di Ateneo garantiscono la piena realizzazione dei principi di semplificazione dell'azione e dei procedimenti amministrativi, affermando la valorizzazione delle professionalità e assicurando l'individuazione della responsabilità.

2. Agli interessati è garantito – anche in forma telematica – il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo modalità disciplinate dalla legge e dal Regolamento Generale di Organizzazione. Sono inoltre garantite la pubblicità e l'informazione sugli atti di rilevanza generale.

3. I provvedimenti dell'Università sono comunicati ai destinatari in forma completa, analitica e motivata, anche in forma telematica.

4. Le deliberazioni e i verbali delle adunanze degli Organi Collegiali dell'Università sono pubblici. Dopo l'approvazione sono tempestivamente depositati in un luogo accessibile al pubblico anche in forma telematica.

5. I bilanci e le risultanze degli appalti e di altre materie d'interesse generale sono resi pubblici, anche in forma telematica.
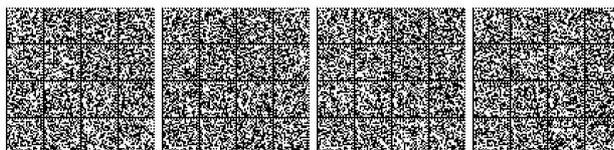
Art. 66
(Principi di Organizzazione)

1. L'Università identifica e utilizza modelli di organizzazione che consentano una gestione professionale altamente qualificata e coerente, a sostegno delle proprie funzioni scientifiche e didattiche.

2. L'Università assume, quale principio di gestione per la propria attività, il metodo della programmazione annuale e pluriennale degli obiettivi e della pianificazione per progetti.

3. Adotta conseguentemente un modello organizzativo coerente con tale principio, in modo da assicurare, con le risorse impiegate, il più elevato livello di efficacia.

4. Favorisce forme di coordinamento e accordi di collaborazione fra le strutture per una maggiore efficienza, efficacia ed economicità per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

5. La Direzione Amministrativa e gli uffici dell'Amministrazione Centrale svolgono attività di coordinamento, di assistenza, di supporto e di consulenza per le altre strutture dell'Università.

6. L'Università assume a proprio carico iniziative per la copertura assicurativa collettiva riguardo a rischi di responsabilità gravanti sul personale di qualsiasi grado o mansione, per danni causati a terzi (escluso il rischio derivante da responsabilità amministrativa e contabile) in conseguenza di fatti, atti od omissioni posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni e rinvia ad apposito Regolamento anche l'individuazione di detto personale. Nella copertura assicurativa sono compresi gli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, quando il dipendente sia assolto.

7. È obbligo di tutti i componenti della comunità accademica provvedere periodicamente all'aggiornamento delle proprie competenze e professionalità. L'Ateneo fornisce strumenti adeguati al fine di rendere effettivo tale principio.

Art. 67
(Regolamento Generale di Organizzazione)

1. L'organizzazione delle strutture dell'Università, nonché le forme di coordinamento e di collaborazione tra le stesse, sono definite in base alla normativa vigente in materia di contrattazione collettiva e sono disciplinate dal Regolamento Generale di Organizzazione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

2. Il Regolamento Generale di Organizzazione definisce i tipi di strutture, anche decentrate, dell'Università, responsabili di realizzare risultati coerenti in termini di efficacia e di efficienza, cui sono riconosciuti autonomi poteri gestionali, indicati dallo stesso Regolamento Generale di Organizzazione.

3. Le strutture con autonomi poteri gestionali sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, in conformità al Regolamento Generale di Organizzazione.

4. La deliberazione del Regolamento Generale di Organizzazione comporta la conforme modifica delle norme del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, o di altri Regolamenti dell'Università per adeguarli alla nuova normativa.

5. Il personale tecnico-amministrativo, nell'ambito degli obblighi contrattuali, svolge funzioni e assume responsabilità nelle attività organizzative e di supporto per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Università.

6. L'Università valorizza la professionalità del personale tecnico-amministrativo e ne precisa compiti e responsabilità, assicurandone la formazione annuale finalizzata al perseguimento di più elevati standard di qualità, di produttività ed efficienza, le cui linee di indirizzo sono determinate nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi vigenti.

7. L'Università garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di un apposito Ufficio Relazioni con il Pubblico, e intrattiene corrette relazioni con le rappresentanze dei lavoratori.

Art. 68
(Funzioni dirigenziali e di responsabilità)

1. Nell'ambito della vigente normativa sulla dirigenza pubblica, il Direttore Generale, gli altri dirigenti e i responsabili delle strutture attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici, disponendo a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

2. Le funzioni dirigenziali sono attribuite dal Direttore Generale, con provvedimento motivato e secondo le modalità e i limiti definiti dalle norme vigenti sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

3. In ciascuna struttura dell'Amministrazione di Ateneo con a capo un dirigente, sono previste, con modalità previste dal Regolamento Generale di Organizzazione, forme di consultazione con il personale tecnico-amministrativo afferente alla struttura stessa.

Art. 69
(Sistema dei controlli)

1. Il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità disciplina la gestione amministrativo-contabile e la redazione del Bilancio Unico di Ateneo, nonché le forme di controllo interno per la responsabilità, l'efficienza e l'efficacia della gestione e la salvaguardia del patrimonio dell'Ateneo.

Art. 70
(Costituzione e adesione ad enti esterni)

1. Per l'espletamento delle proprie attività istituzionali, per l'erogazione di servizi di particolare rilevanza e per l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni, l'Università, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale di Organizzazione, può stipulare convenzioni con soggetti terzi, può costituire organismi autonomi ed enti strumentali e può aderire a soggetti giuridici.

2. In particolare, l'Università può:
a) costituire organismi ed enti strumentali per l'esercizio o la gestione di attività di particolare rilevanza connesse con i propri fini istituzionali, nelle forme previste dalla legge;
b) promuovere e aderire ad associazioni, consorzi, fondazioni, società e altri soggetti previsti dalla legge.

3. L'Ateneo partecipa con apporto di conoscenze e professionalità, mentre l'apporto finanziario comunque non può superare l'importo di euro cinquemila.

4. Nel caso di collaborazione con soggetti esterni all'Università devono essere garantiti appropriati strumenti di indirizzo, informazione e controllo sulle attività oggetto della collaborazione, nonché le opportune garanzie di carattere economico e patrimoniale.

5. Nel caso di adesione ad enti, all'Università dovrà essere garantita una adeguata rappresentanza, nominata dal Consiglio di Amministrazione, negli Organi di Governo dell'ente.

6. L'istituzione o l'adesione a enti deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, al quale dovrà essere sottoposto lo Statuto dell'ente, un piano finanziario almeno quinquennale e una relazione sulle attività dell'ente e sui benefici che esso potrà recare all'Università.

Art. 71
(Convenzioni)

1. Al fine di potenziare le proprie attività didattiche e di ricerca, i Dipartimenti e le altre strutture dotate di autonomi poteri di gestione, possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati aventi ad oggetto attività compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università.

2. Le convenzioni possono prevedere l'istituzione di borse di studio, comprese quelle di Dottorato di Ricerca, di assegni di ricerca, di contratti a termine per il personale docente.

3. Qualora l'attività convenzionale comporti una spesa o un'entrata a favore del bilancio di Ateneo, la competenza all'approvazione e alla stipulazione è, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione, salva delega al Direttore Generale, e del Rettore, salva delega ai Direttori di Dipartimento interessati.

4. Fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento Generale di Organizzazione circa la procedura di approvazione delle convenzioni, sono comunque riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione e del Rettore:
a) le convenzioni e gli accordi internazionali, compresi quelli per l'istituzione di doppi titoli o di titoli congiunti;
b) le convenzioni quadro;
c) le convenzioni per l'attivazione di contratti a termine per il personale docente.

5. Le convenzioni definiscono i fini e la durata dei programmi di ricerca e di formazione nonché le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, la proprietà, la brevettabilità e l'eventuale sfruttamento economico dei risultati ottenuti, fatta salva la possibilità per l'Ateneo di utilizzare i risultati stessi per i propri fini istituzionali.

6. Le convenzioni possono avere ad oggetto la cessione di risultati di ricerca, l'erogazione di servizi, le prestazioni di consulenze o di attività didattica verso l'esterno. In tal caso i corrispettivi delle prestazioni devono essere determinati sulla base di tutti i costi sostenuti dall'Ateneo, oltreché delle prestazioni del personale docente e tecnico-amministrativo, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Generale di Organizzazione.

Art. 72
(Attività assistenziale)

1. L'Università stipula, su proposta delle Scuole o dei Dipartimenti interessati e previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, apposite convenzioni con enti pubblici o privati riguardanti attività assistenziali, ai sensi della normativa vigente.

2. Le convenzioni fissano le modalità di gestione diretta o di cogestione amministrativa e sanitaria delle strutture assistenziali convenzionate, garantendo un'attività scientifica, didattica e assistenziale altamente qualificata.

Art. 73
(Collaborazione interuniversitaria)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, l'Università incoraggia e sostiene la collaborazione a livello nazionale e internazionale con altri Atenei, Istituti di istruzione, Enti di Ricerca, Accademie e altre istituzioni a carattere universitario.

2. A livello nazionale la collaborazione interuniversitaria potrà svilupparsi mediante:
a) la costituzione di Centri Interateneo per lo svolgimento di programmi di ricerca che richiedano una forte interazione di conoscenze e la messa in comune di apparecchiature scientifiche di particolare complessità;
b) la costituzione di Scuole di Dottorato e di Dottorati di Ricerca in consorzio i quali prevedano il rilascio congiunto di titoli di studio;
c) la costituzione di Dipartimenti interateneo, anche finalizzati allo svolgimento di attività didattiche che portino al conseguimento di titoli di studio congiunti;
d) ogni altra attività compatibile con i compiti istituzionali dell'Università.

3. Per le finalità di cui al comma precedente l'Università può costituire, tramite convenzioni con le Università interessate, Centri di Ricerca o Centri di Servizi Interuniversitari, anche sotto forma di consorzi o mediante altre forme giuridiche previste dalla normativa vigente, quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università. Le relative modalità di funzionamento e di gestione sono determinati nella convenzione di cui al comma precedente.

4. L'Università, nella consapevolezza che la cooperazione internazionale è fondamento stesso del concetto di universalità dell'istituzione universitaria, favorisce e sostiene i processi di internazionalizzazione a tutti i livelli di studio e in tutti i settori di attività delle strutture universitarie.

5. Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina i contenuti e le modalità di stipulazione degli accordi di cooperazione nazionali e internazionali e fra Atenei ed Enti di Ricerca.

6. In particolare, possono essere stipulate convenzioni con istituzioni di livello universitario ed Enti di Ricerca per:
a) attività didattiche e scientifiche integrate, nonché per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità;
b) programmi integrati di studio degli studenti e dei dottorandi di ricerca, in particolare finalizzati al rilascio di titoli di studio congiunti o di doppi titoli;
c) la partecipazione a programmi di studio e di ricerca promossi da organismi nazionali e internazionali.

Art. 74
(Disciplina dei contratti)

1. I contratti dai quali deriva un'entrata o una spesa per l'Università o che comunque riguardino alienazioni, locazioni, acquisti, appalti di opere, concessione di servizi o concessione di attività mediante convenzione devono essere stipulati seguendo le procedure previste dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in base alla normativa vigente.

2. In ogni caso, il Regolamento di cui al comma precedente non potrà prevedere procedure nelle quali particolari soggetti pubblici o privati abbiano un trattamento privilegiato.

3. Contratti aperti per quantità o qualità di forniture, servizi o lavori sono disciplinati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

4. Il Regolamento Generale di Organizzazione disciplina l'attivazione di contratti di lavoro a tempo determinato per attività di ricerca, di collaborazione alla docenza, di consulenza scientifica, fatto salvo quanto disposto dal presente Statuto in materia di contratti o convenzioni per attività didattiche o di ricerca.

Art. 75
(Internazionalizzazione)

1. Per l'internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca, l'Università, nel rispetto della propria autonomia, può stabilire rapporti di collaborazione con l'Unione Europea, lo Stato, le Regioni e con altri enti e istituzioni italiane ed estere; può partecipare alla progettazione e attuazione di attività culturali e formative promosse da terzi; può svolgere attività di consulenza o avvalersi della stipulazione di appositi accordi, contratti, convenzioni o costituire associazioni, fondazioni, consorzi o altri enti o soggetti ammessi dalla legge.

Art. 76
(Contratti e convenzioni per attività didattiche)

1. L'Università, su proposta dei singoli Consigli di Dipartimento o delle altre strutture didattiche e scientifiche interessate, può stipulare, con enti pubblici e privati, convenzioni per il finanziamento di posti di professore e ricercatore nonché di supplenze e di incarichi da attribuire nei limiti e con le modalità previsti dall'ordinamento universitario. Le convenzioni per il finanziamento di posti di professore e di ricercatore prevedono la copertura parziale o totale della retribuzione del docente, comprensiva di oneri fiscali e parafiscali, e devono avere una durata minima conforme a quella fissata da leggi o Regolamenti e comunque non inferiore a dieci anni.

2. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure disciplinate con propri Regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, l'Università può conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, a soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati requisiti determinati dalla normativa vigente.

3. Per tutte le attività didattiche previste possono essere stipulati contratti di durata non superiore all'anno, per lo svolgimento di attività integrative o di corsi ufficiali che non possono essere altrimenti svolti. La durata e la possibilità di rinnovo di tali contratti sono fissate dalla legge o da Regolamenti.
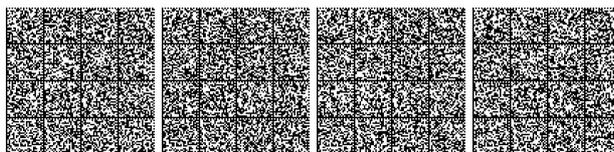
4. I Dipartimenti e le Scuole possono attivare - anche in seguito a convenzione con enti pubblici e privati - cicli di esercitazione, lettorati di lingua straniera, altre attività didattiche, borse di qualsiasi tipo, anche a favore di cittadini stranieri.

5. La procedura per la stipulazione delle convenzioni e dei contratti di cui al presente articolo è disciplinata da appositi Regolamenti.

TITOLO VII
NORME COMUNI E FINALI

Art. 77
(Linguaggio di genere)

1. Nel rispetto del principio delle pari opportunità, le norme del presente Statuto si intendono comprensive ed attuative del principio di comunicazione del linguaggio di genere.

Art. 78
(Docenti)

1. Ogni volta che, nel presente Statuto, viene fatta espressa menzione dei termini “docente di ruolo” o “personale docente”, tale espressione si intende riferita a tutti i professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’Università. Ciò non comporta alcuna modificazione nello stato giuridico e nel trattamento economico del personale come previsto dalla normativa vigente.

Art. 79
(Anno accademico)

1. Il Senato Accademico determina la data d'inizio dell'anno accademico.

Art. 80
(Organi Centrali di Ateneo)

1.Il Senato Accademico dura in carica tre anni accademici, il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni accademici. I rappresentanti degli studenti negli stessi organi durano in carica due anni accademici.
.
2. Le funzioni di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono essere assunte per più di due mandati, anche non consecutivi. Fanno eccezione il Rettore e il Prorettore, componenti di diritto di tali organi nei limiti della scadenza del proprio mandato.

3. Il Regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni del Senato Accademico è approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

4. Tranne il Rettore e il Prorettore, nessuno può fare parte contemporaneamente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

5. La condizione di professore o ricercatore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi carica accademica dell’Università. A tal fine si intende per carica accademica:
a) il Rettore;
b) il Prorettore e i Vice-Rettori;
c) il componente del Senato Accademico;
d) il componente del Consiglio di Amministrazione;
e) il componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
f) il Direttore di Scuola;
g) il Direttore di Dipartimento.
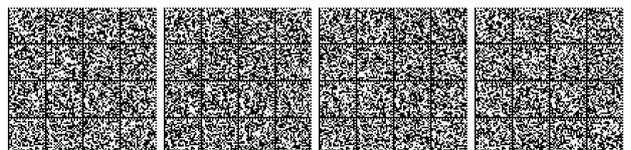
L'elettorato passivo in ordine a tali cariche è riservato a coloro che assicurino un numero di anni di servizio prima della data del loro collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato.

6. Ai componenti, privi di indennità di carica, del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli Studenti spetta un gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute degli organi stessi. Le modalità di corresponsione, l'importo e la disciplina per l'erogazione del gettone di presenza sono fissati da apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 81
(Rieleggibilità)

1. Le funzioni di Direttore di Dipartimento, Direttore di Scuola, Direttore di Corso di Studio, Direttore di Scuola di Dottorato o di Scuola di Specializzazione o di Master o di struttura didattica speciale, non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. La nomina dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. La presente disposizione si applica anche alla carica di vertice di una delle strutture di cui al titolo V del presente Statuto.

Art. 82
(Validità delle deliberazioni)

1. Le riunioni degli Organi Collegiali dell'Università sono valide qualora vi partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi d'ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto.

2. Per la validità delle riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, è richiesta in ogni caso la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. Possono intervenire alle adunanze degli Organi Collegiali, su invito del Presidente, persone estranee, la cui presenza sia ritenuta opportuna.

4. Le deliberazioni degli Organi Collegiali dell'Università sono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto prevedano maggioranze differenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 83
(Incompatibilità)

1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte; non possono essere componenti di altri organi dell'Università salvo che del Consiglio di Dipartimento; non possono ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle Scuole di specializzazione o fare parte del Consiglio di Amministrazione delle scuole di specializzazione; non possono rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato, né ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche; non possono svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

2. Non possono far parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo i componenti degli Organi Centrali dell'Università, come definiti all'art. 46 del presente Statuto, né i responsabili dei Centri dotati di autonomi poteri di gestione, i dirigenti dell'Ateneo, i Direttori di Dipartimento, di Scuola, di Corso di Studio e di Scuola di Dottorato.

Art. 84
(Indennità di carica)

1. Ai Direttori o Presidenti di centri dotati di autonomi poteri di gestione può essere concessa, ove consentito dalla normativa vigente, un'indennità di carica il cui importo è fissato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
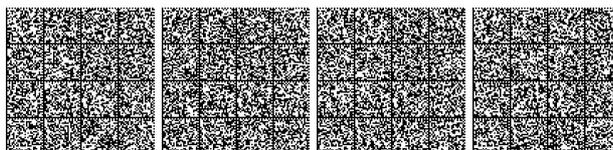
Art. 85
(Decadenza)

1. I componenti non di diritto degli Organi Collegiali che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza decadono. Il Regolamento di funzionamento dell'organo determina il criterio della continuità.

Art. 86
(Referendum consultivo)

1. Possono essere indetti, secondo le modalità previste nel Regolamento di Ateneo, referendum consultivi.

Art. 87
(Rappresentanza studentesca)

1. Sono presenti rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio, nelle Scuole e nei Dipartimenti in misura non inferiore al 15% della composizione totale dell'organo.

2. Gli studenti eletti negli Organi dell'Ateneo hanno un mandato di durata biennale, rinnovabile per una sola volta.

3. L'elettorato attivo e passivo per la designazione delle rappresentanze studentesche spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea specialistica o magistrale, ai Dottorati e alle Scuole, secondo le modalità indicate nel relativo Regolamento.

4. Il Regolamento che disciplina le elezioni dei rappresentanti degli studenti è deliberato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione e sentiti il Consiglio degli Studenti e le organizzazioni studentesche presenti nell'Università.

5. Il Regolamento prevede procedure organizzative idonee a garantire la effettiva possibilità di esercitare il diritto di voto.

6. Il numero dei rappresentanti degli studenti eletti nei diversi organi non può essere vincolato alla percentuale dei votanti.

7. I rappresentanti degli studenti hanno accesso a tutte le informazioni necessarie per svolgere il loro ruolo.

8. I rappresentanti degli studenti possono inoltre:
a) usufruire dei servizi telematici dell'Ateneo allo scopo di informare gli studenti;
b) indire consultazioni dirette tra gli studenti;
c) organizzare assemblee con gli studenti.

Art. 88
(Regolamenti)

1. I Regolamenti previsti o richiamati dal presente Statuto sono predisposti con il coinvolgimento nel procedimento di redazione, sin dalla fase della proposta, delle componenti della Comunità accademica cui la disciplina di tali regolamenti fa riferimento. A tal fine possono essere costituiti gruppi di lavoro, idonei ad assicurare l'adeguata rappresentanza di tutte le aree.

2. È richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dei competenti organi universitari, anche in sede consultiva, per le delibere relative all'adozione del Regolamento Generale di Ateneo, del Regolamento didattico e del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

Art. 89
(Modificazioni dello Statuto)

1. Le modificazioni dello Statuto e delle Tabelle ad esso allegate, ad eccezione del Titolo I, sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di
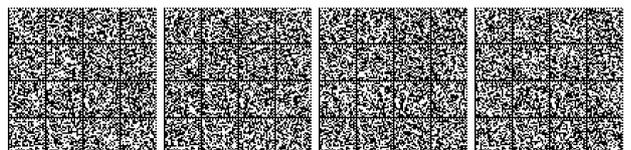
Amministrazione adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti, per le loro competenze, il Consiglio degli Studenti e i Consigli delle Scuole e dei Dipartimenti interessati. Il parere si intende favorevole decorsi sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dello stesso. Per le modificazioni del Titolo I dello Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, unitamente al parere favorevole della metà più uno dei Consigli di Dipartimento.

2. Le variazioni delle strutture didattiche e scientifiche, approvate secondo le procedure previste dal presente Statuto, comportano l'automatico adeguamento delle corrispondenti Tabelle allegate.

3. Il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio degli Studenti, il Nucleo di Valutazione di Ateneo, i Consigli delle Scuole, dei Dipartimenti e delle Scuole di Dottorato possono sottoporre al Senato Accademico proposte di modificazioni dello Statuto. Su tali proposte, il Senato Accademico si deve pronunciare entro il termine di centoventi giorni.

4. Lo Statuto e le relative modificazioni sono emanate dal Rettore, con proprio Decreto, secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 90
(Entrata in vigore)

1. Lo Statuto entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del corrispondente Decreto del Rettore. Le successive modificazioni entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del corrispondente Decreto del Rettore.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE

Art. 91
(Proroga degli Organi)

1. Fino alla costituzione dei nuovi Organi Centrali e di quelli delle strutture didattiche e di ricerca previste dal presente Statuto restano in carica gli Organi Collegiali e Monocratici elettivi esistenti ai sensi dello Statuto previgente.

2. Al fine di garantire continuità gestionale e gli adempimenti connessi con l'esercizio finanziario, gli Organi Collegiali e Monocratici elettivi delle strutture di ricerca, didattica e servizio, dotati di autonomi poteri di gestione ai sensi dello Statuto previgente continuano a svolgere la sola gestione amministrativa e contabile fino alla data che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Successivamente, i sopra citati organi continuano a svolgere le loro funzioni in via straordinaria esclusivamente per la chiusura definitiva dei propri bilanci.

3. Le Facoltà continuano ad esercitare le funzioni ad esse affidate fino al termine dell'anno accademico in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

4. La Commissione di Coordinamento dei Dipartimenti, prevista dal previgente Statuto, continua a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Senato Accademico.

Art. 92
(Costituzione dei Dipartimenti)

1. Le proposte di costituzione dei Dipartimenti sono presentate al Rettore entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Il Rettore provvede con proprio Decreto all'istituzione degli stessi, previa deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in prorogatio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto stesso.

2. Fino all'elezione dei Direttori dei Dipartimenti costituiti ai sensi del comma precedente, le funzioni di Direttore sono esercitate pro tempore dal Decano del Dipartimento.

3. Entro quindici giorni dalla costituzione dei Dipartimenti, i Consigli di Corso di Studio richiedono l'afferenza al Dipartimento o ai Dipartimenti di riferimento.

4. Entro quindici giorni dalla costituzione dei Dipartimenti, il Decano indice le elezioni delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Dipartimento, nominando contestualmente la relativa commissione elettorale. In prima applicazione, i rappresentanti degli studenti dotati di elettorato attivo e passivo, sono designati con Decreto del Rettore in seno ai rappresentanti degli studenti nei preesistenti Consigli di Corso di Studio e nelle Facoltà. Le elezioni si svolgono entro e non oltre i quindici giorni successivi.

5. Entro e non oltre i quindici giorni successivi alle elezioni di cui al comma precedente, il Decano di ciascun Dipartimento convoca il Consiglio di Dipartimento per l'elezione del Direttore e della Giunta. L'elezione si svolge entro e non oltre i quindici giorni successivi.

Art. 93
(Costituzione delle Scuole)

1.Entro trenta giorni dalla costituzione dei Dipartimenti, sulla base dei relativi decreti costitutivi e delle proposte di afferenza espresse ai sensi dell'art. 24, comma 2, del presente Statuto, viene definita con Decreto del Rettore la composizione delle Scuole. Tale Decreto determina, per ciascuna Scuola, i Dipartimenti coordinati dalla Scuola.

2. Entro e non oltre quindici giorni dall'elezione dei Direttori e delle Giunte dei Dipartimenti, i Decani delle Scuole convocano il corpo elettorale per l'elezione dei Direttori delle Scuole.

3. In prima applicazione, il corpo elettorale è costituito dai componenti dei Consigli di Dipartimento appartenenti alla Scuola. In prima applicazione i rappresentanti degli studenti dotati di elettorato attivo sono designati con Decreto del Rettore tra i rispettivi rappresentanti già componenti dei Consigli delle preesistenti Facoltà. L'elezione si svolge entro e non oltre i quindici giorni successivi.

Art. 94
(Attribuzione del personale tecnico-amministrativo alle strutture)

1. Contestualmente all'atto di costituzione dei Dipartimenti e delle Scuole, il Direttore Generale definisce con suo Decreto l'attribuzione provvisoria alle nuove strutture del personale tecnico-amministrativo proveniente dalle strutture centrali e periferiche del preesistente ordinamento, e determina altresì in via provvisoria il responsabile amministrativo di ciascuna struttura.

2. Entro la fine dell'anno accademico in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto, il Direttore Generale, di concerto con il Consiglio di Amministrazione, sentiti i Direttori delle Scuole, i Direttori di Dipartimento e il personale tecnico-amministrativo interessato, avvia una procedura di valutazione delle esigenze e dei carichi di lavoro delle strutture didattiche, di quelle di ricerca e di quelle centrali, sulla base della quale sarà successivamente determinata, secondo criteri e procedure definiti nel Regolamento Generale di Organizzazione e nel rispetto delle relazioni sindacali, una assegnazione del personale tecnico-amministrativo alle strutture, tale da garantire l'utilizzazione ottimale delle professionalità esistenti e la più efficace soddisfazione delle esigenze dell'Ateneo.

Art. 95
(Costituzione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione)

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla costituzione dei Dipartimenti, il Rettore convoca le elezioni del Senato Accademico e del Comitato di selezione dei candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione, e nomina la relativa commissione elettorale. Contestualmente, con Decreto del Rettore, sono pubblicati i due bandi previsti dall'art. 55 del presente Statuto, per la presentazione delle candidature al Consiglio di Amministrazione. L'elezione si svolge entro e non oltre i trenta giorni successivi.

2. Entro quindici giorni dalla sua costituzione, il Comitato di selezione dei candidati al Consiglio di Amministrazione presenta al nuovo Senato Accademico la rosa dei candidati interni prescelti. Il nuovo Senato Accademico procede alla nomina nella prima seduta successiva. Entro quindici giorni dall'elezione del nuovo Rettore il Comitato presenta a quest'ultimo la rosa dei candidati esterni prescelti. Il Rettore procede tempestivamente alla nomina, sentito il parere del Senato Accademico.

3. In prima applicazione, fino a quando non sia possibile indire nuove elezioni studentesche, i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione sono designati con Decreto del Rettore in seno ai rappresentanti degli studenti nei preesistenti Organi di Governo.

4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta Ufficiale, il Senato Accademico in prorogatio provvede all'avvio del procedimento per la designazione dei componenti il Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Art. 96
(Rettore)

1. Entro un mese dal suo insediamento, il Senato Accademico provvede all'adozione del Regolamento per l'elezione del Rettore. Entro e non oltre trenta giorni dall'adozione di tale Regolamento, sono indette le elezioni.

Art. 97
(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta Ufficiale, il Rettore provvede all'avvio del procedimento per la designazione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 98
(Centri)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, gli esistenti Centri Interdipartimentali, di Servizi, di Competenza, di Eccellenza e ad altro titolo ufficialmente costituiti sono sottoposti a verifica da parte del Consiglio di Amministrazione il quale stabilirà, sentito il Senato Accademico e i Dipartimenti interessati e sulla base di criteri predeterminati, il mantenimento del Centro o stabilirà un termine entro il quale il Centro dovrà essere sciolto o trasformato.

Art. 99
(Direttore Generale)

1. In prima applicazione del presente Statuto, l'incarico di Direttore Generale viene conferito entro i termini di prorogatio dell'incarico di Direttore Amministrativo, secondo le modalità stabilite dall'art. 57 del presente Statuto.
2. Fino alla nomina del Direttore Generale ne svolge le funzioni il Direttore Amministrativo.

TABELLA A - SCUOLE DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

1. Scuola di scienze della natura.
2. Scuola di medicina.
3. Scuola di agraria e medicina veterinaria.
4. Scuola di scienze umanistiche.
5. Scuola di management ed economia.
6. Scuola di scienze giuridiche, politiche ed economico-sociali.
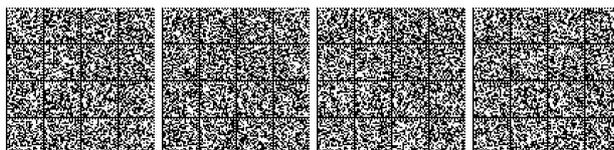
TABELLA B – AREE SCIENTIFICO-FORMATIVE

Macro-aree	Aree scientifico-formative	n. rappresentanti
1	Area 1 - scienze matematiche e informatiche Area 2 - scienze fisiche Area 3 - scienze chimiche Area 4 - scienze agrarie Area 5 - scienze della terra Area 6 - scienze biologiche	2 1 1 1 1 1
2	Area 7 - scienze mediche sperimentali Area 14 - scienze farmaceutiche Area 15 - scienze veterinarie Area 16 - scienze mediche cliniche	2 1 1 2
3	Area 11 - scienze giuridiche Area 12 - scienze economiche e statistiche Area 13 - scienze politiche e sociologiche	2 2 1
4	Area 8 - scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche Area 9 - scienze storiche e filosofiche Area 10 - scienze pedagogiche e psicologiche	3 2 1
		24

12A04077

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 29 marzo 2012.

Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale 29 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 luglio 1995, n. 169, e s.m.i. recante l'emanazione dello Statuto di autonomia di questa Università;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6 - «Autonomia delle università»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto rettorale n. 80 dell'8 marzo 2011 con il quale è costituita la redigente Commissione Statuto di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010;

Vista la delibera del Senato accademico del 19 ottobre 2011 con la quale, acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, è stato approvato il nuovo Statuto dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria;

Preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota del 24 febbraio 2012, prot. n. 1017, ha comunicato i propri rilievi alla proposta di adozione del predetto Statuto;

Preso atto che la redigente Commissione Statuto con verbale delle sedute del 7 e 8 marzo 2012 ha proceduto all'analisi dei suddetti rilievi ministeriali, proponendo di conformarsi in parte ai rilievi ministeriali e modificando in tal senso il testo dello Statuto;

Preso atto che il Consiglio di amministrazione con delibera del 26 marzo 2012 ha espresso parere favorevole all'approvazione delle predette modifiche, conformandosi in parte ai rilievi ministeriali e rigettandone alcuni con le maggioranze previste dalla legge;

Preso atto che il Senato Accademico con delibera del 27 marzo 2012, acquisito il predetto parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ha approvato il nuovo Statuto, conformandosi in parte ai rilievi ministeriali e rigettandone alcuni con le maggioranze previste dalla legge, modificando e integrando, di conseguenza, il testo dello statuto approvato il 19 ottobre 2011;

Vista la nota rettorale del 28 marzo 2012, prot. n. 4240/MR con la quale il rettore comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'esito dell'esame dei suddetti rilievi;

Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'approvazione del nuovo Statuto dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della legge 9 maggio 1989, n. 168, è emanato lo «Statuto dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria» allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Il nuovo Statuto dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Reggio Calabria, 29 marzo 2012

Il rettore: GIOVANNINI

ALLEGATO

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura e fini

1. L'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, di seguito denominata «Università», istituita con l. 14 agosto 1982, n. 590, art. 25, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca e la formazione, la qualità dei servizi agli studenti e al territorio, la trasmissione dei valori etici e civili, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, in collaborazione con i soggetti economici e sociali, la cooperazione con Enti di ricerca e Istituzioni nazionali e internazionali. L'Università, fin dalla sua istituzione, è impegnata ad assumere un ruolo centrale nella crescita etica, civile, culturale, economica e nello sviluppo sostenibile della Calabria e del Paese attraverso il miglioramento delle proprie competenze, l'integrazione dei saperi, la collaborazione con la comunità scientifica nazionale e internazionale.

2. L'Università ha un gonfalone, uno stemma e un logo che raffigurano il volto del leone e le onde del mare, ispirati ad una moneta di epoca magnogreca della città di Rheghion raffigurante la testa del Leone di Nemea.

Art. 2.

Valori fondamentali

L'Università:

a) promuove la libertà di pensiero e la circolazione delle idee;

b) assicura libertà di ricerca, di insegnamento e di studio, nel rispetto dei principi generali fissati dall'Unione europea, dalla Costituzione e dalla legislazione vigente;

c) ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile correlata alla responsabilità delle proprie azioni;

d) promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni forma di discriminazione;

e) promuove la cultura della legalità;

f) promuove il diritto allo studio con azioni rivolte ai soggetti socialmente più deboli;

g) sviluppa programmi di ricerca, di formazione e di servizio anche a supporto economico delle proprie attività;

h) promuove la misurazione e la valutazione delle competenze, delle capacità e dell'impegno per il riconoscimento del merito e ai fini del miglioramento dell'Ateneo nel suo complesso;

i) mantiene un legame inscindibile tra attività di ricerca e attività formative;

l) garantisce la trasparenza dei processi decisionali assicurando la pubblicità degli atti conseguenti;

m) imposta le proprie azioni ispirandosi ai criteri di efficienza, efficacia e sostenibilità economica.

2. L'Università Mediterranea fa propri i principi di accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera distribuzione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la massima diffusione possibile.

3. L'Università adotta il Codice Etico con lo scopo di fissare, in attuazione e ad integrazione della normativa vigente, i valori fondamentali della comunità universitaria, nonché l'accettazione di precise regole di condotta e responsabilità dei singoli nei confronti dell'istituzione.

Art. 3.

Programmazione

L'Università assume la pianificazione strategica e la programmazione esecutiva come strumenti di gestione e controllo delle proprie attività istituzionali, nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità di cui al presente Statuto.

Art. 4.

Modi di attuazione dei fini istituzionali

1. L'Università organizza le attività della ricerca e della didattica in Dipartimenti, nonché in eventuali strutture di raccordo denominate «Scuole». Le attività e le funzioni di queste strutture e quelle degli organi dell'Università sono disciplinate dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure in esso previste.

2. L'Università assicura le risorse necessarie all'espletamento delle attività istituzionali garantendone un'equa ripartizione.

3. I processi di programmazione, rendicontazione, valutazione e controllo, secondo i criteri, le procedure e gli indicatori fissati a livello internazionale, nazionale e di Ateneo, riguardano tutte le strutture organizzative e le attività scientifiche, didattiche e di servizio.

4. L'Università, anche su proposta dei Dipartimenti o delle Scuole, favorisce, nell'ambito della legislazione vigente, i processi di collaborazione con altri Atenei, al fine di perseguire economie di scala, obiettivi di maggiore efficienza e qualità, l'ottimizzazione nell'uso delle strutture e la razionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca, alla luce dell'art. 3 della l. n. 240/2010.

Art. 5.

Ricerca scientifica

1. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca scientifica in ogni campo e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi e risorse nazionali, internazionali e di altre istituzioni e strutture pubbliche, nonché di enti e soggetti privati.

2. Garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi universali del rispetto della vita, della dignità della persona e della tutela dell'ambiente naturale e antropico.

3. La partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo all'attività di ricerca è disciplinata dall'art. 18, c. 5, lettera *e)* della l. n. 240/2010.

4. Parte dei residui ripartibili, derivati dall'esecuzione dei contratti, delle convenzioni per ricerche e da attività di consulenza e di servizio viene destinata a sostegno delle ricerche d'Ateneo e al potenziamento dell'attività didattica e formativa.

Art. 6.

Attività didattiche e formative

1. L'Università organizza e coordina le attività didattiche formative necessarie al conseguimento dei titoli dell'ordinamento universitario nazionale previsti dalle norme vigenti.

2. Stipula accordi con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici e privati per offrire agli studenti le più ampie occasioni formative.

3. Organizza servizi di tutorato per orientare ed assistere gli studenti nei percorsi formativi.

4. Assicura, anche in concorso con enti pubblici e privati, attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari.

5. Istituisce Corsi di formazione post-laurea, Scuole di specializzazione e Master secondo le norme vigenti ed il Regolamento generale di Ateneo.

Art. 7.

Altre attività istituzionali

1. L'Università promuove e organizza l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario secondo le proprie esigenze e in conformità alle norme vigenti.

2. L'Università può istituire e promuovere attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento culturale, scientifico, tecnico e professionale anche a favore di soggetti esterni, in particolare nei seguenti campi:

a) corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e la preparazione ad altri concorsi pubblici;

b) corsi di aggiornamento e di specializzazione per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;

c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti ai giovani per la scelta della professione;

d) corsi per l'aggiornamento culturale e per la formazione permanente.

3. Promuove le attività culturali, ricreative e sportive del personale dell'Ateneo gestiti dal CRAL-Università Mediterranea o altri enti a ciò preposti, assicurando spazi e strutture idonei per la vita sociale.

4. Favorisce attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

5. Promuove la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'attività sportiva in collaborazione con il CUS (Centro Universitario Sportivo) e con altri enti nel rispetto della normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica.

6. Per tutte le attività previste nel presente articolo, l'Università può stipulare convenzioni e contratti con gli enti e le istituzioni interessati.

Art. 8.

Rapporti internazionali

1. L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione, avendo particolare attenzione ai Paesi del bacino del Mediterraneo. Al tal fine, l'Università:

a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;

b) promuove e sostiene gli scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.

2. È istituita la «Commissione relazioni internazionali», con la funzione di sviluppare e coordinare le iniziative volte all'internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca di Ateneo. Essa è disciplinata dal Regolamento generale d'Ateneo.

Art. 9.

Strutture per l'ospitalità

1. Anche al fine di favorire i rapporti di cui al precedente articolo e perseguire il diritto allo studio, l'Università promuove la costituzione di strutture per l'ospitalità. Il personale d'Ateneo può usufruirne con le modalità e gli oneri fissati da apposito regolamento.

2. Per realizzare le strutture di cui al presente articolo, l'Università si coordina con gli enti territoriali. In carenza di strutture apposite e fino alla loro realizzazione, l'Università stipula convenzioni con soggetti esterni.

Art. 10.

Patrimonio

1. L'Università assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria del suo patrimonio edilizio e ne promuove l'incremento. L'Università cura, altresì, la gestione dei beni e delle attrezzature tecniche e scientifiche di cui si avvale.

2. Assicura la salubrità, la sicurezza e la funzionalità di tutti gli ambienti di studio e di lavoro.

TITOLO II

COMUNITÀ UNIVERSITARIA

Art. 11.

Soggetti

1. Fanno parte della comunità universitaria: il personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario, gli studenti e tutti coloro che temporaneamente partecipano alle attività svolte all'interno dell'Ateneo, quali cultori della materia, contrattisti, assegnisti di ricerca, dottorandi e dottori di ricerca, borsisti, stagisti e in generale tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca o di collaborazione tecnica, di formazione, di insegnamento e di studio presso l'Università.

2. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignità secondo le funzioni previste dalla normativa vigente e dal Codice Etico.

Art. 12.

Professori e ricercatori

1. Ai professori e ai ricercatori viene garantita la libertà di insegnamento e di ricerca. I professori e ricercatori hanno diritto di accedere a specifici fondi posti a bilancio per la ricerca.

2. I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro impegno didattico e scientifico nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti d'Ateneo.

3. Sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università, partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della didattica e della ricerca e di governo.

Art. 13.

Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario

1. Fanno parte del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Università i dipendenti inquadrati nei rispettivi ruoli in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.

2. L'Università definisce, nella sua autonomia, la programmazione del fabbisogno del personale dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. L'Università, per rispondere a esigenze specifiche e specialistiche, può temporaneamente utilizzare personale esterno mediante appositi contratti e convenzioni.

4. La responsabilità della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo compete al Direttore Generale di cui al successivo art. 26.

5. Il personale dirigente assicura il funzionamento delle strutture cui è preposto e risponde al Direttore Generale in merito all'attuazione dei programmi da perseguire.

6. Il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento, nell'ambito delle strutture dell'Università alle quali è assegnato, sulla base di quanto è previsto dallo stato giuridico, dalla contrattazione collettiva e dagli accordi integrativi siglati con l'Amministrazione universitaria.

7. Il personale partecipa alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

8. L'Università cura la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, al fine di assicurare le competenze necessarie per l'ottimale svolgimento delle relative attività.

9. L'Università riconosce le rappresentanze sindacali del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario che partecipano all'organizzazione del lavoro secondo la legge e la contrattazione collettiva.

Art. 14.

Studenti

1. Sono studenti dell'Università coloro i quali risultano regolarmente iscritti ai Corsi di Studio attivati presso l'Ateneo.

2. In attuazione di quanto disposto dagli ordinamenti didattici nazionali, l'Università determina, nei casi in cui la legge lo consenta, il numero massimo delle iscrizioni ai Corsi di Studio.

3. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle diverse strutture universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione. Gli studenti possono partecipare alle attività di ricerca esclusivamente per quella parte e nella misura in cui esse sono funzionali alla loro formazione.

4. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le loro rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente Statuto.

5. Gli studenti fruiscono dei servizi e dell'assistenza previsti dall'Università o da questa gestiti in convenzione con gli enti preposti a garantire il diritto allo studio secondo le loro effettive esigenze, nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle finalità previste.

6. Al fine di coltivare i propri interessi culturali e formativi, gli studenti hanno diritto di frequentare le strutture culturali, sportive e ricreative dell'Università e di partecipare alle attività studentesche organizzate. Gli studenti possono altresì svolgere ai fini formativi attività autogestite nei settori del tempo libero, dello sport e della cultura, anche organizzando scambi culturali a livello nazionale e internazionale, fatte salve le attività disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

7. Gli studenti possono costituire associazioni e cooperative anche al fine di fornire all'interno dell'Università prestazioni e servizi, secondo apposite convenzioni stipulate con l'Università.

8. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali, al corretto uso delle strutture e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.

TITOLO III

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 15.

Organi centrali

Sono organi centrali dell'Università:

Rettore;

Senato Accademico;

Consiglio di Amministrazione;

Collegio dei Revisori dei Conti;

Nucleo di Valutazione;

Direttore Generale.
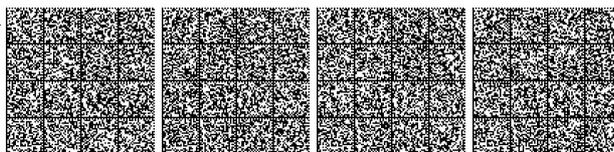
Art. 16.

Funzioni del Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge.

2. Promuove le relazioni con i portatori di interessi dell'Ateneo, assumendo tutte le iniziative necessarie per il loro perseguimento.

3. Ha funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche, didattiche e formative, di cui assicura l'unitarietà nel rispetto delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Nell'esercizio di tali funzioni, il Rettore è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Ateneo, secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

4. Ha, altresì, poteri di vigilanza sulle attività, le strutture e l'amministrazione al fine di garantire, nell'interesse generale, il buon funzionamento dell'Ateneo e l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle normative vigenti.

5. Esercita la funzione di iniziativa in materia di procedimenti disciplinari, come previsto dalle norme dello Statuto e del Codice Etico.

6. Può emanare decreti, direttive, circolari e costituire commissioni.

7. In particolare, spetta al Rettore:

a) presentare, in occasione dell'inizio dell'anno accademico, una relazione generale sullo stato e sulle prospettive dell'Ateneo;

b) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;

c) convocare, quando lo ritiene opportuno, con funzioni consultive, sedute congiunte degli organi d'Ateneo;

d) elaborare, tenuto conto dei pareri e delle proposte del Senato Accademico e delle indicazioni del Nucleo di Valutazione, il documento di programmazione triennale di Ateneo (art. 1-*ter* del D.L. n. 7 del 31 gennaio 2005, convertito in l. n. 43/2005) e tutti i documenti di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo. Su queste basi e tenuto conto delle indicazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;

e) stipulare, su proposta dei competenti organi accademici e tenuto conto delle indicazioni del Nucleo di Valutazione, i contratti per attività di insegnamento ex art. 23, l. n. 240/2010, senza che ne conseguano diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari;

f) adottare, in conformità con le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti formali concernenti il reclutamento ed il conferimento di incarichi al personale docente di ruolo, al quale garantisce l'autonomia didattica e di ricerca;

g) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina della persona incaricata di svolgere le funzioni del Direttore Generale;

h) stipulare le convenzioni nazionali e internazionali di interesse generale d'Ateneo;

i) emanare lo Statuto, i Regolamenti d'Ateneo e nominare, con decreto, tutte le persone che hanno incarichi istituzionali in Ateneo;

l) scegliere, sulla base di una rosa di quattro nominativi indicati dal Senato Accademico, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, i nomi dei due componenti esterni del Consiglio di Amministrazione;

m) assumere con decreto in via provvisoria, nei casi di assoluta necessità e urgenza, gli indifferibili provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di riferirne, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva;

n) esercitare, infine, ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo;

o) emanare il decreto di nomina dei quattro componenti interni del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 21, c. 8;

p) scegliere, fra esperti nel campo della valutazione scientifica e gestionale, il coordinatore del Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 25, c. 2 del presente Statuto.

8. Il Rettore nomina, tra i professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno, un Prorettore Vicario che lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o dimissioni. In caso di cessazione anticipata del Rettore dalla carica, il Prorettore Vicario esercita le funzioni rettorali di ordinaria amministrazione. Il Rettore può attribuire specifiche funzioni al Prorettore Vicario. Il Prorettore Vicario può essere revocato dal Rettore e decade al momento della cessazione del mandato del Rettore.

9. Il Rettore ha, altresì, la facoltà di delegare specifiche funzioni a Prorettori Delegati, nominati con proprio decreto e scelti tra i professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo. Essi rispondono direttamente al Rettore del loro operato e possono essere invitati, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. I Prorettori Delegati possono essere revocati dal Rettore e decadono al momento della scadenza naturale del mandato del Rettore.

Art. 17.

Elezione del Rettore

1. Il Rettore viene eletto, a scrutinio segreto, tra i professori ordinari in servizio presso l'Università italiana. Qualora venga eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione equivale ad automatica chiamata e contestuale trasferimento nell'organico dei professori dell'Università Mediterranea.

2. L'elettorato passivo è riservato a professori ordinari per i quali non è previsto il collocamento a riposo per la durata della carica elettiva. I candidati alla carica di Rettore devono presentare la propria candidatura sulla base di un curriculum e di un programma formalmente comunicati alla comunità universitaria almeno trenta giorni prima del giorno fissato dal Decano dell'Ateneo per la prima votazione. I voti espressi in favore di un professore che non abbia presentato, nel termine indicato, la candidatura, il curriculum e il programma, sono nulli.

3. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Rettore in carica. Il Decano dell'Ateneo è responsabile della procedura elettorale. Egli, ovvero, in caso di assenza, impedimento o indisponibilità, il professore ordinario successivo in ordine di anzianità nel ruolo, indice con proprio provvedimento le elezioni nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato del Rettore. In attesa dell'elezione del nuovo Rettore, qualora vengano superati i termini temporali della sua scadenza, sono prorogati non oltre i 45 giorni i poteri del Rettore in carica.

4. Il Rettore, al momento della nomina, deve essere in regime di impegno a tempo pieno. È nominato con decreto del Ministro competente e dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

5. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta:

a) ai professori di ruolo, di prima e seconda fascia, ed ai ricercatori a tempo indeterminato;

b) al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario di ruolo a tempo indeterminato;

c) agli studenti componenti il Consiglio degli Studenti e eletti in seno ai Consigli dei Dipartimenti dell'Ateneo;

d) al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario a tempo determinato;

e) ai ricercatori a tempo determinato.

6. Ad eccezione dei soggetti indicati nella lettera *a)* del precedente comma e in riferimento agli stessi soggetti, il voto espresso dalle altre componenti che godono dell'elettorato attivo è ponderato, rispettivamente, come segue:

b) nella misura del 25 %;

c) nella misura del 40%;

d) nella misura del 12,5 %;

e) nella misura del 50%.

7. Nelle prime due votazioni il voto è valido se ad esso partecipa più del 50 % degli aventi diritto tra i professori e ricercatori complessivamente computati ai sensi del c. 6 del presente articolo. In tali votazioni, è eletto Rettore il candidato che ha ottenuto almeno la metà più uno dei voti degli aventi diritto, computati ai sensi del c. 6. In caso di mancata elezione, si procede alla terza votazione nella quale è eletto Rettore il candidato che ha ottenuto più della metà dei voti espressi, computati sempre secondo il c. 6. In caso di mancata elezione alla terza votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti nell'ultima votazione, sempre computati secondo il c. 6 e viene eletto colui che ottiene la maggioranza dei voti espressi.

8. In ogni caso, fino alla terza votazione di ballottaggio, il Rettore deve avere più del 50% dei voti dei professori e ricercatori votanti, complessivamente computati, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato computati ai sensi del c. 6.

9. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Decano al quale comunica formalmente l'ac-

cettazione entro cinque giorni dalla proclamazione. Qualora il Decano presenti una propria candidatura, le funzioni di Decano sono svolte dal professore ordinario successivo in ordine di anzianità nel ruolo.
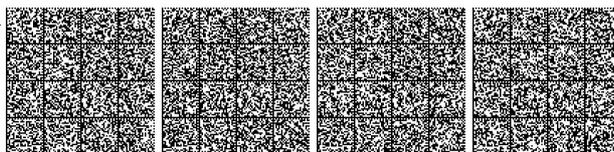
10. Nel caso di mancata accettazione, o di cessazione anticipata del Rettore dalla carica, il Decano indice nuove elezioni entro i successivi trenta giorni. In questo caso, le candidature, i curricula e i programmi debbono essere presentati formalmente alla comunità universitaria almeno sette giorni prima dell'inizio della competizione elettorale.

Art. 18.

Funzioni del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico esercita tutte le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. Esso, coordinandosi con il Consiglio di Amministrazione, contribuisce a disegnare le linee generali della politica culturale dell'Ateneo, coordina le istanze delle diverse discipline interne alle quattro aree scientifico-disciplinari (Agraria, Architettura, Giurisprudenza, Ingegneria) e in genere ogni attività didattica e di ricerca, promuovendo le linee più innovative e premianti, nel rispetto di uno sviluppo equo e sostenibile che valorizzi tutte le componenti scientifiche dell'Ateneo.

2. In particolare, spetta al Senato Accademico:

a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, in relazione a tutti i documenti di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo e segnatamente in relazione al documento di programmazione triennale (di cui all'articolo 1-*ter* del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 marzo 2005, n. 43), nonché in materia di attivazione, disattivazione, modifica o soppressione di Corsi di Studio, sedi, Dipartimenti, Strutture o Scuole di Ateneo, Centri di servizio;

b) svolgere le funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e le Scuole di Ateneo, se istituite;

c) approvare il Regolamento generale di Ateneo;

d) approvare il proprio Regolamento interno e, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole di Ateneo, se istituite;

e) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice Etico di Ateneo;

f) proporre al corpo elettorale, con deliberazione adottata con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato, come da Regolamento generale d'Ateneo;

g) proporre, sulla base dei curricula presentati, la rosa di 4 candidati, due per genere nel rispetto del principio di pari opportunità fra donne e uomini, individuata secondo la procedura indicata nel c. 8 dell'art. 21, all'interno della quale il Rettore designa i due componenti esterni del Consiglio di Amministrazione;

h) decidere, su proposta del Rettore, sulle violazioni del Codice Etico, qualora non ricadano nella competenza del Collegio di Disciplina;

i) approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio degli Studenti per quanto di sua competenza, eventuali modifiche dello Statuto e, previo parere del Consiglio di amministrazione e sentito il Consiglio degli Studenti per quanto di sua competenza, il Regolamento generale d'Ateneo;

l) proporre i criteri e le procedure per il reclutamento dei professori e ricercatori da sottoporre al parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione;

m) scegliere, sentito il Consiglio di Amministrazione, il componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, con funzioni di Presidente, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato.

3. Il Senato Accademico esprime al Consiglio di Amministrazione pareri in merito:

a) al bilancio di previsione annuale e triennale e al conto consuntivo dell'Università;

b) ai piani di sviluppo delle strutture universitarie e ai relativi programmi edilizi;

c) alle richieste motivate e alle chiamate di professori e ricercatori ai sensi dell'art. 18, c. 1, lettera *e)* e dell'art. 24, c. 2, lettera *d)* della l. n. 240/2010 e nel rispetto del Codice Etico;

d) all'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti di chiara fama;

e) alla proposta di nomina del Direttore Generale, fatta dal Rettore;

f) ai tre componenti esterni del Nucleo di Valutazione, nominati dal Rettore su delibera del Consiglio di Amministrazione nei casi indicati dall'art. 20, c. 2 e 3 e 25, c. 2 e 5.

4. Il Senato Accademico esercita, inoltre, ogni altra attribuzione prevista dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

5. Il Rettore riferisce sia in Consiglio di Amministrazione che in Senato Accademico gli argomenti trattati segnatamente sia nelle sedute del Senato Accademico che in quelle del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19.

Costituzione del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è composto da dodici componenti. Oltre il Rettore che lo presiede, fanno parte del Senato Accademico:

a) quattro Direttori dei Dipartimenti in rappresentanza delle quattro aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo. Nel caso di più Dipartimenti appartenenti alla stessa area scientifico-disciplinare, questa è rappresentata dal Direttore del Dipartimento eletto dagli afferenti ai Dipartimenti interessati;

b) quattro professori e ricercatori di ruolo, rappresentativi delle quattro aree scientifico-disciplinari presenti in Ateneo, che non ricoprano incarichi accademici, eletti fra i professori e i ricercatori nel rispetto del principio costituzionale di pari opportunità, secondo le indicazioni del Regolamento generale d'Ateneo che deve prevedere, oltre al voto singolo, la possibilità di un doppio voto distinto per genere. L'elettorato passivo è costituito dai professori e ricercatori in regime di impegno a tempo pieno appartenenti a ciascuna area;

c) due rappresentanti degli studenti. In questo caso, l'elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, ai Corsi di Studio e di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo. L'elettorato passivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso alla data di indizione delle elezioni, ai Corsi di Studio e di Dottorato di Ricerca, eletti nel rispetto del principio costituzionale di pari opportunità, secondo le indicazioni del Regolamento generale d'Ateneo che deve prevedere, oltre al voto singolo, la possibilità di un doppio voto distinto per genere. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale e può essere rinnovato una sola volta;

d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, eletto fra e da tutti i componenti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni.

2. L'elettorato passivo per la carica di componente del Senato Accademico è riservato a professori e ricercatori a tempo indeterminato e al personale tecnico-amministrativo di ruolo che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

3. Nel collegio, a parità di voto, prevale quello espresso del Rettore.

4. Fatta eccezione per il Rettore e per i Direttori di Dipartimento, i componenti del Senato Accademico non possono ricoprire altre cariche accademiche.

5. Alle sedute del Senato Accademico partecipa il Prorettore Vicario senza diritto di voto.

6. Alle deliberazioni relative alle chiamate dei docenti o implicanti valutazioni sull'attività scientifica non partecipano le rappresentanze di cui ai punti *c)* e *d)* del c. 1 del presente articolo. I professori associati non possono deliberare sui posti di professore ordinario. I ricercatori non possono deliberare sui posti di professore di ruolo.

7. Il Senato Accademico è convocato almeno ogni due mesi. È convocato, altresì, dal Rettore di sua iniziativa o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei membri con diritto di voto.

8. I componenti del Senato Accademico, ad eccezione della rappresentanza studentesca, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta.
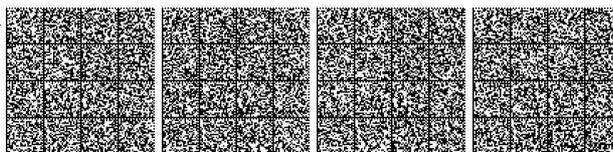
Art. 20.

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo.

2. Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:

a) approvare il bilancio di previsione annuale e triennale ed il conto consuntivo, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza;

b) trasmettere al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;

c) approvare, per quanto di sua competenza e previo parere del Senato Accademico, ogni documento di pianificazione e programmazione generale previsto dalle norme vigenti e segnatamente il documento di programmazione triennale di cui di cui all'art. 1-*ter* del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 marzo 2005, n. 43;

d) adottare il Regolamento d'Ateneo di amministrazione, finanza e contabilità;

e) conferire, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, l'incarico di Direttore Generale;

f) approvare la proposta di chiamata di professori e ricercatori da parte del Dipartimento compatibilmente con la programmazione triennale dell'Ateneo per quanto riguarda la sostenibilità economica, previo parere del Senato Accademico;

g) deliberare, senza la rappresentanza degli studenti, in merito ai provvedimenti disciplinari relativi a professori e ricercatori universitari, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina;

h) determinare annualmente l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti, sentiti il Consiglio degli Studenti e il Senato Accademico;

i) deliberare in merito alla costituzione, attivazione e disattivazione, modifica e soppressione dei Dipartimenti, previo parere del Senato Accademico;

l) deliberare in merito a proposte di attivazione e soppressione di Corsi di Studio, previo parere del Senato Accademico;

m) stabilire, previo parere del Senato Accademico, le indennità per le cariche accademiche e per i componenti degli organi collegiali, salvo le esclusioni previste dalla legge;

n) determinare ed assegnare le risorse finanziarie alla Amministrazione Centrale e ai Dipartimenti, acquisite le proposte del Senato Accademico e tenuto conto delle linee generali del bilancio di previsione;

o) esprimere parere obbligatorio sul regolamento che fissa i criteri e le procedure per il reclutamento dei professori e ricercatori, predisposto dal Senato Accademico;

p) assegnare ai Dipartimenti, dopo averne sentite le richieste e previo parere del Senato Accademico, le risorse destinate al reclutamento del personale docente;

q) definire le esigenze annuali e triennali e formulare le linee guida in ordine alla assunzione, alla progressione di carriera, e alla distribuzione tra le strutture del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, sentito il Direttore Generale;

r) approvare, in conformità con i documenti di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo, e segnatamente col documento di programmazione triennale, il piano di sviluppo edilizio di Ateneo ed i relativi interventi attuativi;

s) approvare il proprio Regolamento interno;

t) esprimere al Senato un parere sul Regolamento generale di Ateneo e scegliere i tre componenti esterni del Nucleo di Valutazione, previo parere del Senato Accademico, per la nomina da parte del Rettore;

u) approvare le convenzioni, gli accordi-quadro e i contratti stipulati dall'Ateneo e dai Dipartimenti, secondo le soglie indicate dal Regolamento d'Ateneo di amministrazione, finanza e contabilità.

3. Per tutte le deliberazioni che implicano una valutazione di merito su attività didattiche e di ricerca scientifica, nonché esterne ad esse correlate o accessorie, il Consiglio di Amministrazione deve acquisire il parere preventivo del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Art. 21.

Costituzione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci componenti. Oltre il Rettore che lo presiede, fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

a) due rappresentanti eletti fra e da tutti gli studenti;

b) due personalità italiane o straniere non appartenenti ai ruoli o agli organi dell'Ateneo nei tre anni precedenti alla designazione individuate mediante avviso pubblico, qualificate secondo le indicazioni di legge;

c) quattro componenti designati dai professori e dai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato;

d) un componente designato dal personale tecnico-amministrativo.

2. Il Segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione viene individuato tra i rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo.

3. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, inoltre, il Prorettore Vicario e il Direttore Generale, in qualità di uditori, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni ad eccezione del rappresentante degli studenti la cui carica ha durata biennale. Il mandato di tutti i componenti è rinnovabile una sola volta.

5. Nel collegio, a parità di voto, prevale quello espresso del Rettore.

6. L'elettorato attivo del rappresentante di cui al c. 1, lettera *a)* è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, ai Corsi di Studio e di Dottorato di Ricerca. L'elettorato passivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso alla data di indizione delle elezioni, ai Corsi di Studio e di Dottorato di Ricerca. Il rappresentante degli studenti è eletto nel rispetto del principio delle pari opportunità.

7. I componenti di cui al c. 1, lettera *b)* sono scelti, mediante avviso pubblico di selezione nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, tra personalità in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. Tra i candidati, il Senato Accademico, senza il Rettore, sceglie, sulla base dei curricula presentati, una rosa di quattro idonei tra i quali il Rettore designa i due componenti esterni del Consiglio di Amministrazione, sempre nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

8. I componenti di cui al c. 1, lettera *c)* sono scelti da ciascuna delle quattro aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo(Agraria, Architettura, Giurisprudenza, Ingegneria), tra i professori e ricercatori di ruolo a tempo indeterminato che hanno optato per il regime di impegno a tempo pieno in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, nel rispetto del principio di pari opportunità fra donne e uomini. La scelta è compiuta dai professori e ricercatori appartenenti a ciascuna area.

9. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo di cui al c. 1, lettera *d)* è designato fra e da tutti i componenti del personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo.

Art. 22.

Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo indipendente di consulenza e controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Università, ivi comprese le strutture di spesa.

2. È nominato con decreto del Rettore e ha compiti di controllo e contabilità definiti da un apposito Regolamento che ne determina, in particolare, competenze e modalità di funzionamento.

Art. 23.

Costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, così scelti:

a) un componente effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato;

b) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca scientifica.

2. Almeno due componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.

3. I componenti del Collegio non possono appartenere al personale dipendente dell'Università.

4. I componenti del Collegio restano in carica tre anni e il mandato è rinnovabile una sola volta.

5. I curricula professionali dei componenti del Collegio sono resi pubblici sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 24.

Funzioni del Nucleo di Valutazione

1. Al Nucleo di Valutazione, in coerenza con la normativa vigente, compete la valutazione interna dell'efficacia e dell'efficienza della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio.

2. Il Nucleo di Valutazione opera in piena autonomia e risponde esclusivamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Nell'esercizio delle sue funzioni il Nucleo di Valutazione ha diritto di accesso a tutti gli atti di sua competenza.

3. Svolge, raccordandosi con i preposti organismi ministeriali, le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Università il merito e di favorire il miglioramento delle prestazioni individuali e di sistema.

4. Ha funzione di monitoraggio sull'andamento della gestione dell'Università, il conseguimento degli obiettivi programmatici e il corretto utilizzo delle risorse disponibili, anche fornendo pareri per la stesura dei documenti generali di pianificazione programmazione.

5. Al Nucleo di Valutazione spetta, in particolare, misurare e valutare:

a) anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

b) la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti e in raccordo con le deliberazioni delle strutture ministeriali preposte alla valutazione;

c) l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;

d) la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, di cui all'art. 23, c. 1, della l. n. 240/2010;

e) l'attività del Direttore Generale in relazione al raggiungimento degli obiettivi formulati all'inizio d'anno dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 25.

Costituzione del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è costituito, con decreto del Rettore, ai sensi dell'art. 1 della l. 19 ottobre 1999, n. 370, da cinque componenti, di cui tre individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale, esterni all'Ateneo, i cui curricula siano pubblicizzati sul sito internet dell'Università, ed uno studente dell'Ateneo.

2. Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione è individuato tra i professori ordinari di ruolo in regime di impegno a tempo pieno dell'Ateneo ed è nominato dal Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico. Non può essere nominato Coordinatore chi già ricopra un incarico accademico in Ateneo.

3. Per quanto riguarda il rappresentante della componente studentesca, l'elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data d'indizione delle elezioni, ai Corsi di Studio e di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo. L'elettorato passivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data d'indizione delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Studio e di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo.

4. I tre componenti esterni sono nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione scientifica e gestionale, anche in ambito non accademico, a condizione che non siano appartenuti ai ruoli e agli organi nei tre anni precedenti alla designazione.

5. Ad eccezione del Coordinatore, di cui al c. 2 del presente articolo, i tre componenti esterni del Nucleo di Valutazione sono nominati dal Rettore su delibera del Consiglio di Amministrazione, con il parere del Senato Accademico.

6. I componenti del Nucleo durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il mandato della componente studentesca è biennale, rinnovabile per una sola volta.

7. Il Nucleo di Valutazione si avvale, nello svolgimento delle sue funzioni, di un'apposita struttura tecnica permanente di supporto.

Art. 26.

Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione, nel quadro della politica culturale di Ateneo delineata anche dal Senato Accademico e sulla base degli indirizzi gestionali forniti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore Generale coadiuva il Rettore nella elaborazione di tutti i documenti di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo. In particolare spetta al Direttore Generale curare l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia, trasparenza e promozione del merito.

3. Spetta, altresì, al Direttore Generale:

a) predisporre, nell'ambito della programmazione finanziaria e della ripartizione delle risorse, il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale, il bilancio di Ateneo di esercizio e l'eventuale bilancio consolidato degli enti controllati, in coerenza con le norme vigenti in materia di contabilità economico-patrimoniale delle Università;

b) conferire e revocare ai dirigenti incarichi su specifici programmi e missioni nonché coordinare e controllare l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi esercitando, ove occorra, anche il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi del d. lgs. 165/2001;

c) definire gli obiettivi e curare l'attuazione dei programmi che i dirigenti devono perseguire, compresa l'adozione dei provvedimenti di acquisizione dei beni e servizi necessari;

d) valutare annualmente le prestazioni dei dirigenti;

e) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione;

f) assegnare il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario alle strutture didattiche, scientifiche e di servizi, sentiti i responsabili delle strutture;

g) esercitare la potestà disciplinare sul personale dirigente;

h) curare la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Art. 27.

Nomina del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione con una maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti, sentito il parere del Senato Accademico, su proposta del Rettore che lo sceglie, sulla base di un avviso pubblico, selezionandolo tra più personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, le quali presentano curricula e programmi di gestione sul sito internet dell'Università. L'incarico di Di-

rettore Generale è conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale rinnovabile. Il Direttore Generale deve essere nominato entro novanta giorni dalla data di scadenza del bando di selezione.
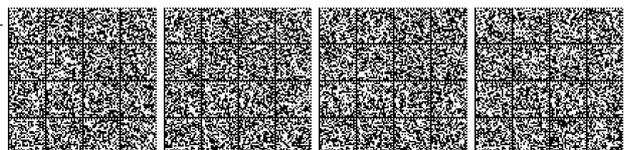
2. L'attività e le prestazioni del Direttore Generale sono valutate annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sulla base del parere espresso del Nucleo di Valutazione, alla luce del raggiungimento anche degli obiettivi di sostenibilità finanziaria delle attività d'Ateneo.

3. Il trattamento economico, spettante al Direttore Generale, è determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità ai criteri e parametri fissati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 28.

Altri organi

Sono altresì organi dell'Ateneo:

il Consiglio degli Studenti;

il Collegio di Disciplina;

il Comitato Unico di Garanzia.

Art. 29.

Funzioni del Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è l'organo autonomo di rappresentanza, di organizzazione e di coordinamento degli studenti a livello di Ateneo. Promuove la partecipazione studentesca in tutte le strutture dell'Università e svolge funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi di Ateneo.

2. Nel rispetto delle specifiche competenze dei rappresentanti degli studenti eletti in ogni organo, il Consiglio formula proposte ed esprime pareri:

a) sugli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio;

b) sul Regolamento generale d'Ateneo, il Regolamento didattico d'Ateneo e i Regolamenti delle Scuole;

c) sulle contribuzioni a carico degli studenti e sulla loro destinazione;

d) su ogni questione riguardante il diritto allo studio, compresa l'organizzazione dei servizi di orientamento e di tutorato;

e) sulla valutazione ed organizzazione della didattica, sull'efficienza dei servizi complementari e su ogni altra attività riguardante gli studenti;

f) sul riparto di fondi previsti a bilancio per attività autogestite nel campo della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

3. Spetta, inoltre, al Consiglio degli Studenti:

a) segnalare alle autorità accademiche competenti disfunzioni e limitazioni dei diritti degli studenti;

b) promuovere e gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.

4. Il Consiglio fornisce pareri su ogni questione sottoposta dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione e da tutti gli altri organi centrali e periferici dell'Ateneo.

5. Il Consiglio degli Studenti svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Art. 30.

Costituzione del Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è formato da:

a) i rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico;

b) i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione;

c) il rappresentante degli studenti eletto in seno al Nucleo di Valutazione;

d) un rappresentante degli studenti per ciascun Dipartimento eletto dai rappresentanti degli studenti in seno a ciascun Consiglio di Dipartimento;

e) i rappresentanti degli studenti in seno alle Commissioni paritetiche;

f) un rappresentante degli studenti eletto in qualità di referente in seno all'Ardis- Mediterranea;

g) i rappresentanti degli studenti eletti in seno al Centro Universitario Sportivo.

2. Le norme per il funzionamento del Consiglio sono definite in un apposito Regolamento, che comunque deve prevedere l'elezione del Presidente al suo interno, con funzione di rappresentanza dell'organo. Il Presidente è componente di diritto della Commissione di Disciplina per gli studenti.

3. Il mandato del Consiglio è di un biennio accademico e coincide con quello conferito alle rappresentanze studentesche.

4. L'Ateneo, compatibilmente alle proprie disponibilità, fornisce i supporti logistici e finanziari necessari per il funzionamento del Consiglio.

5. I membri del Consiglio hanno diritto all'accesso, nel rispetto delle normative vigenti, ai dati necessari per l'espletamento dei compiti ad essi attribuiti (art. 2, c. 2 lettera i, l. n. 240/2010).

Art. 31.

Funzioni del Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina è l'organo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei docenti, ai quali, a giudizio del Rettore, potrebbero essere applicabili sanzioni più gravi della censura (art. 87, T.U. 31 agosto 1933, n. 1592) ed esprime in merito parere conclusivo. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie del Collegio in ordine all'acquisizione di ulteriori atti e documenti nei termini e ai sensi dell'art.10, c. 5, della l. n. 240/2010.

2. L'avvio del procedimento spetta al Rettore, con una proposta motivata che viene trasmessa al Collegio, insieme agli atti, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti. Nei successivi trenta giorni, il Collegio, sulla base di un giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, sentito il Rettore o un suo delegato e il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, trasmette al Consiglio di Amministrazione il suo parere in ordine a:

a) la rilevanza disciplinare dei fatti;

b) la proposta avanzata dal Rettore;

c) l'eventuale sanzione da irrogare al docente.

3. Entro trenta giorni, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, si attiene al parere conclusivo e vincolante del Collegio, comminando la sanzione prevista o disponendo l'archiviazione del procedimento.

4. Fatti salvi i casi di sospensione dei termini indicati dall'art.10, c. 5, della l. n. 240/2010, se entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento disciplinare non viene adottata la decisione di cui al comma precedente, il procedimento si estingue.

Art. 32.

Costituzione del Collegio di Disciplina

Il collegio di disciplina è composto da cinque membri – tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore – e decide nel rispetto del principio del "giudizio fra pari". Pertanto, nel caso di procedimento disciplinare relativo a professori ordinari, delibereranno i tre ordinari; nel caso di procedimento disciplinare relativo a professori associati, delibereranno due professori ordinari e un associato; nel caso di procedimento disciplinare relativo a un ricercatore, delibereranno un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore. Tutti i componenti del Collegio di disciplina devono essere in regime di impegno a tempo pieno. La durata dell'organo, che è collegiale, è di tre anni rinnovabili una sola volta. I docenti che fanno parte del Collegio non devono aver subito sanzioni disciplinari, né violato il Codice Etico.
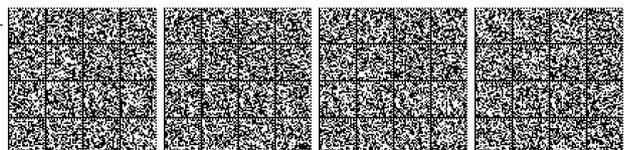
Art. 33.

Comitato Unico di Garanzia

1. È istituito, in attuazione delle leggi vigenti e in conformità ai valori del Codice etico, il CUG (Comitato Unico di Garanzia) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

2. Le modalità di composizione del CUG sono definite dal Regolamento generale d'Ateneo, in conformità alla normativa vigente.

TITOLO IV

STRUTTURE E LORO ORGANI

Art. 34.

Strutture dell'Università

1. Sono strutture dell'Università:

l'Amministrazione Centrale;

I Dipartimenti;

le Strutture di raccordo o Scuole;

le Scuole di specializzazione;

la Scuola di Dottorato di Ricerca;

i Centri di servizio di Ateneo;

l'Azienda agraria;

la Commissione d'Area e Commissione scientifica d'Ateneo;

Sistema Bibliotecario di Ateneo.

2. Ogni struttura si dota di apposito regolamento.

Art. 35.

Amministrazione Centrale

1. L'Amministrazione Centrale è l'apparato di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università nel suo complesso.

2. Essa è organizzata secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Opera secondo principi di imparzialità, trasparenza, leale cooperazione, sussidiarietà, individuazione di responsabilità e valutazione dei risultati.

Art. 36.

Funzioni dei Dipartimenti

1. Il Dipartimento è la struttura dell'Università deputata all'organizzazione di uno o più settori di ricerca scientifica omogenei per fini o per metodi, alla organizzazione delle attività didattiche e formative collegate ai predetti settori, nonché allo svolgimento delle attività di relazioni esterne, correlate o accessorie rispetto a quelle scientifiche e a quelle didattiche e formative.

2. Ai soli fini della ricerca scientifica, su proposta dei professori e ricercatori interessati e con l'approvazione del Consiglio di Dipartimento, possono essere attivate articolazioni interne del Dipartimento denominate Sezioni, senza alcuna rappresentatività esterna la quale rimane, in ogni caso, attribuita al Direttore del Dipartimento. Ulteriori articolazioni di carattere organizzativo e gestionale possono essere attivate in base al Regolamento interno e al Regolamento generale d'Ateneo.

3. In relazione alle attività di ricerca scientifica, il Dipartimento programma, promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e del loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, oltre che alle risorse proprie del Dipartimento, secondo i criteri fissati nel Regolamento interno.

4. In relazione alle attività didattiche e formative, il Dipartimento:

a) programma, promuove, coordina e gestisce le attività didattiche e di formazione finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto;

b) promuove e organizza le attività dei Dottorati di Ricerca afferenti al Dipartimento.

5. Nei Dipartimenti che gestiscono un solo Corso di Studio, il Consiglio di Dipartimento assume anche le competenze assegnate ai Consigli di Corso di Studio.

6. Nei Dipartimenti che gestiscono più Corsi di Studio, sono istituiti i Consigli di Corso di Studio e, in tal caso, al Dipartimento spettano esclusivamente compiti di coordinamento dell'attività didattica organizzata e svolta dai varî Corsi di Studio, ferme restando le attribuzioni spettanti all'eventuale Scuola, di cui al successivo art. 43, all'interno della quale il Dipartimento sia inserito.

7. Nel caso in cui non fosse costituita una Scuola, quando più Dipartimenti gestiscono un medesimo Corso di Studio, il Senato Accademico indica il Dipartimento al quale detto Corso afferisce ai fini amministrativi, tenendo conto del numero di afferenze

8. In ordine alle relazioni esterne, correlate o accessorie a quelle di ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative, il Dipartimento:

a) favorisce la ricerca finalizzata, i rapporti con le istituzioni esterne e con il mondo della produzione e del lavoro;

b) stipula, con enti pubblici e privati, contratti, convenzioni e accordi-quadro, anche internazionali, di interesse specifico del Dipartimento, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili; partecipa a gare secondo procedure nazionali e dell'Unione Europea;

c) fornisce prestazioni a favore di terzi, secondo modalità definite nel presente Statuto e nel Regolamento generale di Ateneo.

9. Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale. Gestisce un budget con autonomia di spesa nelle forme previste dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

10. Il Dipartimento è costituito dai professori e dai ricercatori che vi afferiscono e dal personale tecnico-amministrativo e bibliotecario ad esso assegnato.

11. Ogni professore e ricercatore afferisce ad uno e ad un solo Dipartimento.

12. Ai Dipartimenti, inoltre, afferiscono i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca e di borse di studio che svolgano attività di studio all'interno della struttura.

13. Le modalità per la gestione e il funzionamento del Dipartimento sono contenute nel relativo Regolamento interno approvato dal Senato Accademico.

14. Il Dipartimento è tenuto ad elaborare un rapporto annuale di autovalutazione redatto sulla base di criteri individuati dal Nucleo di Valutazione.

Art. 37.

Costituzione dei Dipartimenti

1. A tutti i Dipartimenti dovrà afferire un numero di professori e ricercatori, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per ricerca e didattica, non inferiore a trentacinque unità.

2. Fatta salva la possibilità di promuovere, nelle forme previste, la costituzione di un nuovo Dipartimento, è garantita ad ogni professore o ricercatore la libertà di afferenza, o di trasferimento, ad uno dei Dipartimenti compatibile con le sue competenze ed i suoi interessi scientifici e didattici. Sulla scelta esprime parere motivato il Consiglio di Dipartimento a cui la richiesta di afferenza è presentata. Le afferenze accolte dal Consiglio di Dipartimento sono sottoposte al controllo del Senato Accademico e rese esecutive con Decreto del Rettore.

3. La proposta per l'istituzione di un nuovo Dipartimento, adeguatamente motivata, deve essere presentata al Rettore e sottoscritta da almeno trentacinque professori e ricercatori. Nella proposta devono essere indicati:

a) le aree disciplinari nell'ambito delle quali si colloca il Dipartimento;

b) i settori scientifico-disciplinari omogenei coinvolti e l'elenco delle discipline attivate e attivabili;

c) i Corsi di Studio attivati e attivabili all'interno di un Dipartimento, in base alla sostenibilità dell'offerta formativa da parte dei docenti afferenti al Dipartimento, copertura degli insegnamenti di base e caratterizzanti pari al 70%;

d) le risorse necessarie per l'attivazione, ivi compresa: la dotazione di spazi, di beni e di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario che si prevedono necessari per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;
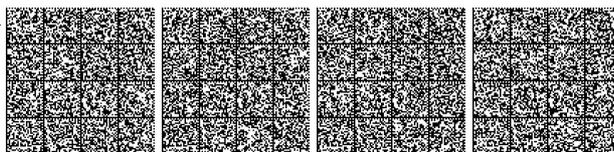
e) la previsione della sostenibilità del numero minimo degli afferenti per un periodo non inferiore a tre anni, tenuto conto anche dei termini ordinari di collocamento in quiescenza dei singoli docenti.

4. Della proposta, di cui al comma precedente, viene data comunicazione a tutti i professori di ruolo e ai ricercatori dell'Ateneo.

5. Sussistendo i requisiti indicati, il Rettore sottopone la proposta all'esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per le deliberazioni di rispettiva competenza. A seguito delle deliberazioni favorevoli del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, il Rettore procede alla istituzione del nuovo Dipartimento, con decreto nel quale sono indicati: i nominativi dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti al Dipartimento; i Corsi di Studio e di Dottorato, la cui organizzazione e gestione viene trasferita alla competenza del nuovo Dipartimento; le risorse strumentali (beni mobili ed immobili) che vengono attribuite in uso al Dipartimento per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca di sua competenza; il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario che viene assegnato al Dipartimento.

6. Un Dipartimento il cui numero di afferenti scenda al di sotto delle previste trentacinque unità, dopo un anno del venir meno del numero minimo indicato, è disattivato dal Rettore su proposta del Senato Accademico approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 38.

Organi del Dipartimento

Sono Organi del Dipartimento:

il Consiglio;

il Direttore;

la Giunta;

la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 39.

Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio del Dipartimento è l'organo deliberante con funzioni generali di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Dipartimento.

2. Spetta comunque al Consiglio:

a) definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito all'utilizzazione dei budget assegnato al Dipartimento per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, alla destinazione delle quote dei fondi di ricerca per le spese generali del Dipartimento e, infine, al coordinamento del personale, dei mezzi, degli spazi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento;

b) deliberare sull'acquisizione e ripartizione di nuove risorse, beni e finanziamenti;

c) deliberare il Regolamento interno di Dipartimento;

d) esprimere pareri sul Regolamento generale di Ateneo;

e) deliberare sulla proposta di budget, sul rendiconto annuale dello stesso e sul bilancio nei limiti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;

f) deliberare, sentiti i Coordinatori dei Corsi di Studio attivi al proprio interno, sulla programmazione annuale della didattica, sull'approvazione del manifesto degli studi, sull'attivazione degli insegnamenti, sull'attribuzione degli affidamenti e delle supplenze, sulla stipula dei contratti, sull'organizzazione dei servizi di tutorato e, in genere, sull'organizzazione didattica complessiva dei Corsi di Studio presenti al proprio interno, sul numero di studenti iscrivibili annualmente ai suddetti Corsi di Studio;

g) procedere alla richiesta motivata, e alla chiamata, di nuovi posti di professori e ricercatori nei settori scientifico-disciplinari del Dipartimento da sottoporre al parere del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 18, c. 1, lettera *e)* e dell'art. 24, c. 2, lettera *d)* l. n. 240/2010 e nel rispetto del Codice Etico;

h) procedere alla destinazione dei posti in organico di professori di ruolo e di ricercatori;

i) procedere alla richiesta motivata di unità del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;

l) deliberare sulle domande di afferenza dei professori e dei ricercatori;

m) deliberare sulle attività di ricerca scientifica programmate dal Dipartimento.

3. Spettano, altresì, al Consiglio tutte le competenze e le attribuzioni non espressamente riconosciute al Direttore e alla Giunta del Dipartimento.

4. Per le deliberazioni relative alle attribuzioni degli affidamenti e delle supplenze, di cui alla precedente lettera *f)*; alla chiamata dei professori di ruolo e alla copertura dei posti di ricercatori, di cui alla lettera *g)*; alla destinazione dei posti in organico, di cui alla precedente lettera *h)*; le sedute del Consiglio sono ristrette, rispettivamente, ai soli professori di prima fascia, ai professori di prima e di seconda fascia, ai professori e ai ricercatori, quando le attribuzioni degli affidamenti e delle supplenze, le destinazioni dei posti in organico, le chiamate o le coperture dei posti siano, rispettivamente, relative a posti di professore di prima fascia, di professore di seconda fascia, di ricercatore.

5. Il Consiglio è costituito dai professori e dai ricercatori afferenti al Dipartimento. Prende parte alle sedute del Consiglio il Segretario Amministrativo con funzione consultiva e verbalizzante.

6. Fanno inoltre parte del Consiglio:

a) una rappresentanza elettiva del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario pari al 10 %, arrotondato per difetto, del numero complessivo degli altri componenti del Consiglio;

b) se esistenti, un rappresentante eletto degli assegnisti di ricerca con potere di voto solo su argomenti relativi alla ricerca;

c) se esistenti, un rappresentante eletto dei dottorandi di ricerca con potere di voto solo su argomenti relativi alla didattica e alla ricerca;

d) una rappresentanza degli studenti pari al 15% arrotondato per eccesso al numero intero superiore del totale dei componenti del Consiglio, con la presenza di almeno un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di Studio. Per l'elezione della componente studentesca godono dell'elettorato passivo gli studenti regolarmente iscritti, alla data d'indizione delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Studio e di Dottorato attivi nel Dipartimento, mentre l'elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti ai suddetti Corsi alla data di indizione delle elezioni. Ciascun mandato degli studenti ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.

7. Alle deliberazioni relative alle chiamate dei docenti o implicanti valutazioni sull'attività scientifica dei docenti stessi non partecipano le rappresentanze di cui alle lettere *a)* e *d)* del comma precedente.

Art. 40.

Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione. Esercita le funzioni di iniziativa, coordinamento e programmazione.

Spetta, comunque, al Direttore:

a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio e della Giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni;

b) adottare, in caso di necessità ed indifferibile urgenza, i provvedimenti provvisori di competenza del Consiglio di Dipartimento, da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva;

c) assicurare, nell'ambito del Dipartimento, l'osservanza dei Regolamenti, dello Statuto e della normativa sull'ordinamento universitario nazionale;

d) curare, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, la gestione dei locali, dei beni inventariabili e dei servizi del Dipartimento nonché l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, ispirandosi, a tal fine, ai principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficacia, efficienza, trasparenza dell'attività amministrativa, promozione del merito, professionalità e responsabilità;

e) assicurare, nei limiti delle disponibilità del Dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento di ogni attività didattica e di ricerca;

f) disporre, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, tutti gli atti gestionali, amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento, con il consenso dei responsabili scientifici dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con l'esclusione delle quote destinate dal Consiglio di Dipartimento alla copertura delle spese generali, come indicato dal Regolamento interno del Dipartimento;

g) autorizzare le missioni dei professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;

h) sovrintendere e vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche e formative affidate ai coordinatori dei Corsi di Studio e di Dottorato;

i) redigere, sentiti i Coordinatori dei Corsi di Studio attivati all'interno del Dipartimento, il calendario annuale delle attività didattiche;

l) promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati nell'ambito del Regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili;

m) predisporre, nel rispetto delle libertà di ricerca individuali, e, ove presenti, coordinandosi con gli obiettivi delle Sezioni, il piano programmatico pluriennale di ricerca, verificandone, annualmente, lo stato di avanzamento, secondo le procedure indicate dal Regolamento interno del Dipartimento;

n) inviare il rapporto di ricerca annuale del Dipartimento al Rettore per la redazione del rapporto generale sulla ricerca dell'Ateneo;

o) dare esecuzione, per quanto di sua competenza, ai documenti di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo;

p) designare, di concerto con il Direttore Generale, il Segretario Amministrativo.

2. Ai sensi del Regolamento generale d'Ateneo, il Direttore viene eletto dal Consiglio tra i professori in regime di impegno a tempo pieno, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio nelle prime due votazioni. Nel caso di mancata elezione, si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Nel caso di parità di voti, viene eletto il più anziano in ruolo. Il Direttore viene nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. L'elettorato passivo è riservato a docenti per i quali non è previsto il collocamento a riposo nei tre anni successivi all'elezione. Il Decano del Dipartimento indice le elezioni almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore. Qualora il Decano presenti una propria candidatura, le funzioni di Decano sono svolte dal professore ordinario successivo in ordine di anzianità nel ruolo. I candidati alla carica di Direttore devono presentare la propria candidatura sulla base di un curriculum e di un programma formalmente comunicati agli afferenti al Dipartimento almeno 30 giorni prima dell'inizio della competizione elettorale. I voti espressi in favore di un professore che non abbia presentato, nel termine indicato, la candidatura, il curriculum e il programma, sono nulli. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con altre cariche accademiche, fatta eccezione della carica di componente del Senato Accademico.

3. Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori di ruolo in regime di impegno a tempo pieno. Quest'ultimo supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza ed è nominato con Decreto del Rettore.

Art. 41.

Giunta di Dipartimento

1. Il Direttore, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una Giunta di Dipartimento. A ciascuno dei componenti della Giunta il Direttore può delegare lo svolgimento di specifiche funzioni o di particolari attività, rientranti nella propria competenza e non richiedenti l'esercizio personale.

2. La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore, che la presiede, dal Vicedirettore, dai Coordinatori dei Corsi di Studio e dei Dottorati di Ricerca, dai Responsabili delle Sezioni e di eventuali altre articolazioni di cui al c. 2, dell'art. 36, ove costituite, e dal Segretario Amministrativo del Dipartimento, con funzione consultiva e verbalizzante.

Art. 42.

Commissione paritetica docenti-studenti

1. In ciascun Dipartimento, o presso le Scuole, di cui al successivo art. 43, è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti.

2. La Commissione svolge le seguenti attività:

a) monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati della didattica e delle attività di servizio agli studenti;

c) formulazione di pareri sull'attivazione e sulla soppressione di Corsi di Studio.

3. La Commissione ha poteri propositivi nei confronti dei Consigli dei Corsi di Studio, dei Collegi dei docenti dei Dottorati di Ricerca attivi nel Dipartimento e nei confronti del Consiglio della Scuola, se costituita.

4. Redige annualmente, sulla propria attività, una relazione che sarà oggetto di esame in una specifica seduta del Consiglio di Dipartimento o della Scuola, se costituita, e sarà inoltrata al Nucleo di Valutazione d'Ateneo ed opportunamente valutata in sede di definizione della programmazione annuale della didattica.

5. Della Commissione fanno parte un docente e uno studente per ciascun Corso di Studio e di Dottorato di Ricerca attivati presso il Dipartimento ovvero presso i Dipartimenti raggruppati in una Scuola, se esistente. Il docente è designato dal Consiglio del Corso di Studio e dal Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca. Lo studente è eletto tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a ciascun Corso di Studio e di Dottorato di Ricerca, con mandato di durata biennale rinnovabile per una sola volta. La partecipazione alle attività della Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 43.

Strutture di raccordo o Scuole

1. Più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, possono proporre l'istituzione di una struttura di raccordo detta "Scuola", esclusivamente con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di Corsi di Studio e di gestione dei servizi comuni. Al di fuori di tali funzioni tutte le altre attività formative e didattiche sono di pertinenza dei Dipartimenti raggruppati in Scuola.

2. Il numero complessivo delle Scuole che possono essere istituite deve essere proporzionale alle dimensioni dell'Ateneo, e comunque non superiore a quattro, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'Ateneo stesso.

3. La proposta di istituzione di una Scuola, deliberata dai Consigli dei Dipartimenti interessati, è presentata al Rettore che la sottopone al parere obbligatorio del Senato Accademico e alla deliberazione finale del Consiglio di Amministrazione. In caso di approvazione della proposta da parte di tali organi, il Rettore istituisce con decreto la Scuola.

4. Organo deliberante della Scuola è il Consiglio. Esso è composto:

a) dai Direttori dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola;

b) da un numero di professori e ricercatori per ciascun Dipartimento non superiori al 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento e scelti tra i coordinatori dei Corsi di Studio e dei Dottorati di ricerca;

c) da una rappresentanza degli studenti pari al 15%, arrotondato per eccesso al numero intero superiore del totale dei componenti del Consiglio. I rappresentanti degli studenti devono essere eletti tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Studio e di Dottorato di Ricerca attivati nei Dipartimenti che fanno parte della Scuola. Il loro mandato ha durata biennale ed è rinnovabile per una volta sola. Il Regolamento della Scuola disciplina l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio, in maniera tale che possa risultare eletto un rappresentante per ogni Dipartimento.

5. La partecipazione al Consiglio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
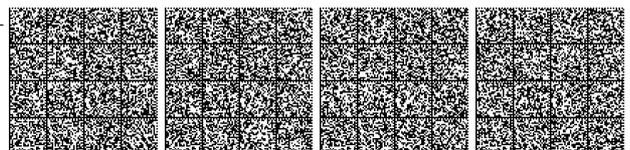
6. All'atto dell'insediamento, il Consiglio elegge un Presidente e un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Possono assumere la carica di Presidente del Consiglio della Scuola solo professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno afferenti alla stessa Scuola, con l'esclusione dei Direttori di Dipartimento. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

7. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio; cura, in raccordo con i Direttori dei Dipartimenti interessati, l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio; esercita la vigilanza sullo svolgimento dei servizi comuni affidati alla gestione della Scuola.

Art. 44.

Consiglio di Corso di Studio

1. Spetta al Consiglio del Corso di Studio:

a) organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al Corso di Studio;

b) ove previsti, esaminare e approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico;

c) esaminare e approvare le domande di tesi previste per il conseguimento del titolo accademico;

d) sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;

e) presentare al Consiglio di Dipartimento la richiesta di attivazione di insegnamenti previsti dal Regolamento di Ateneo per la didattica;

f) avanzare richieste e proposte per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;

g) presentare al Consiglio di Dipartimento le proposte relative alla programmazione e all'impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire, con razionale ed equilibrato impiego dei docenti, alla individuazione di un'efficace offerta didattica;

h) formulare al Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in merito alle modifiche dell'ordinamento didattico del Corso di Studio, alla destinazione dei posti in organico di professore e di ricercatore, alla richiesta di nuovi posti in organico di professore e di ricercatore, alla chiamata di professori per gli insegnamenti impartiti nel Corso di Studio e in merito all'attribuzione degli affidamenti, delle supplenze e dei contratti di insegnamento;

i) deliberare il Regolamento del Consiglio di Corso di Studio, contenente la disciplina delle attività didattiche.

2. Il Consiglio del Corso di Studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai relativi regolamenti.

3. Il Consiglio di Corso di Studio è costituito:

a) dai professori e ricercatori che ricoprono gli insegnamenti impartiti nel Corso, secondo quanto deliberato annualmente dal Consiglio di Dipartimento;

b) da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso di Studio, pari al 15 % arrotondato per eccesso al numero intero superiore del totale dei componenti del Consiglio.

4. I professori e ricercatori che ricoprono gli insegnamenti impartiti in più Corsi di Studio fanno parte dei Consigli di tutti i Corsi di Studio nei quali tali insegnamenti vengono svolti.

5. I professori a contratto titolari di insegnamento e i supplenti partecipano a pieno titolo ai Consigli dei Corsi di Studio per la durata del loro incarico, limitatamente alle competenze di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *f)*, del c. 1 del presente articolo, e con l'esclusione dall'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Coordinatore del Consiglio stesso.

6. I rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli dei Corsi di Studio sono nominati con Decreto del Rettore. Durano in carica per un biennio e sono rinnovabili per una sola volta.

Art. 45.

Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio

1. Ciascun Consiglio di Corso di Studio elegge un Coordinatore al quale spetta:

a) convocare e presiedere il Consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo all'esecuzione delle relative delibere;

b) adottare, in caso di necessità e indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Corso di Studio riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva;

c) sovrintendere e vigilare sul regolare svolgimento delle attività del Corso di Studio;

d) partecipare alla Giunta di Dipartimento;

e) proporre al Direttore di Dipartimento i componenti la commissione per il conseguimento del titolo accademico e, su indicazione dei professori, i nominativi delle commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.

2. Il Coordinatore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il Coordinatore è eletto a maggioranza degli aventi diritto dei professori e dei ricercatori del Consiglio di Dipartimento che appartengono al Corso di Studio in esame.

4. Il Coordinatore è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Art. 46.

Scuole di specializzazione

1. L'Università può istituire Scuole di specializzazione che conferiscano la qualifica di specialista nei diversi rami dell'esercizio professionale.

2. Le Scuole di specializzazione sono organizzate in base all'ordinamento universitario nazionale e a quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo.

3. Ogni Scuola di specializzazione è retta da un Consiglio ed è diretta da un professore di prima fascia o, in caso di indisponibilità motivata, da un professore di seconda fascia. Il Direttore della Scuola è eletto dal Consiglio ed è nominato con decreto rettorale. Il Direttore dura in carica un triennio. La composizione del Consiglio, di cui possono far parte rappresentanti degli specializzandi, è definita dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 47.

Scuola di Dottorato di Ricerca

La Scuola di Dottorato di Ricerca ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività comuni dei Corsi di Dottorato di Ricerca quali sedi di formazione di terzo livello. Il funzionamento della Scuola è disciplinato dal proprio regolamento.

Art. 48.

Centri di servizio di Ateneo

Su proposta del Senato Accademico, possono essere istituiti dal Consiglio di Amministrazione Centri di servizio di Ateneo, finalizzati a fornire alle strutture didattiche e di ricerca prestazioni di particolare complessità e di interesse generale. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dei Centri di servizio sono disciplinate nel Regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili.

Art. 49.

Azienda agraria

L'Azienda agraria dell'Università è struttura per la sperimentazione agraria e aziendale in connessione con le attività istituzionali didattiche e di ricerca dei Dipartimenti di Agraria.

Art. 50.

Commissioni di area e Commissione scientifica d'Ateneo

1. Per ciascuna area scientifico-disciplinare, di cui all'art.18 c. 1 del presente Statuto, è costituita una commissione di area, formata dai rappresentanti dei professori e dei ricercatori afferenti all'area stessa, incaricata di formulare motivate proposte al Senato Accademico per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti dell'attività di ricerca.
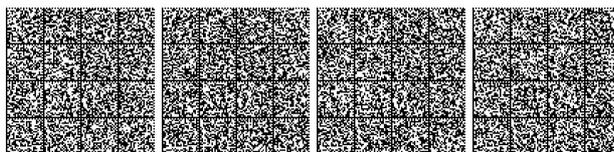
2. Il Senato Accademico istituisce la Commissione Scientifica di Ateneo, composta da quattro professori e ricercatori, rappresentativi delle quattro aree scientifico-disciplinari di cui al c. 1.

3. La Commissione Scientifica di Ateneo:

a) svolge compiti istruttori e consultivi nei confronti del Senato Accademico in materia di produzione scientifica e di promozione del merito;

b) fissa i criteri per la ripartizione delle risorse tra i diversi tipi di finanziamenti e tra le aree scientifico-disciplinari;

c) propone, con cadenza annuale, un'apposita relazione sull'attività scientifica di Ateneo sulla base di riferimenti forniti dai Dipartimenti, da sottoporre all'esame del Senato Accademico e fornendo le informazioni in merito al Nucleo di Valutazione.

4. La delimitazione delle aree scientifico-disciplinari, la composizione e il funzionamento delle commissioni di area sono disciplinate dal Regolamento d'Ateneo per l'attività di ricerca.

Art. 51.

Sistema Bibliotecario d'Ateneo

1. Il Sistema Bibliotecario d'Ateneo è l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie e di documentazione dell'Università e delle risorse destinate al loro funzionamento, volte all'erogazione di servizi, di integrazione e di supporto per la didattica e per la ricerca.

2. Il sistema ha lo scopo di assicurare:

a) la migliore fruizione, lo sviluppo, l'aggiornamento, la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentale posseduto;

b) il trattamento, l'accesso e la diffusione dell'informazione bibliografica, l'accesso alle risorse informative on line.

3. Il Sistema Bibliotecario d'Ateneo è disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FINANZIARIA

Art. 52.

Regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili

1. Nel rispetto delle competenze dell'organo di cui all'art. 27 del presente Statuto, il Regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università e delle singole strutture, nonché le relative responsabilità, in modo da garantire criteri di efficienza ed efficacia nell'uso delle risorse e il rispetto dei principi di equilibrio finanziario del bilancio annuale e dei documenti di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo. In conformità alle leggi vigenti, indica i principi generali per l'organizzazione del lavoro, dei servizi e degli uffici dell'amministrazione universitaria. Disciplina, altresì, le forme di controllo interno in tema di legittimità dei singoli atti di spesa.

2. Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia contrattuale dei Dipartimenti per quanto non già definito nel presente Statuto.

3. Definisce inoltre le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. Il regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il Senato Accademico e i Consigli dei Dipartimenti.

Art. 53.

Bilanci

L'Università adotta il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio consolidato degli enti controllati e i relativi conti consuntivi previsti dalla normativa vigente, curando la loro redazione secondo le procedure previste dal Regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili. I predetti bilanci sono redatti in conformità con i principi sulla programmazione di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Art. 54.

Strutture di spesa

Le strutture di spesa dell'Università sono i Dipartimenti e l'Amministrazione Centrale. Esse godono di autonomia di spesa nell'ambito dei fondi loro assegnati. Al loro interno possono essere individuati centri di costo al solo fine della diretta imputazione di spesa.

Art. 55.

Criteri per la ripartizione della risorse

Le risorse del bilancio vengono ripartite dal Consiglio di Amministrazione tra i Dipartimenti e l'Amministrazione Centrale sulla base di criteri indicati dal Senato Accademico, in coerenza con il piano pluriennale di sviluppo ed i piani annuali delle attività. I criteri di ripartizione delle risorse devono essere pubblici.

TITOLO VI

NORME GENERALI COMUNI

Art. 56.

Elezioni

1. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge e dal presente Statuto e ad eccezione dei ballottaggi, le votazioni per le designazioni elettive sono valide se vi abbia partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto.

2. La non avvenuta designazione di rappresentanti di una o più componenti, per mancato raggiungimento del numero di votanti o di eletti previsti, non pregiudica la validità della composizione degli organi, sempre che questi risultino costituiti per almeno la metà dei loro componenti.

3. Tutte le cariche elettive previste dal presente Statuto, nonché i rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori nel Consiglio di Amministrazione devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata della carica.

4. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali, il mandato del subentrante decorre dall'atto della nomina e dura per il periodo previsto dallo Statuto fino alla conclusione del mandato interrotto. Tutti i mandati, anche parziali, rilevano ai fini della durata temporale massima delle cariche.

5. Ai sensi dell'art. 2 c. 10 della l. n. 240/2010, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di Rettore, componente del Senato Accademico e componente del Consiglio di Amministrazione, sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 57.

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Le adunanze degli organi sono valide se:

a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante comunicazione scritta personale ovvero mediante pubblicazione della convocazione sull'apposito sito istituzionale e avviso personale attraverso la posta elettronica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza per i quali è sufficiente la convocazione con 48 ore di preavviso;

b) siano presenti almeno la metà più uno degli aventi titolo.

2. In casi particolari, è possibile che le adunanze si svolgano per via telematica.

3. Nel computo della determinazione del numero legale di cui al c. 1, lettera *b)*, si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza, nonché dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria.
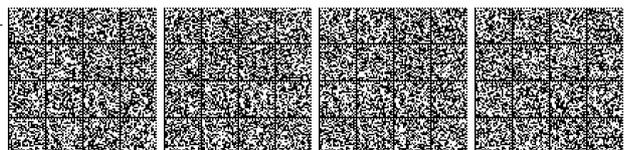
4. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente e deve indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quinto dei membri del collegio.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto.

6. Nessuno può essere presente al momento del voto su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 58.

Verbalizzazione

1. I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.

2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della Segreteria dell'organo.

3. I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Vengono rispettate le norme vigenti sul diritto di accesso.

Art. 59.

Inizio anno accademico

L'anno accademico dell'Università ha inizio il 1° ottobre.

Art. 60.

Diritto all'informazione e trasparenza

1. È garantita la pubblicità e trasparenza, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, per tutte le attività dell'Università, nel rispetto della legge.

2. L'Università assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, nel rispetto delle leggi vigenti e del Codice Etico.

3. I documenti amministrativi e, in particolare, i bilanci e i documenti finanziari devono essere redatti in modo da garantire un'informazione chiara e completa.

Art. 61.

Funzioni disciplinari

La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai Corsi di Studio, di specializzazione, di Dottorato e Master attivati nell'Università, viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto nel Regolamento generale di Ateneo. La commissione è presieduta dal Rettore e ne fa parte di diritto il Presidente del Consiglio degli Studenti.

Art. 62.

Sanzioni per la violazione del Codice Etico

1. Ai sensi di quanto prescritto all'art. 2, c. 2, lettera *m)* della l. n. 240/2010, le sanzioni da irrogare in caso di violazioni del Codice Etico, in ordine di gravità, sono:

a) richiamo verbale riservato (che esegue il Rettore);

b) ammonizione scritta;

c) ammonizione scritta riportata sullo stato di carriera.

Le sanzioni possono essere accompagnate da:

destituzione da incarichi di rappresentanza negli organi d'Ateneo;

esclusione, per i professori e ricercatori, dalla destinazione di fondi di ricerca e contributi di Ateneo a qualunque titolo assegnati.

2. Tranne quella indicata al c. 1, lettera *a)*, tutte le sanzioni applicate possono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'Ateneo, senza indicazione dei nomi delle altre persone coinvolte non responsabili di violazioni.

Art. 63.

Incompatibilità

1. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi dell'art. 6, c. 9, della l. n. 240/2010.

2. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di impegno tempo pieno, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, commi 9 e 10, della l. n. 240/2010.

3. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo.

4. Ai sensi dell'art. 6, c. 12, della l. n. 240/2010, la condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.

5. Professori e ricercatori possono svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.

6. Ai sensi dell'art. 2, c. 1, lettera *s)*, della l. n. 240/2010, è fatto divieto per i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione:

a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, e per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato Accademico, qualora risultino eletti a farne parte;

b) di essere componente di altri organi dell'Università, salvo che del Consiglio di Dipartimento;

c) di ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle Scuole di specializzazione o di fare parte del Direttivo delle Scuole di specializzazione;

d) di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;

e) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e dell'ANVUR.

7. È prevista la decadenza per i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza, secondo quanto indicato dal Regolamento interno di tali organi.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 64.

Rettore

Il mandato del Rettore in carica perdura ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c. 9, della l. n. 240/2010. Il Rettore ha i doveri ed esercita i poteri attribuitigli dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 65.

Direttore Amministrativo

Fermi restando i limiti di legge in materia di "prorogatio", il Direttore Amministrativo svolge le funzioni che gli competono sino alla nomina del Direttore Generale.

Art. 66.

Facoltà e Dipartimenti

1. In prima applicazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, ai sensi dell'art. 2, c. 8, della l. n. 240/2010, il Rettore fa formale richiesta ai professori e ricercatori dell'Ateneo di presentare le proposte per la costituzione dei nuovi Dipartimenti secondo quanto indicato nell'art. 37, c. 3, del presente Statuto.

2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione delle proposte di cui al c. 1, l'attuale Senato Accademico delibera sull'istituzione dei nuovi Dipartimenti.

3. In prima applicazione, il Rettore emana il decreto che indice contemporaneamente le prime elezioni degli organi dei Dipartimenti e avvia le procedure per la costituzione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

4. Le Facoltà e i Dipartimenti esistenti, con i relativi organi, continuano a svolgere le loro funzioni sino alla costituzione degli organi dei nuovi Dipartimenti.

5. Entro 30 giorni i nuovi Dipartimenti devono provvedere alla costituzione dei Consigli di Corso di Studio.

Art. 67.

Commissione paritetica docenti-studenti

Ciascun Dipartimento, o Scuola, istituisce la Commissione paritetica docenti-studenti entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del Dipartimento o Scuola.

Art. 68.

Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale

1. Il Senato Accademico è costituito entro 30 giorni dalla elezione degli organi dei Dipartimenti. Il Consiglio di Amministrazione è istituito entro 60 giorni dalla costituzione del Senato Accademico.

2. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione preesistenti restano in carica fino alla costituzione dei corrispondenti nuovi organi.

3. Entro 30 giorni dalla costituzione del Consiglio di Amministrazione, il Rettore avvia le procedure per l'assunzione del Direttore Generale.

Art. 69.

Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione, Collegio di Disciplina

1. Entro 30 giorni dalla costituzione del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle procedure previste dal presente Statuto, devono essere costituiti il Collegio dei Revisori dei Conti, il Nucleo di Valutazione e il Collegio di Disciplina.

2. Gli attuali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Nucleo di Valutazione, del Collegio di Disciplina e del Consiglio degli Studenti restano in carica sino alla costituzione dei corrispondenti nuovi organi accademici.

Art. 70.

Componente studentesca

Contestualmente all'elezione dei Dipartimenti, il Rettore indice le elezioni dei rappresentanti degli studenti presso tutti gli organi d'Ateneo in cui esse sono previste.

Art. 71.

Termini per l'adozione dei Regolamenti

1. Il Regolamento generale d'Ateneo ed il Regolamento che fissa i criteri e le procedure per il reclutamento dei professori e ricercatori devono essere approvati dal nuovo Senato Accademico entro 90 giorni dalla costituzione.

2. Il Regolamento dell'Ateneo per l'attività didattica e il Regolamento dell'Ateneo per l'attività di ricerca devono essere approvati dal Senato Accademico entro 120 giorni dalla sua costituzione, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Il Regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 180 giorni dalla sua costituzione.

3. Ogni altro Regolamento d'Ateneo previsto dalle leggi vigenti e dal presente Statuto deve essere approvato entro un anno dalla costituzione del Consiglio di Amministrazione

4. Il Regolamento interno di ciascun Dipartimento e di ciascuna Scuola, deve essere approvato entro 90 giorni dalla costituzione del Dipartimento e della Scuola.

5. In caso di mancata approvazione dei Regolamenti interni, di cui al c. 4 nei tempi previsti, il Rettore istituisce una Commissione d'Ateneo composta da tre docenti che elabora, nei 30 giorni successivi alla sua costituzione, il testo del Regolamento mancante.

6. Le delibere relative al Regolamento generale d'Ateneo e al Regolamento per l'attività didattica sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti di tutti gli organi interessati.

Art. 72.

Norme transitorie generali

1. Il presente Statuto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla data indicata al c. 1 sono abrogati il precedente Statuto e le norme dei regolamenti in contrasto con le disposizioni della l. n. 240/2010 e del presente Statuto.

3. Nel rispetto delle procedure e competenze amministrative definite nel presente Statuto, i decreti rettorali di costituzione dei nuovi Dipartimenti e Scuole contengono anche disposizioni relative al trasferimento degli immobili e all'assegnazione del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario delle Facoltà ai nuovi Dipartimenti e Scuole. Le operazioni che portano a tali disposizioni dovranno essere sempre ispirate al principio di leale cooperazione fra tutti i soggetti interessati. Eventuali ulteriori ripartizioni di funzioni saranno determinate con provvedimenti successivi nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

Art. 73.

Modificazione dello Statuto

1. Le proposte di modificazione del presente Statuto possono essere presentate dal Rettore, da almeno un terzo dei componenti del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, da un Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio degli Studenti.

2. Le modifiche di Statuto sono deliberate dal Senato Accademico a maggioranza dei due terzi, sentito il Consiglio degli Studenti e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, che si esprime a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

12A04170

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Boostrix - Polioboostrix».

Estratto determinazione V&A/ 300 del 9 marzo 2012

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Spa.

Specialità medicinale: BOOSTRIX - POLIOBOOSTRIX.

Tipologia: Proroga smaltimento scorte «Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni autorizzate delle specialità medicinali Boostrix – Polioboostrix» possono essere dispensati per ulteriori 120 giorni a partire dal 16 marzo 2012 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalle Determinazioni V&A.PC/II/693 e 694 del 18 ottobre 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04072

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Imukin».

Estratto determinazione V&A/322 del 12 marzo 2012

Specialità Medicinale: IMUKIN.

Confezioni: 028138016/M - 6 Flaconi 0,5 ML 100 MCG

Titolare AIC: Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0033/001/II/025 - NL/H/0033/001/W15 - NL/H/0033/001/R/03 - NL/H/0033/001/IA/29 - NL/H/0033/001/IB/32.

Tipo di Modifica: Modifica stampati.

Modifica Apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.1 – 4.2 – 4.4 – 4.5 – 4.6 – 4.7 – 4.8 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette. Ulteriori modifiche apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. È autorizzata, altresì, la modifica del Foglio Illustrativo a seguito dei risultati del «Readability User Test». Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito da: Boehringer Ingelheim Austria GmbH a Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04073

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002, si rende noto che: l'impresa individuale Biagetti Marco con sede in Viterbo via Cairoli 6/A già assegnataria del marchio di identificazione 56 VT, ha cessato, in data 31 dicembre 2011, l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione del segretario generale n. 112 del 27 marzo 2012.

La suddetta impresa ha provveduto a riconsegnare n. 2 dei punzoni in dotazione che risultano essere la completa dotazione e che sono stati debitamente deformati.

12A04075

MINISTERO DELLA SALUTE

Rinnovo ed estensione dell'autorizzazione all'organismo Certiquality S.r.l., in Milano, al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

Con decreto dirigenziale del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, datato 27 marzo 2012, l'organismo notificato Certiquality S.r.l., con sede legale in Milano via Gaetano Giardino 4, è stato autorizzato all'attività di certificazione, di cui alla direttiva 93/42/CEE, per le seguenti tipologie di dispositivi medici:

Allegati II, V e VI

DISPOSITIVI MEDICI NON ATTIVI

Dispositivi medici non attivi, non impiantabili, in generale

a) Dispositivi non attivi per anestesia, emergenza e terapia intensiva

b) Dispositivi non attivi per iniezione, infusione, trasfusione e dialisi

c) Dispositivi non attivi per ortopedia e riabilitazione

d) Dispositivi medici non attivi con funzione di misura

e) Dispositivi non attivi per oftalmologia

f) Strumenti non attivi

g) Dispositivi medici per la contraccezione

h) Dispositivi medici non attivi per disinfettare, pulire e sciacquare

Impianti non attivi

i) Impianti ortopedici non attivi

j) Impianti funzionali non attivi

k) Impianti per tessuti molli non attivi

Dispositivi per la cura delle ferite

l) Bende e medicazioni per ferite

m) Materiali per sutura e clamps

n) Altri dispositivi medici per la cura delle ferite

Dispositivi dentali non attivi ed accessori

o) Strumenti e attrezzature dentali non attivi

p) Materiali dentali

q) Impianti dentali

DISPOSITIVI MEDICI ATTIVI (NON IMPIANTABILI)

Dispositivi medici attivi in generale

r) Dispositivi per circolazione extra-corporea, infusione ed emoferesi (limitatamente a quelli dotati di fonte energetica indipendente)

s) Dispositivi per apparato respiratorio, dispositivi per ossigenoterapia, dispositivi per anestesia per inalazione (limitatamente a quelli dotati di fonte energetica indipendente)

t) Dispositivi attivi chirurgici (limitatamente a quelli dotati di fonte energetica indipendente)

u) Dispositivi attivi dentali (limitatamente a quelli dotati di fonte energetica indipendente)

v) Software

Dispositivi per immagini

w) Dispositivi per immagini che utilizzano radiazioni non ionizzanti

Dispositivi per il monitoraggio

x) Dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici non vitali (limitatamente a quelli dotati di fonte energetica indipendente)

y) Dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici vitali (limitatamente a quelli dotati di fonte energetica indipendente)

Dispositivi per radioterapia e termoterapia

z) Dispositivi per ipertermia/ipotermia (limitatamente a quelli dotati di fonte energetica indipendente)

PARTICOLARI DISPOSITIVI MEDICI ATTIVI E NON ATTIVI

aa) Dispositivi medici in confezione sterile.

È escluso il rilascio di certificazione CE per dispositivi medici di classe III.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.salute.gov.it alla sezione "Dispositivi medici – conformità CE – organismi notificati".

12A04226

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 30/13sett2011/VIIICdA adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari.

Con ministeriale n. 36/0004650/MA004.A007/VET-L-42 del 21 marzo 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 30/13SET2011/VIIICdA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV) in data 13 settembre 2011, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2012

12A04166

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «DONGSHAN BAI LU SUN ».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 99 del 3 aprile 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Cina, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - «DONGSHAN BAI LU SUN »

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII, via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A04165

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Private trust company s.r.l.», in Milano.

Con d.d. 27 marzo 2012, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con d.d. 8 febbraio 2007, alla Società «Private trust company s.r.l.», con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle imprese 04867240964, è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

12A04074

REGIONE UMBRIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito terrritoriale di Mantignana, nel Comune di Corciano.

In conformità all'art. 140 comma 3 del decreto legislativo n. 42/2001 e s.m. e i. e all'art. 32 della legge n. 69/2009 si comunica che con deliberazione di giunta regioanle n. 79 del 30 gennaio 2012 è stata emanata la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito terrritoriale di Mantignana, nel Comune di Corciano (PG), ai sensi dell'art. 136 lett. *c)* e lett. *d)* e dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modifiche e integrazioni.

Il testo integrale della deliberazione, comprensiva degli allegati (planimetria catastale scala 1:10.000 e disciplina di tutela ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo 42/2004 e s.m. e i.) è visionabile e scaricabile al seguente indirizzo web http://www.territorio.regione.umbria.it

12A04076

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo agli avvisi della Corte suprema di cassazione, recanti: «Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare». (Avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 del 6 aprile 2012)

In entrambi gli avvisi citati in epigrafe, riportati alla pag. 42, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nel penultimo capoverso, dove è scritto: "articolo 3»?", leggasi: "articolo 3?»".

12A04264

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-087) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.